IL LIBRO BIANCO DELL'A.N.R.P.

Indice

Presentazione **7**
Introduzione **11**
Germania: il danno… e la beffa! 11
Il danno…. 11
La beffa... 12
1 Chi sono gli Internati Militari Italiani (IMI) **15**
Chi sono 15
Perchè catturati ed internati nei lager 15
Perchè internati militari e non prigionieri di guerra 16
Come sono stati trattati 17
Quanti erano 17
Il loro comportamento 19
Gli IMI diventano "civili" 19
2 Cronologia degli avvenimenti **21**
3 “Memoria, Responsabilità e Futuro” **23**
Fatti e antefatti 23
La legge 24
Il lavoro coatto degli italiani nella Germania nazista. 24
La legge. Limiti e critiche 26
Il ruolo dello IOM 26
Documenti 26
4 Accordi internazionali riguardanti gli italiani deportati nei lager nazisti **27**
L’accordo Mussolini-Hitler 20 luglio 1944 27
Legge 6 febbraio 1963, n. 404 29
Gazzetta Ufficiale n. 234 32
Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario, 26 giugno 1963 33
5 Testo della legge per la costituzione di una fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro” **37**
Preambolo 37
Costituzione e sede 37
Scopo della fondazione 38

Fondatori e patrimonio della fondazione 38
Organi della Fondazione 38
Consiglio di amministrazione 38
Presidenza della Fondazione 40
Sorveglianza, bilancio, revisione dei conti 40
Utilizzo delle risorse della Fondazione 40
Assegnazione attraverso organizzazioni partners 44
Aventi diritto 44
Definizioni 45
Diritto di domanda 45
Termine di presentazione della domanda 46
Considerazione di altre prestazioni 46
Esclusione di diritti 46
Stanziamento dei fondi 47
Domanda di informazione 47
Procedimento di ricorso 48
Entrata in vigore 48
Appendice: il Kuratorium 49
6 Documenti emessi dall'OIM, Agenzia partner della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro" 51
Piano di indennizzi per gli ex lavoratori coatti sotto il regime nazista 51
Comunicato stampa 54
Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista. Modulo di domanda 56
Elenco membri del coordinamento (a cui è possibile rivolgersi per ricevere assistenza nella compilazione del modulo) 62
7 Programma tedesco di Indennizzo per gli ex lavoratori forzati del regime nazista 63
Introduzione 63
Chi può presentare la richiesta 63
Area di competenza territoriale 65
Come compilare i moduli di domanda 65
Valutazione delle richieste pervenute e pagamenti 67
Danni patrimoniali 67
Assistenza alla compilazione della domanda 67
Presentazione della domanda in Italia 68
8 Nasce il problema IMI 77
Lettera dell'A.N.R.P. all'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, 26 maggio 2001 77
Lettera circolare dell'A.N.R.P. per richiesta urgente di incontro, 1 marzo 2001 78
Lettera del Ministero delle Finanze tedesco al segretario A.N.R.P., 20 giugno 2001 80
Lettera dell'A.N.R.P. al Ministero delle Finanze tedesco, 25 giugno 2001 82
Missione a Berlino (27 giugno 2001) 83
9 Militari italiani internati: relazione della Professoressa M. Rita Saulle 85
Militari italiani internati 85
Note 91
10 Considerazioni sullo status degli IMI 129

Lo status dei militari italiani deportati nei lager di prigionia della Germania nazista 129
Internati militari nel Reich o Prigionieri di guerra? (1943-1945) 131
Il lavoro degli IMI: periodo autunno 1943, estate/autunno 1944..... 132
La "civilizzazione": periodo agosto 1944 - aprile 1945. 133
Il lavoro degli ufficiali 133
Conclusione 134
Appendice 134
Italian Military Internees (a cura dell'OIM) 136
Documenti concernenti lo status giuridico degli Internati Militari Italiani (IMI) 141
11 Proroga dei termini di presentazione delle domande 153
Comunicato stampa dell'OIM, 2 luglio 2001 153
Fax inviato all'A.N.R.P., 19 luglio 2001..... 154
12 Esclusione degli IMI..... 155
Comunicato stampa del Governo tedesco, 3 settembre 2001, traduzione informale..... 155
Parere legale redatto dal Prof. Dr.Christian Tomuschat, facoltà di giurisprudenza della Humboldt-Universitaet di Berlino: diritto degli internati militari italiani a beneficiare delle prestazioni d'indennizzo ai sensi della legge istitutiva della fondazione «Memoria, responsabilità e futuro»?.... 157
13 Nuovo comunicato dello OIM: esclusione degli IMI..... 187
14 Osservazioni alla relazione del prof. C. Tomuschat..... 197
Considerazioni della Professoressa M. Rita Saulle 197
15 La dignità degli IMI..... 199
La dignità degli IMI 199
La Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra(27 luglio 1929) e la realtà dei lager di prigionia in Germania 1943/1945 203

Presentazione

Come è noto, nell'agosto del 2000, il Governo tedesco, istituì la Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro", con il particolare fine di indennizzare tutti coloro (viventi alla data del 15 febbraio 1999) che ad opera del regime nazista, furono costretti al lavoro forzato o sottoposti a condizioni di schiavitù o subirono delle gravi ingiustizie.

La violenza della deportazione, dell'internamento e del lavoro forzato, che aveva visto vittime anche gli italiani (militari e civili), all'epoca erano oltre 700.000, era stata volutamente ignorata, nonostante la consapevolezza dell'illeggittimo, inumano e criminoso comportamento della Germania nazista che non poteva non essere condannato dal diritto delle genti e dal sentimento umanitario.

In Italia – dati OIM – circa 90.000 persone (dei quali 4/5.000 connazionali residenti all'estero) hanno presentato domanda per ricevere tale risarcimento, nella convinzione, che la loro "tragedia" fosse stata finalmente riconosciuta. Ma nell'agosto 2001, allo scadere dei termini per la presentazione della domanda, il Governo tedesco, con motivazioni molto discutibili sia sul piano giuridico che su quello storico, ha valutato negativamente la titolarità dell'indennizzo da parte degli ex Internati Militari Italiani e forse anche per gli internati civili. Ha escluso di fatto dal riconoscimento la quasi totalità degli italiani.

Questa esclusione dovuta – a nostro avviso – esclusivamente a meri calcoli economici, ha determinato negli ex internati e loro familiari un diffuso sentimento di frustrazione e di malcontento. Nessuno di loro si sarebbe arricchito con i pochi milioni che avrebbe ricevuto come risarcimento simbolico per le sofferenze patite: ma vedersi negato qualsiasi riconoscimento per quel lavoro disumano mai compensato, è uno schiaffo morale che poteva essere risparmiato.

In questo delicato momento, sarebbe finalmente auspicabile che il Parlamento e il Governo italiano, intervenissero ufficialmente nelle sedi più idonee, con atti concreti tesi a soddisfare le legittime istanze di tale

benemerita categoria, che si aspetta, a oltre 56 anni di distanza, un pur minimo riconoscimento morale e/o materiale, nonché il ripristino della "verità storia".

Per fare il punto della situazione e trarne gli indirizzi d'azione, è stato redatto "Il Libro bianco".

Roma 3 ottobre 2001

Enzo Orlanducci
Segretario Generale

Domande presentate allo OIM di Roma, divise per regioni (dati OIM, 25 settembre 2001

Regione	Totale Regione
Abruzzo	3093
Basilicata	1220
Campania	5379
Emilia-Romagna	9427
Friuli-Ve-Giulia	2311
Lazio	6694
Liguria	2660
Lombardia	13112
Marche	3414
Molise	858
Piemonte	8599
Puglia	4044
Reggio Calabria	2167
Sardegna	654
Sicilia	3510
Toscana	6167
Trentino-A. Adige	1206
Umbria	1437
Valle-Aosta	209
Veneto	11565
Totale richieste	**88226**

Relazioni, documenti, interventi, articoli, pubblicazioni di:

- Caccialupi Stefano
- Finati Raimondo
- Merazzi Walter
- Monchieri Lino
- Orlanducci Enzo
- Piccini Allegree
- Porcasi Vincenzo
- Saulle Maria Rita
- Schreiber Gerhard
- Sommaruga Claudio
- Tomuschat Christian
- ANEI
- ANRP
- ISC di Como
- OIM

Introduzione

Germania: il danno… e la beffa!

Il danno…

Tutto cominciò l'8 settembre 1943, quando i tedeschi deportarono a tradimento in Germania, Polonia e nelle retrovie dei fronti, come *preda bellica.* 700.000 militari italiani fedeli al proprio esercito. Il 20 settembre, Hitler non li riconobbe come *prigionieri di guerra* (KGF) e per poterli *"schiavizzare"* senza controlli, li classificò *"internati militari" (IMI)*, categoria ignorata dalla *Convezione di Ginevra sui Prigionieri*, del 1929. Quanti alla cattura non optarono per Hitler, rastrellati con la resa delle armi e senza cambattere in Italia, Francia, Egeo o nei Balcani, venivano considerati *"disertori di Badoglio"* e *"soldati di Mussolini in attesa di impegno"*: pertanto non si poteva detenerli come prigionieri di guerra, tanto più che il Regno d'Italia, fino al 13 ottobre 1943, non aveva dichiarato guerra al Reich!
Quel che avvenne poi è storia nota: venti mesi di violenze fisiche e morali, fame, inedia, malattie, 50.000 morti nei Lager, i lavori forzati con l'etichetta ipocrita, dall'agosto 1944, del *lavoro civile volontario/obbligato (!), previa smilitarizzazione e civilizzazione* abusiva di mezzo milione di IMI, schiavi di Hitler!
La distinzione inequivocabile tra KGF e IMI trovava conferma, il 30 marzo 1944, in una circolare *("segreto di Stato", prot. IV. B. gks, Radom, 29.4.44)* dei comandi della *Sichereit Polizei ed S.D.,* diramata dall'OKW a tutte le unità competenti e che precisava: *"sebbene il governo di traditori di Badoglio e Vittorio Emanuele non rappresenti una potenza belligerante"*, si dovevano considerare e trattare come prigionieri di guerra solo gli italiani catturati combattendo sotto gli Alleati in unità autonome o in reparti anglo-americani. L'ordinanza aggiungeva che si doveva tenerli separati dagli internati, nei Lager, "unità di lavoro" e trasferimenti ed il loro trattamento *"deve differenziarsi in maniera evidente da quello degli IMI nel senso che a questi ultimi vanno assegnati gli alloggi e i posti di lavoro meno favorevoli…"*

La beffa...

Chiaro? Niente affatto! Per la *Germania* nazista., è vero, non sussistevano dubbi che gli IMI non fossero *"prigionieri",* tanto *più di una guerra non dichiarata: tant'è* vero che a Cefalonia, Corfù, in Egeo e nei Balcani vennero assassinati dopo cattura, *come franchi tiratori,* molte migliaia di combattenti italiani. A fine guerra, per gli Alleati, gli IMI non erano che *DP (Displaced Persons):* ne conservo la tessera!

Ma oggi, per la nuova Germania democratica, nostro partner nell'UE, gli IMI coatti senza tutele e "*civili"* dell'agosto 1944, qualunque trattamento criminale abbiano subito, non sono che "*prigionieri di guerra"*, come i FOW/PDG Alleati che però erano assistiti – beati loro! – dalla Croce Rossa, tutelati, nutriti, curati e non obbligati a lavorare!

Per il perito del Governo Tedesco, prof. C. TOMUSCHAT, giurista dell'Università di Berlino, in base a cavilli di diritto internazionale e alla legge istitutiva della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro", gli IMI vanno burocraticamente esclusi dai tardivi indennizzi agli *"schiavi di Hitler"* in quanto "*prigionieri di guerra".*

Il perito, pur apprezzando le fonti storico-giuridiche presentate dalla A.N.R.P. (Saulle, Caiani, Giacomini, Merazzi, Conte, Schreiber, Sommaruga e Monchieri), asserisce che IMI era solo un'etichetta e che, in base a principi di diritto internazionale, gli *IMI erano di fatto prigionieri di guerra* (non importa se dichiarata o non) e dunque obbligati al lavoro (anche per l'industria bellica).

Gli indiscutibili abusi subiti dagli IMI erano solo gravi violazioni tedesche della Convenzione di Ginevra del 1929, ma irrilevanti non modificando lo status di prigionieri degli IMI! Inoltre i torti patiti dagli IMI vanno semplicemente considerati, sempre secondo secondo il giurista berlinese, come danni di guerra non risarcibili a singoli stranieri ma in blocco, non accordi bilaterali tra stati ex-belligeranti! Si noti, per inciso, che l'Italia, coi trattati accordi del 1947/1961, aveva chiuso il contenzioso con la Germania rinunciando ad ogni futura ulteriore rivendicazione per le vittime italiane del nazismo per ragioni di razza, fede o ideologia.

Per il prof. Tomuschat, la. mia tesi "*assolutamente condivisibile"* - bontà sua - *che «gli IMI a causa del trattamento al quale furono sottoposti, dovrebbero essere inclusi nella cerchia degli aventi diritto all'indennizzo /…/ non va a toccare la questione di principio del diritto internazionale»…* Burocrazia? Che non è legge di Dio, ma fesseria dell'uomo, a ben volere riparabile! Oppure siamo fronte al solito alibi immorale della *doppia morale*, quella "*di stato"* che prevarica quella comune, cristiana e laica, dell'individuo?

Ma in realtà, le ragioni sotterranee dell'atteggiamento tedesco contro i diritti degli IMI, mascherate da cavilli giuridici che lasciano perplessi, stanno nei limiti dei finanziamenti stanziati e nelle temute ripercussioni di un indennizzo massivo degli IMI, civilizzati da *Mussolini,* sulla moltitudine dei KGF lavoratori francesi, civilizzati da Petain!

Confondendo pretestuosamente gli IMI coi KGF, la Germania ha evidentemente persa la *memoria* (e, mi interrogo, anche la *responsabilità…*) montando un *falso storico* e dando un colpo di spugna alla schiavitù degli IMI! La nuova Germania è legalmente (ma non moralmente!) libera di riparare o non riparare i crimini nazisti discriminando i beneficiari, ma qualunque riconoscimento agli IMI sarebbe sempre simbolico sul piano economico ma enorme su quello morale!

L’indennizzo dello Stato e delle industrie tedesche era mirato inizialmente *all’Ostpolirik,* con riguardo alla moltitudine di deportati per motivi razziali e non di guerra. Poi il diritto all’indennizzo fu esteso anche al “resto del mondo”, ma solo a piccole minoranze di “*schiavi”.*
Per quanto riguarda gli IMI (80/90.000 istanze in corso, ma molto meno tecnicamente accettabili), il verdetto tedesco considera indennizzabili tutt’al più solo gli IMI-ebrei (tanto non ce ne sono… perché militesenti!) che avessero subito persecuzioni razziali. Per contro le poche centinaia di *IMI-deportati* politici superstiti (dei 1300 di allora), in KZ, AEL e Straflager come Dora, Colonia, Unterluss e pochi altri, finirebbero burocraticamente nel calderone degli esclusi!
Ma non si possono *offendere* gli IMI sorvolando la loro tragedia per mascherare interessi venali, ribaltando la verità, illudendoli per oltre un anno con la presa in giro burocratica di telefoni e sportelli d’informazione e assistenza dell’OIM… Ciò che offende gli IMI (e con loro gli italiani) non è tanto il mancato indennizzo, perché nessuna cifra potrà mai sanare le loro sofferenze, ma è la *beffa* del lungo tira e *molla “… no…si…no…chissà…ultimo termine delle istanze l’11 agosto 2001… anzi, no, il 31 dicembre* (vanificato da un verdetto negativo emesso 6 mesi prima!)…! Con la profusione di decine di migliaia di moduli pignolissimi di 9 pp. (!), con inutili spese di ricerca e documentazione sostenute dagli ex-IMI… E, *dulcis in fundo,* l’ipocrisia delle scuse finali per il ritardo di un verdetto prestabilito da almeno un paio d’anni!
Gli IMI e gli italiani, ieri come oggi, *bastonati e beffati,* si attendevano dalla Germania post-nazista quel minimo di correttezza di rispetto e di giustizia morale violata dalla Germania nazista!
«Il lupo perde il pelo…!».

1 Chi sono gli Internati Militari Italiani (IMI)

Chi sono

Sono i militari italiani di ogni grado e livello (Ufficiali, Sottufficiali, militari di truppa, civili impiegati in uffici e comandi militari) che, dopo l'8 settembre 1943 e all'incirca fino ai giorni di Natale del 1943, sono stati :
Catturati, dopo aver combattuto contro le truppe germaniche - o anche senza aver avuto modo e occasione di combattere contro di esse - in territorio italiano, nella Francia sud-orientale, in Corsica, nei Balcani, in Grecia, nelle isole Jonie (Cefalonia e Corfù) ed Egee (Dodecaneso);
Trasportati ed internati nei Lager nazisti in territorio polacco e tedesco (nei confini, quest'ultimo, del momento, quindi Austria compresa)

Perchè catturati ed internati nei lager

I militari italiani furono :
Catturati in base al piano ACHSE, programmato e predisposto meticolosamente (ed attuato poi in modo perfetto e con la massima tempestività) dalla WEHRMACHT sin dal mese di luglio 1943, in previsione del ritiro dell'Italia dal conflitto, per :
- disarmare le Forze Armate italiane - fino all'8 settembre alleate della Germania a tutti gli effetti - onde impedirne un loro presumibile reimpiego contro il Terzo Reich;
procedere con una certa sicurezza all'occupazione militare del territorio italiano e dei territori europei già occupati dagli italiani, imponendovi l'autorità germanica;
- avere migliori e più agevoli possibilità di contrastare direttamente, col solo impiego di unità tedesche, la progressione degli Anglo-americani lungo la penisola italiana;
- lanciare un "eloquente" messaggio ai Paesi ancora alleati della Germania (Ungheria, Croazia, Romania, Bulgaria) per dissuaderli dal prendere iniziative di ugual segno di quelle italiane del Governo Badoglio;
b. Tradotti nei Lager in Germania e in Polonia (territorio sotto occupazione tedesca), per :

- vendicarsi del loro comportamento da traditori (Verraeter) nei confronti dell'alleato tedesco;
- avere a disposizione una "IMPROBABILE" riserva di combattenti da eventualmente reimpiegare nelle formazioni militari della costituenda repubblica sociale di Salò (governo fascista di Mussolini sotto controllo nazista-tedesco), o addirittura nelle formazioni delle SS;
- poter disporre, a beneplacito del Terzo Reich, di una ingente massa di manodopera (QUESTO L'OBIETTIVO SOSTANZIALE) da impiegare nelle fabbriche di produzione bellica o comunque in attività produttive connesse con le esigenze belliche, al fine anche di disimpegnare da questi lavori gli operai tedeschi ed impiegarli, richiamandoli in servizio militare, sui fronti di guerra.

Perchè internati militari e non prigionieri di guerra

Premessa : secondo il diritto internazionale è da considerare internato militare il militare di una Potenza belligerante che entra nel territorio di una Potenza non belligerante. Conseguentemente e logicamente l'internato militare non ha diritto all'assistenza e alla tutela previste dalla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, in quanto si trova già sotto la protezione del Paese che lo ospita.
La posizione dei militari italiani non poteva pertanto essere quella di internati militari, se non altro perchè la Potenza detentrice (Il Terzo Reich tedesco) non poteva certamente definirsi non belligerante.
D'altra parte si era determinata dopo l'8 settembre 1943 una situazione imprevista, inimmaginabile ed assolutamente anomala ed atipica tra Italia e Germania. Alleata della Germania fino a quella data, l'Italia annunciava di aver sottoscritto l'armistizio con gli Anglo-americani, senza peraltro considerarsi in stato di guerra con la Germania (dichiarazione di guerra contro la Germania da parte del Regio governo italiano del Sud avvenuta solo il 13 ottobre 1943)
I combattimenti svoltisi tra truppe italiane e tedesche rientrano in un altro contesto illustrato sinteticamente nel riferimento storico.
Non sussistendo quindi sul piano del diritto lo stato di guerra tra i due Paesi, i militari italiani, comunque catturati, non potevano essere considerati prigionieri di guerra.
E di questa particolare anomalia della situazione approfittò Hitler che, anche se impropriamente, "targò" i militari italiani come internati, al solo scopo di sottrarli all'assistenza e alla vigilanza contemplati dalla Convenzione di Ginevra ed impiegarli, appunto senza tema di controlli, nel lavoro coatto e in condizioni di vita proibitive.
La decisione di Hitler ebbe anche la motivazione di far cosa gradita a Mussolini, nel (fingere di) considerare i militari italiani internati nei Lager come soldati di Mussolini momentaneamente trattenuti in attesa di un loro ipotetico reimpiego in formazioni militari della Repubblica Sociale Italiana, unico governo italiano riconosciuto dalla Germania e, naturalmente, alleato della Germania stessa.

Come sono stati trattati

Nel peggiore dei modi, in condizioni di vita, igienico-sanitarie, di vitto e di alloggio di pura sopravvivenza.
Considerati traditori, quindi con astio e con spirito vendicativo, sottoposti ad angherie e violenze.
Soggetti a continue pressioni, minacce, alternate a false promesse e lusinghe per l'adesione alla R.S.I. o al Terzo Reich, si è cercato sempre di mortificare la loro personalità umana.
Inviati al lavoro coatto con orari impossibili e disumani, nelle fabbriche soggette, quali obiettivi primari, a continui bombardamenti aerei. Il tutto senza l'assistenza e la vigilanza degli organi della Croce Rossa Internazionale.

Quanti erano

C'è schiavo e schiavo, qualcuno è più sfruttato degli altri.
Gli schiavi "commerciabili", come quelli dei piantatori americani, avevano speranze di sopravvivere; quelli "di stato", come quelli di Hitler, avevano un costo, non un prezzo, e la loro vita era sospesa a un perfido calcolo di costi e benefici. Le tutele umanitarie dei vinti sono recenti; per migliaia di anni le guerre non facevano prigionieri, ma razziavano schiavi, come forze di lavoro a basso costo, da mantenere finché utili.
Anche l'operazione "Asse" della Wehrmacht non si limitò, l'8 settembre 1943, a neutralizzare l'Esercito Italiano, ma lo deportò nel Reich per colmare vuoti di energie sempre meno reintegrabili dopo Stalingrado.
Gli "schiavi di Hitler" erano "vuoti a perdere", "pezzi usa e getta" tutt'al più cedibili, a centinaia, ma non a milioni, alle case farmaceutiche per 170 marchi cadauno o noleggiabili a fabbriche e contadini a 6 marchi al giorno (meno di metà di un operaio tedesco), con costi di approvvigionamento e gestione inferiori a 2 marchi. Anche le fabbriche traevano rilevanti profitti e l'esercito poteva inviare più soldati al fronte! I numeri non hanno anima, ma possono essere spietati, anche gonfiati o risicati dagli utenti per partigianeria o ignoranza ma sempre omertosi ed enigmatici per lacune di raccolta e dei contenuti; possono riuscire, tuttavia, più obiettivi ed eloquenti delle parole. Le cifre che qui si riportano sono solo orientative, valgono come ordini di grandezza per ancorare una storia che la memoria labile ed emotiva può fuorviare. Sono cifre che sembrano meno sbagliate e più accettabili, nella ridda dei numeri ricorrenti, ufficiali o a spanne e sono state vagliate e mediate tra varie fonti e ricercatori italiani e tedeschi.
Gli schiavi italiani furono in tutto 1.000.000, di cui 716.000 i cosiddetti internati militari (IMI e KGF) iniziali, 44.000 deportati in KZ, 170.000 lavoratori liberi civili (volontari e precettati) ed infine 78.000 altoatesini emigrati, che avevano optato per la nazionalità tedesca, ma riscopertisi italiani a guerra perduta! In queste cifre non sono compresi gli schiavi sfruttati direttamente dai tedeschi in Italia, nella Todt e, indirettamente, nei battaglioni di disciplina: alcune migliaia di coscritti renitenti della "leva Graziani" e poi trasferiti in parte nel Reich come ausiliari della RSI. I deportati politici e razziali nei KZ e Straflager/Gestapo furono in tutto circa 44.000, dei quali 8.900 ebrei e zingari (6.750 ebrei italiani, alcune centinaia di stranieri catturati in Italia e 1.900 ebrei del Dodecaneso), forse 30.000 "oppositori" (inclusi dei partigiani arrestati senz'armi), alcune centinaia di ufficiali antifascisti rastrellati, 2200

carcerati militari di Peschiera. A questi si aggiungono 3000 coatti IMI transitati nei KZ e Straflager (con oltre 900 ufficiali, di cui 374 nello Straflager di Colonia), per lo più per resistenza ideologica, sabotaggi, tentata evasione, infrazioni gravi.
Tra i deportati di truppa (molti nelle fabbriche sotterranee di Dora) ci furono dei bravi minatori senza colpe, ma validi capi squadra. I sopravvissuti furono circa 4.000 "politici" ed ex IMI, 830 ebrei italiani e 179 dell'Egeo.
Tra i lavoratori civili, detti ipocritamente "liberi", all'8 settembre 1943 erano presenti in Germania 80/120.000 italiani civili, residuo di un numero maggiore di emigrati dal 1940, in parte rimpatriati per fine contratto o per ferie e sorpresi in Italia dall'"8 settembre". Parecchi erano fascisti, non avendo vissuto in Italia il crollo del regime. Agli emigrati si aggiunsero, nel '44, 74.000 operai volontari o rastrellati in Italia (per un decimo donne), così da raggiungere 170.000 civili presenti, a fine guerra, dei 246.000 emigrati dal 1940. I deceduti per malattia o sotto i bombardamenti sarebbero stati 10.000.
I militari lavoratori "ausiliari" (volontari e obbligati) erano al seguito diretto delle FF.AA. germaniche (Wehrmacht, Luftwaffe, Flak, nebbiogeni) o della "Todt", mentre i "combattenti" erano inquadrati come "legionari RSI" nelle divisioni allogene delle SS (italiana, sud tirolese e miste di varie nazionalità).
Degli 810.000 militari italiani catturati dai tedeschi, 94.000 optarono alla cattura, per coerenza od opportunismo, come combattenti (14.000) o ausiliari (80.000). Dei 716.000 IMI restanti, durante l'internamento, 43.000 optarono nei Lager come combattenti (nei primi 8 mesi) e 60.000 (in tutto l'internamento) come ausiliari (nei Bti di lavoratori militarizzati, assegnati in prevalenza alla Luftwaffe) in alternativa alla "civilizzazione". I Bti, un centinaio e particolarmente del Genio, costituiti da reparti già esistenti o di formazione, avevano una forza di 500/1.000 elementi coordinati da sottufficiali (raramente da ufficiali) italiani agli ordini di un maresciallo tedesco.
Le disposizioni iniziali dell'OKW (Ober Kommando Wehrmacht, a stretto contatto col Fuhrer) prevedevano l'eliminazione sul campo dei militari italiani resistenti con le armi, l'internamento (IMI) dei non resistenti e lo "status" di prigionieri di guerra senza tutele (KGF) per i resistenti catturati senz'armi e considerati come disertori badogliani. I KGF erano inquadrati in battaglioni (Bti) anche misti o affiancati con Bti di ausiliari volontari, al servizio diretto della Wehrmacht, nelle retrovie del Fronte Orientale e in quelle, indefinite, del Fronte Balcanico; non dovevano operare nei territori del Reich nè avere contatti con gli IMI e con la popolazione tedesca. I KGF furono al massimo 21.000 e provenivano dalla difesa di Roma, dalla Francia e soprattutto dalla Grecia (isole Ionie, Egee, etc.) e dai Balcani. Nei KGP furono anche inquadrati 2.200 ex partigiani italiani dei Balcani, catturati senz'armi e considerati disertori. Lo "status" dei KGF italiani era mal definito, figurando nelle statistiche, anche per propaganda, come KGF, IMI, "ausiliari" della RSI a disposizione dei tedeschi o direttamente "ausiliari" delle FF.AA. germaniche. E come "ausiliari" e collaboratori li considerarono i russi che, anziché liberarli come gli IMI, ne deportarono 12.200 in Bielorussia e in Siberia, in seconda prigionia (con 1.150 deceduti), rimpatriandoli con un anno di ritardo coi sopravvissuti dell'ARMIR (coi quali però non ebbero contatti) e magari indottrinati.
I lavoratori IMI, internati nel Reich e nei territori controllati, in 284 Lager e dipendenze, di transito, smistamento o detenzione (una novantina nel Reich e in Polonia, di cui un quarto con ufficiali), furono inizialmente 716.000

ridottisi, nel corso della prigionia, di 103.000 unità per "opzioni" militari: 42.000 combattenti (19.000 nelle SS, 23.000 con la RSI) e 61.000 ausiliari lavoratori, in prevalenza per la Luftwaffe.
Altre riduzioni si ebbero per decessi (51.000), deportazioni in KZ (3.000), per lavoro civile volontario o inquadramenti nei Bau-Btl militarizzati (fino a 100.000 uomini, 60.000 a fine 1944 nei Balcani), ridottisi a 28.000, nel Reich, a fine guerra. La storia del lavoro degli IMI si svolge in due fasi.
1 - Dalla "cattura" all'agosto 1944 - Forza lavoro disponibile iniziale 716.000 uomini, ridotti al 1 luglio 1944, dopo opzioni e decessi, a 588.000 IMI (di cui 499.000 nel Reich, compresi 19.000 ufficiali). La truppa IMI, come i prigionieri di guerra, fu obbligata a lavorare, in condizioni vietate dalle Convenzioni internazionali, sotto diretto controllo delle FF.AA. germaniche nei Bti, o presso terzi, come manovalanza, edili, ferrovieri, minatori, contadini. La retribuzione era marginale, da O a 20 Lager-Mark/giorno, secondo rendimenti e multe. Gli Ufficiali non erano obbligati, ma pressati a lavorare: 2.300 si ingaggeranno come lavoratori volontari, ma 463 verranno coatti (374 nello Straflager-Gestapo di Colonia).

Il loro comportamento

Sottoposti sin dal momento della cattura a pressioni e minacce e tormentati da una violenta, pressante e intimidatoria campagna propagandistica per sottoscrivere l'adesione alla repubblica sociale o all'inquadramento in formazioni militari delle SS, prestando giuramento di fedeltà a Mussolini o ad Hitler, la grande maggioranza dei militari italiani internati oppose un netto NO alle intimidazioni, rimase fedele al giuramento prestato alle Istituzioni (al momento identificate nella persona del re) ed alla Patria. Ne subirono le conseguenze : peggioramento del trattamento materiale e psicologico; ma resistettero, dimostrando forza, coraggio, coerenza, amor di patria, senso della libertà e della democrazia. Contribuirono al riscatto morale dell'Esercito.

Gli IMI diventano "civili"

Dall'agosto 1944 alla "liberazione" - Gli accordi Mussolini-Hitler del 20 luglio 1944, comunicati il 2 agosto, prevedevano la smilitarizzazione abusiva dei militari italiani (che si consideravano prigionieri di guerra di un altro esercito) e la loro civilizzazione d'autorità. I renitenti subiranno violenze, verranno dismessi d'autorità dai Lager (dopo il 1° settembre 1944) e costretti a presentarsi agli uffici di collocamento per ottenere il lavoro e la tessera annonaria per poter mangiare. L'accattonaggio era punito con la deportazione ai lavori forzati. Il 20 agosto 1944, in molti Lager viene celebrata la "Festa dell'apertura dei cancelli", ma per ragioni tecniche e per la resistenza degli IMI, gli ingaggi si protrarranno fino al marzo 1945. Esauriti i volontari, inizieranno le precettazioni anche degli ufficiali (2.300 a Wietzendorf). A fine guerra a Wietzendorf verranno liberati 4.000 ufficiali IMI, già depennati dagli archivi WAST, ma che non si fece in tempo ad avviare al lavoro. In questo periodo, di fronte al lavoro, gli IMI si distinguono in:

ausiliari lavoratori, nei Bti, in alternativa alla "civilizzazione". Con quelli del I' periodo a fine guerra saranno 6 I. 000;

lavoratori volontari liberi, impegnatisi per fame e depressione, con rinuncia alla fuga (prerogativa dei prigionieri). Molti, allo stremo delle forze, se non ci fosse stata la civilizzazione non avrebbero retto un secondo inverno nei reticolati e la propaganda fascista si farà vanto del loro provvidenziale salvataggio!
lavoratori precettati liberi e finti precettati (volontari sostituenti precettati per crearsi un alibi), trattati come i volontaria
coatti per lo più irriducibili renitenti al lavoro, punibili col lavoro duro, sotto scorta annata, in KZ o Strafiager; o internati restanti nel Lager, in attesa di precettazione, ufficiali superiori, anziani inabili, sanitari, cappellani e ordinanze.
Gli ex IMI "civilizzati", a fine guerra saranno 495.000, per 2/3 volontari (per fame o depressione!) con firma di impegno e per 1/3 precettati. Tra i lavoratori liberi figurano 8.050 ufficiali di cui 5.400 volontari, 2.300 precettati e 358 coatti in Strafiager (Muhiberg e altri), più 2.300 ex IMI e militari deportati in K.Z dall'Italia. I deceduti sono circa 10.000. 1 civilizzati, al rilascio dal Lager, ricevevano in marchi gli eventuali accrediti precedentemente maturati e burocraticamente registrati, che potevano aggirarsi, complessivamente, in poco o nulla per la truppa e sui I. 1 50 marchi per un sottotenente, fino a 2.1 00 per un tenente colonnello. Essi godevano, inoltre, di una illusoria semilibertà di movimento e di orario, ricevevano un salario mensile di 120 (max 180) marchi al mese, ma dovevano pagarsi tutto: vitto, integrazioni alimentari, sigarette, alloggio (magari nell'ex Lager coi cancelli aperti e il piantone tedesco), vestiario, lavanderia, riuscendo difficilmente a risparmiare e a mandar soldi a casa. Alla liberazione, la Wehrrnacht aveva ancora in forza 28.000 lavoratori dei Bti e 14.000 IMI (8.000 ufficiali in attesa di precettazione al lavoro, ufficiali superiori e anziani, inabili nei lazzaretti, un migliaio di ordinanze e un migliaio di sanitari). Rimpatriarono 560.000 ex-IMI (lavoratori e non), ma tra loro si mimetizzarono 40.000 civili e collaboratori, non identificati dal Ministero ma dai conteggi. Gli schiavi non sono tutti uguali e alcuni sono più schiavi di altri. 1 numeri non hanno anima, ma in quelli degli "schiavi di Hitler" c'è tutto il dolore di una umanità impotente e sopraffatta!

2 Cronologia degli avvenimenti

10 giugno 1940	L'Italia, alleata della Germania nazista, entra in guerra contro Francia e Gran Bretagna.
28 ottobre 1940	L'Italia attacca la Grecia.
22 giugno 1941	I tedeschi attaccano l'URSS 11 dicembre 1941 USA. Le operazioni militari, nel periodo 1940-1943, si sono svolte sfavorevolmente per l'Italia su tutti i fronti.
10 luglio 1943	Gli Alleati sbarcano in Sicilia e iniziano l'avanzata nella penisola italiana contro le forze italo-tedesche.
25 luglio 1943	Cade il regime fascista. Mussolini è destituito e arrestato. Diventa Capo del Governo il Maresciallo Badoglio. Nel periodo 25 luglio - 8 settembre 1943 Badoglio, che aveva dichiarato "la guerra continua", conduce invece trattative segrete per la resa agli Alleati. Non predispone misure militari per fronteggiare un'immaginabile reazione nazista. I tedeschi, al contario, mettono a punto il piano "ACHSE" per il disarmo dell'Esercito italiano e fanno affllluire ingenti forze in Italia e nei Balcani.
8 settembre 1943	Badoglio annuncia, all'improvviso, l'Armistizio con gli Alleati sottoscritto dall'Italia. Si scatena subito dopo la reazione tedesca, viene eseguito il piano ACHSE. Gli italiani sono colti alla sprovvista e sono impreparati. Alla data dell'8 settembre 1943, le truppe italiane che si trovavano schierate nei diversi fronti erano :

Area	**uomini**
Italia centro-settentrionale	415.682
Francia (Corsica, territorio ad est del Rodano	58.722
Italia centro-meridionale	162.342
Grecia e nelle Isole dell'Egeo	265.000
Balcani (Albania, Montenegro, Kosovo, tratti della Dalmazia e Slovenia)	164.986
2.1.1.1.1 Totale uomini	1.006.780

I tedeschi chiedono, minacciando, la cessione delle armi e promettono (falsa promessa) il rimpatrio dei militari.
Molti Comandi italiani, privi di ordini o in possesso di ordini ambigui e comunque tardivamente pervenuti, si piegano alla richiesta e impartiscono gli ordini relativi. Vari reparti dipendenti, anche di elevato livello organizzativo, non eseguono tali ordini e ingaggiano combattimenti con le forze germaniche, che, più consistenti, meglio armate e organizzate, hanno il sopravvento.
Gl'italiani sono costretti alla resa. Si scatena a questo punto la vendetta nazista, che si traduce in azioni di rappresaglia contro gl'italiani "traditori" e "banditi".
Per ordine del Fuhrer costoro debbono essere puniti con la fucilazione. E' quello che avviene, particolarmente nei primi giorni di lotta tra settembre e ottobre 1943. Tanti sono gli eccidi, i più noti tra i quali :

- a Cefalonia, ove, al termine dei combattimenti e dopo la resa, vengono fucilati 5170 uomini (155 ufficiali e 4672 tra sottufficiali e truppa) della Divisione Acqui;
- nell'isola di Coo (Egeo) : fucilati 114 ufficiali del 10 Rgt. Fanteria;
- a Spalato (Dalmazia), fucilati 3 generali e 46 altri ufficiali, comandante compreso del Comando Divisione Perugia.

13 settembre 1943 — I tedeschi liberano Mussolini; si ricostituisce il partito fascista

20 settembre 1943 — Nasce, sotto Mussolini, e per volere nazista, la Repubblica Sociale Italiana di Salò (sul lago di Garda).
Due sono gli Stati italiani, contrapposti l'un l'altro : quello legittimo a Sud e quello, creato, diretto e controllato dai nazisti a nord.
Repubblica Sociale e tedeschi sviluppano una campagna per l'adesione al ricostituito Stato fascista e alla continuazione della guerra a fianco dei tedeschi, al fine di costituire unità combattenti.
Molto bassa la percentuale delle adesioni tra i militari italiani catturati dai tedeschi.
Si accendono molti combattimenti tra truppe italiane e germaniche. Il sopravvento è tedesco. I tedeschi si macchiano di numerosi crimini. Ha inizio la lotta partigiana.
I militari italiani catturati sono dichiarati INTERNATI MILITARI ed avviati coattivamente al lavoro.

3 “Memoria, Responsabilità e Futuro”

Fatti e antefatti

La Repubblica Federale di Germania, d'intesa con un gruppo d'imprese tedesche - riconosciute le responsabilità naziste - ha predisposto un programma di indennizzo a favore dei cittadini di quei Paesi che, durante il regime nazista, sono stati deportati nei Lager siti in territorio tedesco o occupato da forze germaniche ed avviati al lavoro forzato, subendo trattamenti disumani. Come si ricorderà, gli italiani incontrarono l'inimicizia tedesca dopo l'armistizio dell'8 Settembre per cui il Paese da alleato fu militarmente occupato.

Secondo un preciso piano germanico, le forze armate italiane vennero disarmate ed i loro effettivi furono utilizzati per le attività produttive belliche del regima nazista, insieme alle migliaia di Civili rastrellati in Italia.

In particolare, i militari italiani furono fatti prigionieri ed inviati ai campi di concentramento per essere avviati ai lavori forzati. Si badi bene, fin dall'8 settembre 1943, la condizione non fu di prigioniero di guerra in quanto non vi era in atto una guerra tra la Germania e l'Italia, ma semplicemente di prigioniero e con ciò sottratti ai benefici della Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra.

Tale aspetto venne subito chiarito nel settembre 1943, quando, su ordine di Hitler, furono denominati Internati Militari Italiani (IMI), attribuendo loro uno status che, sottraendoli alla tutela delle convenzioni internazionali, dava massima libertà operativa alle autorità naziste.

Ad Agosto 1944, in seguito a un accordo tra Hitler e Mussolini, gli IMI furono considerati lavoratori civili senza che, nella sostanza, le loro condizioni di lavoratori forzati e gratuiti venisse modificata fino alla liberazione del 1945.

Ricordiamo che oltre cinquantamila italiani sono deceduti in Germania in soli 20 mesi a seguito delle condizioni in cui si trovarono costretti.

Si tenga presente che la legge tedesca che ha istituito l'indennizzo, esclude da tale beneficio i prigionieri di guerra in quanto la Convenzione di Ginevra a cui sono soggetti riconosce alla potenza detentrice la facoltà di far lavorare i prigionieri, ad esclusione degli ufficiali, in attività connesse alla produzione bellica.

Al momento (febbraio 2001) le autorità competenti tedesche non hanno ancora chiarito se l'indennizzo sarà riconosciuto agli ex IMI. Riteniamo opportuno inoltrare egualmente la domanda per non perdere il diritto alla richiesta dell' indennizzo. A questo riguardo è bene che gli ex IMI compilino le pagine SLA3 "lavoro in condizioni di schiavitù" e FLA4 "lavoro forzato". Le indicazioni sul modello in esame, per quanto riguarda gli ex IMI, tengono presente il contenuto di questa premessa.

La legge

La legge della Repubblica Federale Tedesca del 12 agosto 2000 istituisce la Fondazione "Memoria, responsabilità e futuro", con lo scopo di onorare la memoria, indennizzare il lavoro coatto estorto dalla Germania nazista, chiudere col passato.
Più concretamente, essa nasce dalla necessità per le imprese e lo stato tedesco di evitare gli esiti di una serie di cause collettive intentate dalle organizzazioni ebraiche davanti ai tribunali americani.
Attraverso la legge, che ha dato anche l'opportunità alla Germania di aprire crediti verso i paesi dell'ex Unione Sovietica e che ha goduto fortemente della mediazione americana, le imprese e la società tedesche cercano "definitivamente" di fare i conti con il passato, attraverso una transazione, di "..coprire con un coperchio tombale le responsabilità del nazismo", come dice Ricciotti Lazzero.
Con questo dispositivo la Germania di oggi, le sue imprese, il suo apparato produttivo, intendono saldare il debito contratto dalla Germania nazista nei confronti di tutti coloro che aveva espropriato di diritti e, dopo aver degradato al ruolo di "diversi", perseguitato come nemici del Reich.
Quello che si vuole indennizzare con questa legge è il furto di vita e di lavoro perpetrato ai danni dei popoli d'Europa.
In questa legge vediamo dunque la possibilità di un riconoscimento prezioso per la costruzione di un'Europa che si fondi su principi condivisi: il riconoscimento del principio per cui il lavoro estorto con la violenza va combattuto in nome del diritto e debba essere risarcito.
La legge è stata comunque concepita per gli ebrei e per i paesi dell'est. Ai paesi occidentali, fra i quali l'Italia, va solo il 5% degli stanziamenti.
Dentro la valutazione superficiale della scarsa incidenza dei lavoratori coatti occidentali, sta tutta la specificità del caso italiano.

Il lavoro coatto degli italiani nella Germania nazista.

Oltre seicentomila si valuta siano stati gli italiani deportati come schiavi e internati nei lager tedeschi per essere utilizzati come coatti senza diritti e a basso costo nella produzione di guerra, per sostituire (con ben altro "status") la manodopera tedesca mandata al fronte.
Vissero un vero e proprio inferno in terra, inghiottiti da una spirale in cui precipitarono la Germania nazista e i suoi milioni di schiavi, un inferno fatto di lavoro, disciplina, fame, malattie, desolazione, bombardamenti, morte.
Tragiche furono le condizioni in cui si trovarono i civili, strappati improvvisamente alla vita quotidiana per essere scaraventati in una realtà ostile, mandati a consumarsi fino alla morte se ritenuti pericolosi per il Reich.

Altrettanto drammatiche, quelle delle centinaia di migliaia di militari italiani "traditi, disprezzati, dimenticati" come li definisce lo storico tedesco Gerhard Schreiber.
Le condizioni di tale detenzione dal punto di vista igienico-alimentare, la durezza dell'internamento, affidato al disprezzo della Wehrmacht e delle Ss, l'intensità dello sfruttamento, favorirono una falcidia per malattie.
Questa fu la storia che accomuna i soldati semplici, anche se ci furono casi in cui la situazione fu più vivibile fino a diventare abitudinaria.
Questo dipese dalla destinazione o dalle diverse esperienze o spostamenti.
Certo, le condizioni per chi finì nelle miniere della Slesia, agli altiforni, nelle gallerie di Dora, a scavare trincee sul fronte orientale o in altri simili luoghi, si collocano all'interno del sistema concentrazionario nazista fra le più dure, scandite dai ritmi di lavoro massacrante, dalle marce forzate, dalla violenza gratuita, dalla rigidità della disciplina, dalla sistematica offesa alla dignità umana.
Come dice Alessandro Natta nel suo lavoro biografico "…il confine tra la prigionia e la deportazione come premessa dell'annientamento fisico del nemico, vero o presunto, divenne sempre più labile e arbitrario".
La condizione di questi veri e propri schiavi privati di diritti mutò solo nell'estate del 1944, quando per opportunità politica e per garantire una maggior partecipazione, il loro status venne mutato in quello di lavoratori civili.
Ci fu chi rifiutò il nuovo inquadramento, che alla fine venne imposto di diritto.
Il miglioramento delle condizioni generali della detenzione che venne affidata anche alle autorità locali, la concessione di permessi, qualche possibilità economica, non cancellano la realtà del lavoro forzato, l'impossibilità di uscire dalla Germania, il peggioramento delle condizioni generali della guerra.
Questo vero e proprio calvario non ha niente a che vedere con la definizione di "prigioniero di guerra" contemplata dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
La dignità opposta al "nemico", il rifiuto delle lusinghe, la capacità di ricreare la comunità e il senso della nazione in una situazione così difficile, il boicottaggio alla produzione nazista testimoniano dell'altra Resistenza, alla guerra e al nazifascismo fatta dagli Imi.
Noi crediamo che per non offendere il senso d'Europa e la dignità degli individui, la Germania debba riconoscere il furto di vita e di lavoro ai danni degli Internati Militari italiani: gli Imi non furono prigionieri di guerra: nè davanti ai documenti storici, né tanto meno nelle condizioni della detenzione.
L'offesa all'idea d'Europa, alla dignità degli individui viene dall'Austria che non risarcirà gli Imi in base alla speciosa motivazione, che "…è senza importanza che i prigionieri di guerra siano stati catalogati come tali ovvero come nel caso degli IMI- non lo siano stati per ragioni contrarie al diritto internazionale". Ancor più grave è "Tanto meno ha importanza la decisione del regime nazista di non rendere liberi i prigionieri di guerra (italiani), ma di mutare il loro status in quello di lavoratori civili". Dispiace dover osservare che, ad oltre mezzo secolo dalle tragiche esperienze di quell'immane tragedia che fu provocata dal nazismo, il sistema legislativo di paesi che si fondano su principi democratici sostanzialmente avallano e legittimano le aberranti e disumane decisioni di un governo che certamente democratico non era.

Ci chiediamo seriamente come su premesse di questo genere si possa costruire una memoria condivisa tra i popoli, una prospettiva di reale rispetto della memoria stessa.

La legge. Limiti e critiche

Abbiamo criticato l'impianto della legge tedesca che vuole voltare pagina, ma esclude i deceduti prima del febbraio '99, nell'ennesima logica decimatoria che favorisce i più forti, ma che offende la memoria dei morti di stenti, fame, malattie, violenze.
I limiti della legge sono anche nel non individuare con chiarezza le differenze tra lavoro forzato e schiavistico, nel considerare il lavoro prestato in agricoltura come "genericamente" più sopportabile.
Soprattutto grave ci appare giocare l'idea d'Europa e di una memoria condivisa con ambiguità, presunzione, spirito burocratico e mercantile, superficialità.

Il ruolo dello IOM

Lo Iom, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è stata delegata dalla Fondazione a trattare l’indennizzo verso i paesi occidentali.
Il modulo predisposto dallo Iom si presenta tuttavia complesso e difficile da compilare. Abbiamo mosso le nostre critiche, ma questo non è stato sufficiente. La verifica dei dati del modulo avverrà anche attraverso l'elettronica. Sarà dunque importante compilare con chiarezza la scheda.

Documenti

Troviamo vergognoso che l'offeso debba dimostrare l'offesa quando tutte le prove contro la Germania sono nei suoi stessi archivi. Umiliante costringere le persone a pellegrinaggi negli archivi italiani, a sottoporsi a procedure burocratiche, a nuovi ennesimi interrogatori. In questo senso è legittimo chiedere che sia la Germania a dimostrare di non aver deportato milioni di individui per costringerli al lavoro forzato.
L'International Tracing Service di Bad Arolsen, in Germania, conserva molti elenchi provenienti dai lager della Germania nazista. Verrà consultato dallo Iom nella ricerca. Purtroppo Bad Arolsen non contiene gli elenchi di tutti i lager tedeschi che furono veramente un numero impressionante.
Soprattutto, non raccoglie tutti gli elenchi dei campi dove furono internati gli IMI. E' per questo che chiediamo di segnalare sul modulo la richiesta di consultare altri archivi tedeschi più adatti alla specificità italiana , archivi che la legge si dice disposta a rendere accessibili.

4 Accordi internazionali riguardanti gli italiani deportati nei lager nazisti

L’accordo Mussolini-Hitler 20 luglio 1944

Promemoria consegnato dal Duce al Fiihrer il 20 luglio 1944, riguardante l'accordo per la trasformazione degli Internati Militari Italiani in lavoratori civili.

La situazione italiana non ha consentito in questi ultimi mesi di dare alla Germania l'atteso contributo di mano d'opera ch'era stato previsto.

Qualche mese fa il Maresciallo Kesselring ha assorbito circa 70.000 unità lavorative italiane, mentre 60.000 sono state date al Maresciallo dell'Aria Von Richthofen.

Successivamente è stato richiesto al Governo della Repubblica Sociale un contributo di quasi un milione di unità lavorative.
Allo stato attuale delle cose è impossibile aderire a tale richiesta:

1) a causa della sensibile diminuzione del territorio nazionale;
2) per la demoralizzazione che si è prodotta presso tutte le classi sociali italiane, in seguito alla caduta di Roma e alla successiva avanzata nel territorio italiano delle forze angloamericane.

Tale stato d'animo aggiunto al fatto che recentemente sono rientrati dalla Germania degli ammalati provenienti dai campi d'internamento, ridotti in pietose condizioni fisiche, ha determinato una forma di avversione al reclutamento in Germania per ragioni lavorative. Mentre perciò da parte degli organi della Repubblica Italiana vivissimo è il desiderio di contribuire allo sforzo produttivo della Germania, difficile appare il reclutamento della mano d'opera italiana.

Stando così le cose, è mio dovere di proporre:

1) che il potenziale lavorativo degli internati militari italiani venga sfruttato in pieno per il processo di produzione germanica: per raggiungere questo deve essere migliorata la loro situazione materiale.
2) sarebbe opportuno avviare la parte rurale degli internati ai lavori agricoli...
3) gl'internati dovrebbero essere selezionati a seconda delle loro capacità di rendimento professionale e manuale ... ;

4) a parte degli internati aderenti potrebbe essere permesso l'inquadramento in vere e proprie categorie militari... Potrebbe in tal modo venir attuata una parte del programma del maresciallo Goering circa lo impiego nella Lutwaffe germanica;
5) Da quanto precede viene esclusa da parte italiana qualsiasi richiesta di rimpatrio in Italia, in quanto anche io sono convinto che sarebbe nocivo reintegrare nella madrepatria degli elementi, che, a causa delle loro determinate condizioni morali, potrebbero facilmente passare al campo avversario.

Una soluzione del problema degli internati militari nel senso sopraesposto costituirebbe da un lato un apporto di alcune centinaia di migliaia di forze lavorative all'industria e all'agricoltura germaniche e, dall'altro, avrebbe per conseguenza un notevolissimo alleggerimento della situazione politica interna della RSI.
Il risolvimento di questo problema in uno con la battaglia che si sta dando al banditismo partigiano in Italia, rappresenterebbe senza dubbio un contributo decisivo per il ripristino e il rafforzamento del Governo Fascista.

F.to Mussolini

Legge 6 febbraio 1963, n. 404

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 404.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui all'articolo 1 della legge stessa.

Le norme di cui al precedente comma dovranno ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:

1) la ripartizione sarà limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia;

2) l'indennizzo sarà ragguagliato alla durata del l'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima;

3) l'indennizzo sarà liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentito il parere di un'apposita Commissione parlamentare, della quale saranno chiamati a far parte cinque membri per ciascuno dei due rami del Parlamento, designati dai rispettivi Presidenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste (Bonn, 2 giugno 1961).

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(1) La Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica Italiana 40 milioni di DM a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di perse-

cuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonchè a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni.

(2) Il modo di utilizzare tale somma a favore delle categorie suindicate è rimesso alla valutazione del Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania metterà a disposizione della Repubblica Italiana la somma di cui sopra un mese dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 3

Con il pagamento di cui all'articolo 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti oggetto del presente Accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

Articolo 4

Il presente Accordo si applicherà anche al Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, non rimetta al Governo della Repubblica Italiana una dichiarazione contraria.

Articolo 5

(1) Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile.

(2) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari — dopo presentazione dei loro pieni poteri trovati in dovuta forma — hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in 4 originali — 2 in lingua italiana e 2 in lingua tedesca — l'uno e l'altro testo facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
QUARONI

Per la Repubblica Federale Tedesca
CARSTENS WESTRICK

DER STAATSSEKRETÄR
DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Bonn, den 2. Juni 1961

Herr Botschafter!

Gemäss Artikel 3 des Vertrages über Leistungen zugunsten italienischer Staatsangehöriger, die von nationalsozialistischen Verfolgungsmassnahmen betroffen worden sind, sind alle Fragen, die den Gegenstand dieses Vertrages bilden, unbeschadet etwaiger Ansprüche italienischer Staatsangehöriger auf Grund der deutschen Wiedergutmachungsgesetze, abschliessend geregelt.

Ich beehre mich, Ihnen hierzu mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland in Anbetracht des besonderen Charakters der Ansprüche auf Wiedergutmachung der durch nationalsozialistische Verfolgungsmassnahmen verursachten Schädigungen in Bezug auf die Ansprüche italienischer Staatsangehöriger, die unter das Bundesentschadigungsgesetz (BEG) in der Fassung vom 29. Juni 1956 und das Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) vom 19. Juli 1957 fallen, folgende Regelung treffen wird:

1. *a*) In einem besonderen Verfahren sollen die von italienischen Staatsangehörigen nach dem Bundesentschadigungsgesetz gestellten Anträge, die von den deutschen Entschadigungsbehörden in Anbetracht der Bestimmung des Artikels 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages vom 10. Februar 1947 abgewiesen würden, nach Massgabe der Bestimmungen des Bundesentschadigungsgesetzes behandelt werden, ohne dass hierbei die Einwendungen aus Artikel 77 Abs. 4 des genannten Friedensvertrages erhoben werden sollen.

b) Auch sofern derartige Anträge auf Grund des Artikels 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages rechtskräftig abgelehnt worden sind, werden sie nach Massgabe des vorstehenden Absatzes *a*) neu behandelt werden.

c) Sind derartige Anträge nach dem Bundesentschädigungsgesetz nicht innerhalb der Anmeldefrist dieses Gesetzes gestellt worden, so können sie noch innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages zur Behandlung in dem vorerwähnten besonderen Verfahren eingebracht werden.

2. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat bereits Vorsorge getroffen, dass gegen Ansprüche italienischer Staatsangehöriger, die unter das Bundesrückerstattungsgesetz fallen, die Einwendungen aus Artikel 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages nicht erhoben werden sollen. Sie wird sicherstellen, dass derartige Anträge italienischer Staatsangehöriger, die auf Grund des Artikels 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages rechtskräftig abgewiesen wurden, neu behandelt werden.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

CARSTENS

Seiner Exzellenz
dem Italienischen Botschafter
Herrn Dr. Pietro QUARONI

AMBASCIATA D'ITALIA

Bonn, 2 giugno 1961

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna, che in traduzione ha il seguente tenore:

« In conformità dell'art. 3 dell'Accordo sugli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, tutte le questioni che formano oggetto di tale Accordo sono regolate definitivamente, senza pregiudizio per eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

Ho l'onore di informarla a tale proposito che il Governo della Repubblica Federale di Germania, dato il carattere speciale delle pretese di risarcimento da parte di cittadini italiani per danni causati dalle misure di persecuzione nazionalsocialiste, disporrà il seguente regolamento per le pretese di cittadini italiani, regolate

dalla legge federale per gli indennizzi (BEG) nel testo del 29 giugno 1956 e dalla legge federale per le restituzioni (BRÜG) del 19 luglio 1957:

1. *a*) le richieste avanzate da cittadini italiani in conformità della legge federale per gli indennizzi, le quali venissero respinte dalle autorità tedesche preposte all'indennizzo sulla base della disposizione dello art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano del 10 febbraio 1947, formeranno oggetto di una procedura speciale, in conformità delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, senza che sia sollevata l'obiezione di cui all'art. 77 par. 4 del detto Trattato di pace.

b) anche se richieste siffatte fossero state già respinte definitivamente sulla base dell'art. 77 par. 1 del Trattato di pace italiano, esse saranno nuovamente prese in esame in conformità delle disposizioni del precedente capoverso *a*);

c) se, in conformità delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, tali richieste non fossero state presentate entro la scadenza prevista da tale legge, esse potranno essere nuovamente presentate entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per essere prese in esame secondo la procedura speciale di cui sopra.

2. Il Governo della Repubblica Federale ha già preso provvedimenti perchè nei confronti delle richieste di cittadini italiani, che cadono sotto il disposto della legge federale per le restituzioni (BRÜG), non vengano sollevate le obiezioni fondate sull'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano. Esso provvederà a che richieste del genere, da parte di cittadini italiani, già respinte in modo definitivo sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano, siano nuovamente prese in esame ».

Il Governo della Repubblica Italiana esprime il suo apprezzamento per il regolamento cui si è impegnato il Governo della Repubblica Federale di Germania e si dichiara d'accordo con esso.

Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

QUARONI

S. E. il Segretario di Stato
dell'Auswärtiges Amt
Prof. Dr. Karl CARSTENS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Gazzetta Ufficiale n. 234



12-8-1963 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 214 4063

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

Il 30 luglio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 6 febbraio 1963, n. 404, è stato effettuato in Roma lo cambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

In conformità al disposto dell'art. 5 il suddetto Accordo entrato in vigore il 31 luglio 1963.

(7320)

Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario, 26 giugno 1963

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über die Regelung gewisser vermögensrechtlicher, wirtschaftlicher und finanzieller Fragen

Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

und

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK

im Geiste der zwischen den beiden Ländern bestehenden herzlichen Freundschaft

haben folgendes vereinbart:

TEIL I

Wirtschaftliche Fragen

Artikel 1

(1) Die Bundesrepublik Deutschland zahlt an die Italienische Republik zur Erledigung schwebender wirtschaftlicher Fragen einen Betrag von 40 Millionen Deutsche Mark.

(2) Dieser Betrag wird in zwei Raten von je 20 Millionen Deutsche Mark gezahlt, von denen die erste Rate einen Monat und die zweite Rate ein Jahr nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens auf das bei der Banca Nazionale del Lavoro zu eröffnende Konto des italienischen Schatzministeriums überwiesen wird.

Artikel 2

(1) Die italienische Regierung erklärt, daß alle Ansprüche und Forderungen der Italienischen Republik oder von italienischen natürlichen oder juristischen Personen, die gegen die Bundesrepublik Deutschland oder gegen deutsche natürliche oder juristische Personen noch schweben, erledigt sind, soweit sie auf Rechte und Tatbestände zurückgehen, die in der Zeit vom 1. September 1939 bis 8. Mai 1945 entstanden sind.

(2) Die italienische Regierung wird die Bundesrepublik Deutschland und die deutschen natürlichen oder juristischen Personen wegen jeder eventuellen gerichtlichen oder jeder sonstigen Inanspruchnahme seitens italienischer natürlicher oder juristischer Personen in bezug auf die oben genannten Ansprüche und Forderungen schadlos halten.

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

e

LA REPUBBLICA ITALIANA

nello spirito della cordiale amicizia esistente fra i due Paesi

hanno convenuto quanto appresso:

PARTE I

Questioni economiche

Articolo 1

(1) La Repubblica Federale di Germania versa alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.

(2) Questa somma sarà trasferita su un conto, da aprirsi al nome del Ministero del Tesoro italiano presso la Banca Nazionale del Lavoro, in due rate ciascuna di 20 milioni di marchi tedeschi; la prima rata sarà versata un mese e la seconda rata un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 2

(1) Il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1o settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

(2) Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.

Deutschland, wie sie auf Anordnung der Besatzungsbehörden in Rastatt, Hamburg, Düsseldorf oder etwa in anderen Städten errichtet worden sind.

(2) Hinsichtlich dieser Konten werden die italienischen Berechtigten in der gleichen Weise behandelt wie die Staatsangehörigen der anderen Staaten, mit denen hierüber eine Regelung getroffen worden ist.

tualmente di altre città, a favore di ex-prigionieri di guerra, deportati e operai stranieri nella Repubblica Federale di Germania.

(2) Per detti conti gli aventi diritto italiani godranno dello stesso trattamento concesso ai cittadini dei Paesi con i quali è stato raggiunto un accordo in materia.

TEIL II

Freigabe deutscher Vermögenswerte in Italien

Artikel 5

(1) Deutsche Vermögenswerte in Italien werden zum Zweck der Liquidation nicht mehr erfaßt und nicht mehr veräußert.

(2) Die italienischen Sonderbestimmungen hinsichtlich der Beschlagnahme und Liquidierung deutscher Vermögenswerte werden aufgehoben.

Artikel 6

(1) Die beschlagnahmten, aber noch nicht liquidierten Vermögenswerte werden den Berechtigten zurückgegeben. Als noch nicht liquidiert gelten auch diejenigen Vermögenswerte, für die zwar vor dem 29. März 1957 die Liquidation angeordnet, jedoch noch nicht oder nicht vollständig durchgeführt worden ist.

(2) Für die Verwaltung der beschlagnahmten Vermögenswerte und für die Durchführung des Freigabeverfahrens werden Gebühren oder sonstige Kosten den Berechtigten nur soweit in Rechnung gestellt, als sie aus den während der Beschlagnahmezeit aufgelaufenen Erträgnissen der einzelnen Vermögenswerte gedeckt werden können.

(3) Die italienische Regierung wird die Freigaben innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens durchführen.

Artikel 7

Soweit deutsche Vermögenswerte unter der Auflage veräußert worden sind, daß sie nicht an deutsche natürliche oder juristische Personen übertragen werden dürfen, stellt die italienische Regierung die Erwerber von dieser Auflage hiermit frei.

Artikel 8

(1) Die italienische Regierung wird den Berechtigten auf Antrag Erlöse der vor dem 29. März 1957 liquidierten Vermögenswerte erstatten, soweit sich erweist, daß aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen hierzu ein Anlaß gegeben ist.

(2) Die Gesuche um Überprüfung der in Betracht kommenden Fälle sind über die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Rom bei der zuständigen italienischen Behörde innerhalb einer Ausschlußfrist von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Abkommens einzureichen.

(3) Die Verpflichtung der italienischen Regierung gemäß Absatz 1 beschränkt sich auf einen Betrag von insgesamt 300 Millionen Lire. Falls dieser Betrag nicht ausreicht, um allen als begründet anzusehenden Gesuchen voll zu entsprechen, wird die zuständige italienische Behörde im Benehmen mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Rom den Betrag anteilmäßig an die in Betracht kommenden Personen verteilen. Wenn von dem Betrag nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten des Abkommens noch ein Rest verfügbar bleibt, wird dieser der Regierung der Bundesrepublik Deutschland für die Unterstützung hilfsbedürftiger Deutscher in Italien zur Verfügung gestellt.

PARTE II

Dissequestro dei beni tedeschi in Italia

Articolo 5

(1) I beni tedeschi in Italia non saranno più sequestrati o venduti a scopo di liquidazione.

(2) Le disposizioni speciali italiane per il sequestro e la liquidazione dei beni tedeschi sono abrogate.

Articolo 6

(1) I beni tedeschi sequestrati, ma non ancora liquidati, verranno restituiti agli aventi diritto. Sono considerati beni non ancora liquidati anche i beni la cui liquidazione, benchè disposta prima del 29 marzo 1957, non sia stata attuata o portata a compimento.

(2) Gli oneri inerenti all'amministrazione dei beni sequestrati e all'attuazione della procedura di dissequestro verranno addebitati all'avente diritto soltanto nei limiti in cui possano essere coperti dai proventi delle singole gestioni accumulatisi durante il periodo di sequestro.

(3) Il Governo Italiano provvederà al dissequestro entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 7

Per i casi in cui beni tedeschi siano stati venduti a condizione di non essere trasferiti a persone fisiche o giuridiche tedesche, il Governo Italiano libera con il presente Accordo gli acquirenti di tali beni dall'obbligo di osservare detta condizione.

Articolo 8

(1) Il Governo Italiano restituirà a richiesta agli aventi diritto i proventi dei beni liquidati prima del 29 marzo 1957 qualora risulti che tale restituzione sia giustificata da motivi giuridici o di fatto.

(2) La domanda di riesame dei relativi casi dovranno essere presentate all'Amministrazione competente italiana per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Roma entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Accordo.

(3) L'obbligo di rimborso da parte del Governo Italiano di cui al par. 1 è limitato alla somma complessiva di trecento milioni di lire. Ove tale importo non dovesse risultare sufficiente per soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, l'Amministrazione italiana competente si consulterà con l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma per una distribuzione pro-quota dell'importo medesimo tra i vari interessati. Qualora, invece, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo si avesse un residuo disponibile, questo verrà messo a disposizione del Governo della Repubblica Federale di Germania per assistenza a favore di cittadini tedeschi bisognosi in Italia.

tes als Obmann einigen, der von den Regierungen der beiden Vertragsstaaten zu bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, der Obmann innerhalb von drei Monaten zu bestellen, nachdem der eine Vertragsstaat dem anderen mitgeteilt hat, daß er die Streitigkeit einem Schiedsgericht unterbreiten will.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der Präsident die Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, so soll sein Stellvertreter die Ernennungen vornehmen.

(5) Besitzt auch der Stellvertreter des Präsidenten die Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten oder ist auch er verhindert, so soll das im Rang nächstfolgende Mitglied des Gerichtshofes, das nicht die Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten besitzt, die Ernennungen vornehmen.

(6) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seines Mitgliedes sowie seiner Vertretung in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht; die Kosten des Obmannes sowie die sonstigen Kosten werden von den beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann eine andere Kostenregelung treffen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst.

Artikel 26

Die Italienische Republik wird nach Inkrafttreten dieses Abkommens dem Abkommen über deutsche Auslandsschulden vom 27. Februar 1953 beitreten.

Artikel 27

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Italienischen Republik innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Abkommens eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Artikel 28

Dieses Abkommen tritt einen Monat nach dem Tag in Kraft, an dem die Regierungen der beiden Vertragsstaaten einander mitteilen, daß die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind.

GESCHEHEN zu Bonn am 2. Juni 1961 in vier Urschriften, zwei in deutscher und zwei in italienischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

cordo per la scelta del Presidente su una persona appartenente ad un terzo Stato, la quale sarà nominata dai Governi dei due Stati contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi, dopo che uno degli Stati contraenti avrà informato l'altro che desidera sottoporre la controversia ad un Tribunale Arbitrale.

(4) Se i termini menzionati al per. 3 non sono mantenuti, in mancanza di altra intesa, ognuno degli Stati contraenti può pregare il Presidente della Corte delle Comunità Europee, di procedere alle necessarie nomine. Se il Presidente ha la nazionalità di uno dei due Stati contraenti o se è impedito per altra ragione, il suo sostituto procederà alle nomine.

(5) Se anche il sostituto del Presidente ha la nazionalità di uno dei due Stati contraenti oppure se anche egli è impedito, il membro della Corte, successivo in rango, che non abbia la nazionalità di uno dei due Stati contraenti, procederà alle nomine.

(6) Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato contraente sostiene le spese del suo arbitro e quelle risultanti dalla sua rappresentanza nella causa davanti al Tribunale Arbitrale; le spese per il Presidente nonchè le altre spese saranno sopportate in parti uguali dai due Stati contraenti. Il Tribunale Arbitrale può stabilire diversamente circa le spese. Per il resto la procedura è stabilita dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 26

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo la Repubblica Italiana aderirà all'Accordo sui debiti esteri tedeschi del 27 febbraio 1953.

Articolo 27

Il presente Accordo vale anche per il Land Berlino, a meno che entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia al Governo della Repubblica Italiana una comunicazione contraria.

Articolo 28

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo che i Governi dei due Stati contraenti si saranno reciprocamente comunicati l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla rispettiva legislazione interna per l'entrata in vigore dell'Accordo.

FATTO a Bonn il 2 giugno 1961 in quattro copie originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca; i testi nelle due lingue faranno ugualmente fede.

Für die Bundesrepublik Deutschland:
Per la Repubblica Federale di Germania:
Carstens
Westrick

Für die Italienische Republik:
Per la Repubblica Italiana:
P. Quaroni

5 Testo della legge per la costituzione di una fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro”

Preambolo

In riconoscimento che, lo Stato nazista ha inflitto a lavoratori coatti ed in condizioni di schiavitù attraverso deportazione, prigionia, sfruttamento fino all'annientamento da lavoro e altre innumerevoli ulteriori violazioni dei diritto umani una pesante ingiustizia, imprese tedesche che hanno partecipato a questa ingiustizia nazista hanno una responsabilità storica e di questo ne debbono rendere conto, le imprese che hanno aderito all'iniziativa della fondazione dell'economia tedesca si sono riconosciute in questa responsabilità, l'ingiustizia subita e le sofferenze umane che si sono aggiunte non possono essere risarcite neanche attraverso prestazioni finanziarie, la legge arriva troppo tardi per coloro i quali hanno perso la loro vita, quali vittime del regime nazista, o nel frattempo sono deceduti, il Parlamento tedesco si fa carico della responsabilità politica e morale per le vittime del nazionalsocialismo. Vuole mantenere vivo il ricordo anche per le future generazioni delle ingiustizie patite.
Il Parlamento tedesco parte dal presupposto che attraverso questa legge, l'accordo governativo tedesco-americano, cosi come le dichiarazioni collaterali del Governo degli Stati Uniti e la dichiarazione comune di tutte le parti coinvolte nelle trattative, si avrà come conseguenza un soddisfacente grado di certezza del diritto di imprese tedesche e della Repubblica Federale Tedesca specialmente negli Stati Uniti d'America. Il Parlamento tedesco ha approvato, con il parere favorevole della Camera delle Regioni, la seguente legge:

Costituzione e sede

(1) Sotto il nome "Memoria, responsabilità e futuro" viene costituita una fondazione di diritto pubblico, avente capacità giuridica. La fondazione nasce con l'entrata in vigore di questa legge.

(2) La sede della fondazione è Berlino.

Scopo della fondazione

(1) Scopo della fondazione è quello di mettere a disposizione, attraverso organizzazioni partners, fondi di finanziamento per la concessione di prestazioni agli ex-lavoratori forzati ed ai colpiti da altre ingiustizie nel periodo del nazionalsocialismo.
(2) All'interno della fondazione viene costituito un fondo "Memoria e futuro". Il Suo compito permanente consiste nel promuovere, prima di tutto con i mezzi messi a disposizione dalla fondazione a questo destinati, progetti, che servano l'intesa tra i popoli, gli interessi dei sopravvissuti al regime nazionalsocialista, lo scambio di giovani, la giustizia sociale, il ricordo della minaccia attraverso sistemi totalitari, dittature e la collaborazione internazionale nella sfera umanitaria. In ricordo e ad onore delle vittime che non hanno sopravvissuto all'ingiustizia nazionalsocialista devono essere promossi progetti anche in interesse dei loro eredi

Fondatori e patrimonio della fondazione

(1) Fondatori sono gli imprenditori associati nella iniziativa della fondazione dell'economia tedesca ed il Governo Federale.
(2) La fondazione è dotata del seguente patrimonio:

1. cinque miliardi di marchi tedeschi, che gli imprenditori associati nell'iniziativa della fondazione dell'economia tedesca, hanno dichiarato di mettere a disposizione, incluse le prestazioni, che le società assicurative hanno messo o metteranno a disposizione dell'International Commission on Holocaust Era Insurance Claims.
2. cinque miliardi di marchi tedeschi, che il Governo Federale mette a disposizione nell'anno 2000. Il contributo del Governo Federale comprende i contributi delle imprese, nella misura in cui il Governo Federale, da solo o in forma maggioritaria, partecipa a queste.

(3) Una responsabilità sussidiaria da parte dei fondatori non esiste.
(4) La fondazione è autorizzata a ricevere sovvenzioni ria parte di terzi. Si premura di ottenere ulteriori finanziamenti. Tali contributi sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni.
(5) Utili del patrimonio della fondazione ed altre entrate debbono essere utilizzati solo nello spirito dello scopo della fondazione.

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. la Presidenza della Fondazione.

Consiglio di amministrazione

(1) Il consiglio di Amministrazione è formato da 27 membri. Questi sono:

1. il Presidente, che deve essere nominato dal Cancelliere Federale,

2. quattro membri, che debbono essere nominati dalle imprese associate nella iniziativa della fondazione dell'economia tedesca,
3. cinque membri, che debbono essere nominati dalla Camera dei deputati e due dalla Camera delle Regioni,
4. un rappresentante del Ministero Federale delle Finanze,
5. un rappresentante del Ministero degli Esteri,
6. un membro, che deve essere nominato dalla Conference on Jewish Material Claims against Germany,
7. un membro, che deve essere nominato dal Consiglio Centrale tedesco Sinti e Roma, dalla Sinti Allianz Deutschland e.V. e dall'Unione Internazionale Romani,
8. un membro, che deve essere nominato dal Governo di Israele,
9. un membro, che deve essere nominato dal Governo degli Stati Uniti d'America,
10. un membro, che deve essere nominato dal Governo della Repubblica polacca,
11. un membro, che deve essere nominato dal Governo della Federazione russa,
12. un membro, che deve essere nominato dal Governo dell'Ucraina,
13. un membro, che deve essere nominato dal Governo della Bielorussia,
14. un membro, che deve essere nominato dal Governo della Repubblica Ceca,
15. un avvocato, che deve essere nominato dal Governo degli Stati Uniti d'America,
16. un membro, che deve essere nominato dall'Alto Commissariato per i rifugiati politici delle Nazioni Unite,
17. un membro, che deve essere nominato dalla International Organization for Migration come da articolo 9, comma 2, n. 6,
18. un membro, che deve essere nominato dall'Associazione Federale informazione e consulenza per perseguitati dal regime nazista.

L'ente che nomina un membro, può designare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Con una decisione all'unanimità del Consigli di Amministrazione può essere ammessa un'altra composizione del Consiglio di Amministrazione stesso.
(2) La durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni. Nel caso un membro cessi prima del tempo previsto, è possibile nominare un successore per il resto della sua durata in carica. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere richiamati in qualunque momento dall'ente che l'aveva inviato.
(3) Il Consiglio di Amministrazione si dà un regolamento interno.
(4) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se è presente più della metà dei suoi membri. Le sue decisioni vengono prese con maggioranza semplice. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.
(5) Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti i quesiti fondamentali che appartengono alla sfera di competenza della fondazione, in particolare sulla determinazione del bilancio preventivo e consuntivo e sulle individuazioni delle condizioni secondo l'articolo 12, comma 1. Controlla l'attività della presidenza della fondazione.
(6) Su progetti del fondo "Memoria e futuro" decide il Consiglio di Amministrazione su proposta della presidenza della fondazione.
(7) Il Consiglio di Amministrazione emana le linee direttive per l'utilizzo dei mezzi, nel caso questo non sia regolamentato dalla presente legge. Dovrà inoltre provvedere, in particolare, secondo l'articolo 11, comma 1 capoverso 1 e 2 che le organizzazioni partners possano esaudire in maniera equa le legittime richieste.
(8) I componenti del Consiglio di Amministrazione operano a titolo onorifico; spese necessaria vengono rimborsate.

Presidenza della Fondazione

(1) La presidenza della fondazione è composta dal presidente e da altri due membri. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono fare parte contemporaneamente della presidenza.
(2) I membri della presidenza della fondazione sono designati dal Consiglio di Amministrazione.
(3) La presidenza della fondazione cura gli affari correnti della fondazione e mette in atto le delibere del Consiglio di Amministrazione. È responsabile per la ripartizione dei mezzi della fondazione alle organizzazioni partners e per la gestione del fondo "Memoria e futuro". Controlla l'utilizzo economico dei mezzi della fondazione in conformità agli scopi della stessa, in particolare che le organizzazioni partners osservino i principi di questa legge e le linee direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione per l'utilizzo dei mezzi. Essa rappresenta la fondazione in giudizio ed estragiudizialmente.
(4) Ulteriori particolari vengono regolati dallo Statuto.

Statuto

Il Consiglio di Amministrazione delibera uno statuto con una maggioranza di due terzi dei componenti. Nel caso che, entro tre mesi dalla seduta costitutiva del Consiglio di Amministrazione, non venga deliberato uno Statuto, il presidente ne propone uno . che potrà essere approvato a maggioranza semplice. Il Consiglio di Amministrazione può modificare lo statuto con una maggioranza di due terzi.

Sorveglianza, bilancio, revisione dei conti

(1) La fondazione è sottoposta al controllo di legittimità del Ministero Federale delle Finanze, dal secondo periodo in carica al controllo di legittimità del Ministero degli Esteri.
(2) La fondazione, a tempo debito, prima dell'inizio di ogni anno finanziario, deve presentare un bilancio di previsione. Il bilancio preventivo necessita dell'autorizzazione del Ministero Federale delle Finanze.
(3) La fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti federale. Oltre a questo la contabilità, i bilanci ed il conto economico della fondazione sono sottoposti a verifica da parte dell'ufficio Federale sul regolamento di questioni di patrimoni non ancora definiti.

Utilizzo delle risorse della Fondazione

(1) I mezzi assegnati alla fondazione per fini statutari secondo § 2, comma 1 sono destinati alle organizzazioni partners. Essi servono per la concessione di prestazioni una tantum agli aventi diritto in base al §11, così come pure alla copertura di spese materiali e per il personale delle organizzazioni partners. Aventi diritto in base al § 11, comma 1, capoverso 1, oppure capoverso 5 possono ricevere fino a 15000 marchi tedeschi, aventi diritto secondo § 11, comma 1, capoverso 1, numero 2 oppure capoverso 2 possono ricevere fino a 5000 marchi tedeschi. Una prestazione in base al § 11, comma 1, capoverso 1 numero 1 o 2 non esclude una prestazione secondo § 11, comma 1, capoverso 1, numero 3 oppure 4 o 5.
(2) Alle organizzazioni partners sono messi a disposizione, per prestazioni a persone che hanno subìto danni personali secondo § 11, comma 1,

capoverso 1 e2 ed § 11, comma 1, capoverso 2, in quanto destinati al risarcimento di lavoro coatto, compresi 50 milioni di marchi tedeschi derivanti da entrate per interessi, complessivamente 8,1 miliardi di marchi tedeschi. Le somme complessive sono ripartite nei seguenti importi massimi:

1. per l'organizzazione partner competente per la Repubblica di Polonia 1,812 miliardi di marchi tedeschi,
2. per l'organizzazione partner competente per l'Ucraina cosi come per la Repubblica di Moldavia 1,724 miliardi di marchi tedeschi,
3. per l'organizzazione partner competente per la Federazione Russa così come per la Repubblica di Lettonia e Lituania 835 milioni di marchi tedeschi,
4. per l'organizzazione partner competente per la Repubblica di Bielorussia e per la Repubblica di Estonia 694 milioni di marchi tedeschi,
5. per l'organizzazione partner competente per la Repubblica Ceca 423 milioni di marchi tedeschi,
6. per l'organizzazione partner competente (International Organization for Migration) per gli aventi diritto non ebrei al di fuori degli Stati elencati dal n. 1 al n. 5, 800 milioni di marchi tedeschi; questa organizzazione partner deve versare da questo importo, una somma fino a 260 milioni di marchi alla Conference on Jewish Material Claims against Germany,
7. per l'organizzazione partner competente per gli aventi diritto ebrei (Conference on Jewish Material Claims against Germany) al di fuori degli Stati elencati dal n. 1 al n. 5. 1,812 miliardi di marchi tedeschi.
   Le organizzazioni partner devono assegnare, con questi mezzi, le prestazioni previste per tutte le persone che risiedevano al 16 febbraio 1999 nelle rispettive zone di competenza e che a questa data ricadevano su territori di loro specifica competenza. Le organizzazioni partners di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono competenti anche per persone che al 16 febbraio 1999 avevano la loro residenza in altri Stati che erano allora Repubbliche della ex - Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; è rispettivamente competente l'organizzazione partner della zona di competenza dalla quale l'avente diritto venne deportato.

(3) 50 milioni di marchi tedeschi sono destinati al risarcimento di altri danni personali dovuti ad ingiustizia nazista. Le richieste devono essere rivolte alle organizzazioni partners indicate al comma 2. Queste decidono sulla fondatezza e sulla misura dei danni che vengono fatti valere. Sulla misura dell'indennizzo decide la commissione di cui al comma 6, capoverso 2, considerando il rapporto fra il totale dei danni rilevati dall'organizzazione partner ed il totale dei mezzi elencati nel punto 1, tenuto conto del § 11, comma 1, capoverso 5. Le organizzazioni partners possono pregare la commissione nominata al comma 4, di demandare le decisioni secondo il comma 3 ad un arbitro indipendente. I costi dell'arbitrato sono a carico dell'organizzazione partner che non vuole prendere direttamente decisioni secondo il comma 3.

(4) Mezzi della fondazione debbono essere utilizzati per prestazioni in misura di 1 miliardo di marchi tedeschi a chi ha subito danni patrimoniali. Questa somma viene divisa nei seguenti importi massimi:

1. 150 milioni di marchi tedeschi per danni patrimoniali dovuti a persecuzioni ai sensi del § 11, comma 1, capoverso 1, numero 3,
2. 50 milioni di marchi tedeschi per altri danni patrimoniali ai sensi del § 14, comma 1, capoverso 4,
3. 150 milioni di marchi tedeschi per il risarcimento di polizze di assicurazione di imprese assicurative tedesche non pagate oppure ritirate e non rimborsate in altra maniera attraverso la International Commission on Holocaust Era Insurance Claims compresi i costi rispettivi,
4. 300 milioni di marchi tedeschi per scopi sociali a favore di sopravvissuti dell'olocausto attraverso la Conference on Jewish Materia! Claims against Germany; di questi, 24

milioni di marchi tedeschi, vengono assegnati alle organizzazioni partners secondo il comma 2, numero 6 che utilizzeranno gli stessi per scopi sociali alla stessa maniera nei confronti dei perseguitati Sinti e Roma,

5. 350 milioni di marchi tedeschi per il fondo umanitario della International Commission on Holocaust Era Insurance Claims.

(5) Nel caso in cui vengano maturati ulteriori entrate per interessi dai mezzi finanziari messi a disposizione per la fondazione, con eccezione dei finanziamenti per il fondo Futuro, questi verranno assegnati fino a 50 milioni di marchi tedeschi alla International Commission on Holocaust Era Insurance Claims per il risarcimento di danni da assicurazione ai sensi del comma 4, capoverso 2, numero 3 per filiali estere di imprese assicurative tedesche cosi come i costi relativi, non appena questi mezzi potranno essere disponibili. Fondi secondo il capoverso 1 e comma 4, capoverso 2, numero 3 possono essere impiegati anche per altri rispettivi scopi.
(6) Domande di prestazioni dai fondi previsti nel comma 4, capoverso 2, numero 1 e 2 sono da indirizzare alle organizzazioni partners indicate nel comma 2, numero 6, indipendentemente dalla residenza del richiedente. Su queste prestazioni deciderà una commissione che verrà formata presso queste organizzazioni partner. La commissione è formata da un componente nominato dal Ministero delle Finanze federale e da un componente nominato dal Dipartimento degli Stati Uniti d'America, nonché un presidente eletto da questi due membri. La commissione decide, in quanto non sia già previsto da questa legge o dallo statuto, principi complementari su contenuti e procedimenti per le proprie decisioni. La commissione deve decidere sulle domande pervenute entro un anno dalla decorrenza della scadenza fissata per la presentazione delle stesse. Per la commissione di ricorso da costituire secondo § 19 valgono relativamente i capoversi 3 e 4. I costi della commissione del comitato di ricorso e delle organizzazioni partners sono ricoperte proporzionalmente dall'importo complessivo secondo il comma 4, capoverso 1 e 2. Nel caso in cui la somma per risarcimento dei danni riconosciuta dalla commissione superi i mezzi a disposizione secondo il comma 4, capoverso 1 e 2, le prestazioni da concedere sono proporzionalmente ridotte in rapporto ai mezzi a disposizione.
(7) 700 milioni di marchi tedeschi, comprese le entrate da eventuali interessi, sono da utilizzare per progetti del fondo "Memoria e Futuro" ; da questo importo possono essere destinati diversamente dal loro scopo 100 milioni di marchi tedeschi, nel caso in cui vengano elevate richieste dai diritti dell'assicurazione, che non possono essere soddisfatte nel quadro del comma 4, capoverso 2, numero 3 e comma 5.
(8) Le organizzazioni partners, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, entro la quota per lavoratori forzati in base al § 11, comma 1, capoverso 1, numero 1 ed in quanto questo riguardi altri imprigionati nei campi di prigionia, secondo § 11, comma 1, capoverso 1, numero 2, possono creare sotto-categorie in base alla gravita delle vicende e fissare importi massimi adeguatamente differenziati. Questo vale anche per i diritti degli eredi.
(9) Gli importi massimi in base al comma 1 possono essere sfruttati dapprima solo nella misura del 50 % da aventi diritto in base al § 11, comma 1, capoverso 1, numero 1 e del 35 % per aventi diritto in base al § 11, comma 1, capoverso 1, numero 2 oppure capoverso 2. Una prestazione ulteriore fino al 50 % degli importi citati nel comma 1 per aventi diritto in base al § 11, comma 1, capoverso 1, numero 1 e fino al 65 % degli importi citati nel

comma 1 per aventi diritto in base al § 11 comma 1, capoverso 1, numero 2 oppure comma 2, segue dopo la chiusura dell'istruttoria di tutte le domande giacenti presso ognuna delle organizzazioni partners, se e per quanto ciò sia possibile nell'ambito dei mezzi disponibili. Le organizzazioni partners possono costituire una riserva finanziaria fino al massimo del 5 % dei mezzi a disposizione per procedimenti di ricorso secondo § 19. Non appena questa riserva è definita può avere luogo il pagamento della seconda rata secondo il comma 2, prima della definizione del procedimento di ricorso. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad accordare, a richiesta dalle singole organizzazioni partners, un aumento dei pagamenti parziali previsti nel capoverso 1, nella misura in cui è assicurato che i mezzi a disposizione nel comma 2 non vengano utilizzati oltre il limite previsto.
(10) Le prestazioni previste dall'articolo 11, comma 1, capoverso 1, numero 3, ad eccezione delle prestazioni previste dalla International Commission on Holocaust Era Insurance Claims e delle prestazioni secondo §11, comma 4, capoverso 4 e 5, possono essere concesse solo dopo la conclusione dell'istruttoria di tutte le domande presentate presso la commissione competente.
(11) Mezzi assegnati secondo il comma 2 ma non utilizzati sono da ripartire ad aventi diritto secondo § 11, comma 1, capoverso 1, numero 1 e 2. Nel caso in cui i fondi previsti di cui ai comma 2 e 3, malgrado l'applicazione degli importi massimi secondo il comma 1, capoverso 3 non vengano completamente esauriti, il Consiglio di Amministrazione decide su un eventuale altro utilizzo. Cosi come l'utilizzo di eventuali fondi supplementari per pareggiare l'eventuale fabbisogno mancante a singole organizzazioni partners per la concessione di prestazioni secondo § 11, comma 1, capoverso 1, numero 1 e 2. Eventuali disponibilità residue anche dopo l'assegnazione completa del risarcimento dei danni secondo il comma 4, capoverso 2, numero 1 e 2 vengono assegnati alla Conference on Jewish Material Claims against Germany e secondo il comma 4, capoverso 2, numero 3 alla International Commission on Holocaust Era Insurance Claims. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare un superamento degli importi massimi previsti dal comma 1, capoverso 3 nel caso in cui tutte le organizzazioni partners siano in grado di concedere prestazioni nella misura adeguata a questi importi più elevati..
(12) Costi di personale e di materiale sono a carico della fondazione nella misura in cui non debbano essere a carico delle organizzazioni partners secondo il comma 1, capoverso 2. Nei costi a carico della fondazione appartengono anche le spese per avvocati e consulenti legali che hanno contribuito attraverso la loro attività a favore degli aventi diritto secondo § 11 alla costituzione della fondazione oppure in altra maniera abbiano collaborato alla sua concretizzazione in particolare in quanto abbiano partecipato alle trattative multilaterali che hanno preceduto la costituzione della fondazione oppure che abbiano presentato richieste di indennizzo per gli aventi diritto secondo § 11 fra il 14 novembre 1990 ed il 17 dicembre 1999. Non esiste diritto legale a prestazioni ai sensi del capoverso 2. Sulla definizione dell'importo che stabilisce il Consiglio di Amministrazione decide un arbitro che verrà nominato dalla fondazione secondo direttive deliberate e rese pubbliche dal Consiglio di Amministrazione. Domande per le prestazioni previste al capoverso 2 sono da indirizzare alla fondazione dagli avvocati e dai rappresentanti legali stessi e a proprio nome entro 8 mesi dalla

pubblicazione delle direttive generali. Ivi devono essere allegati documenti che comprovino le loro spese. Ogni avvocato e rappresentante legale deve allegare nella procedura di domanda una dichiarazione con la quale, il ricevimento di una prestazione secondo il capoverso 2. comporta la rinuncia a pretese nei confronti del suo mandante. È obbligato a portare a conoscenza del suo mandante che egli ha rinunciato a pretese nei suoi confronti.
(13) Per dispute legali ancora aperte che riguardino argomenti regolamentati in questa legge non vengono elevate spese giudiziarie.

Assegnazione attraverso organizzazioni partners

(1) La concessione ed il pagamento delle prestazioni una tantum agli aventi diritto in base al § 11 vengono effettuati dalle organizzazioni partners. La fondazione non è a tale riguardo né autorizzata né obbligata. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un'altra modalità di pagamento. Le organizzazioni partners debbono collaborare con le relative associazioni di perseguitati ed organizzazioni locali.
(2) La fondazione e le sue organizzazioni partners, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, provvedono ad una adeguata informazione sulle possibili prestazioni in base a questa legge, per tutti i gruppi interessati di aventi diritto, in ognuno degli stati di residenza. Ciò comprende in particolare, informazioni sulla fondazione e sulle sue organizzazioni partners, i presupposti per le prestazioni ed i termini di presentazione delle domande.

Aventi diritto

(1) Avente diritto in base a questa legge è chi:

1. è stato arrestato è costretto al lavoro in Un campo di concentramento, nello spirito del § 42, comma 2 della legge federale sul risarcimento oppure in un'altra prigione al di fuori del territorio dell'attuale Repubblica Austriaca, oppure in un ghetto sotto condizioni comparabili,
2. è stato deportato dal suo paese d'origine nel territorio del Reich tedesco nei confini del 1937 oppure in uno dei territori occupati dal Reich tedesco, è stato costretto -a lavoro in un'impresa Industriale oppure nel settore pubblico e tenuto prigioniero sotto altre condizioni diverse da quelle citate al numero 1 oppure era sottoposto a condizioni simili a quelle di una prigione oppure comparabile a particolarmente cattive condizioni di vita; questa regolamentazione non vale per persone, che sono state deportate in Austria, le quali a motivo di lavoro coatto prestato prevalentemente nel territorio dell'attuale Repubblica Austriaca, possono ricevere prestazioni dal fondo Austriaco di riconciliazione, ha subito danni patrimoniali ai sensi delle leggi sulle riparazioni nel quadro di persecuzione razzista con partecipazione fondamentale e causale di danni da parte di imprese tedesche e ai sensi delle leggi federali sul risarcimento e per questo non ha potuto ricevere alcuna prestazione perché, o non erano soddisfatte le premesse della residenza secondo la legge federale sul risarcimento, oppure a motivo della sua residenza o permanente soggiorno in uno stato il cui governo non aveva rapporti diplomatici con la Repubblica Federale tedesca e per questo non era in grado di far valere entro i termini previsti i diritti di risarcimento o di restituzione, oppure perché non poteva dimostrare la sottrazione di cose non più rintracciabili nella Repubblica Federale tedesca sottratte a motivo di persecuzione al di fuori dei confini del Reich tedesco del 1937, oppure perché la documentazione testimoniale sulla fondatezza di diritti ai sensi della legge federale sulle restituzioni e sul risarcimento sono diventate conosciute e disponibili solo a seguito della riunificazione tedesca e le pretese di risarcimento dei diritti secondo la legge sulla regolamentazione di questioni immobiliari oppure secondo la legge di risarcimento sui perseguitati dal regime nazista erano state già concluse,

oppure in quanto richieste di restituzione per sottrazioni di valori al di fuori dei confini del Reich erano state rifiutate per mancanza di accertamento e per questo non erano stati fatti valere risarcimenti, né secondo la legge di riforma della valuta, della legge di indennizzo federale, della legge di compensazione o di riparazione dei danni; questo vale anche per altri perseguitati ai sensi della legge federale sul risarcimento. Trattamenti speciali nel quadro della Commission on Holocaust Era Insurance Claims rimangono intatti.

Le organizzazioni partners possono, nel quadro dei mezzi a loro destinati in base al § 9, comma 2, concedere delle prestazioni anche alle vittime dei provvedimenti di ingiustizia nazionalsocialista, che non appartengano ai gruppi di casi citati nel capoverso 1, numero 1 e 2, in particolare lavoratori coatti ne! settore agricolo. Queste prestazioni non possono portare ad una diminuzione degli importi previsti per aventi diritto in base al comma numero 1, capoverso 1, numero 1 con riserva del § 9, comma 8. I mezzi, previsti nel § 9, comma 4, capoverso 2, numero 2, sono destinati a risarcimenti di danni patrimoniali che sono stati causati nel quadro delle ingiustizie nazionalsocialiste con la partecipazione fondamentale, diretta e causale di danni da parte di imprese tedesche e non a. motivo di persecuzione nazionalsocialista.
I mezzi indicati nel § 9, comma 3 sono destinati a risarcimento di casi di esperimenti medici oppure di morte o di gravi danni di salute subiti da bambini dei lavoratori coatti, che erano ricoverati in appositi istituti; questi finanziamenti possono èssere destinati anche a casi di altri danni a persone.
(2) Il diritto alle prestazioni deve essere comprovato dal richiedente mediante esibizione di documentazione. L'organizzazione partner deve richiedere certificazione probatoria relativa. Nel caso che non esista una tale documentazione, il diritto alle prestazioni può essere fatto valere sotto forma diversa, in maniera autenticata.
(3) La prigionia di guerra non motiva alcun diritto a prestazioni.
(4) Le prestazioni della fondazione sono esenti da imposta di successione e sulle donazioni

Definizioni

(1) Caratteristiche per altre istituti di prigionia in base al § 11, comma 1, numero 1, sono condizioni di detenzione inumane, alimentazione insufficiente e mancanza di assistenza medica.
(2)) Imprese tedesche ai sensi degli § 11 e 16, sono tutte le imprese, che avevano oppure hanno la loro sede sul territorio del Reich tedesco nei confini del 1937 oppure nella Repubblica Federale tedesca, cosi come pure le loro case madri, anche quando queste avevano oppure hanno la foro sede all'estero. Imprese tedesche sono inoltre imprese collocate al di fuori dei confini del Reich tedesco del 1937, alle quali, nel periodo tra il 30 gennaio 1933 e l'entrata in vigore di questa legge, imprese tedesche in base al capoverso 1, direttamente od indirettamente, avevano una partecipazione di almeno il 25 %.

Diritto di domanda

(1) Prestazioni in base al § 11, comma 1, capoverso 1 numero 1 o 2, oppure capoverso 2 o 5, debbono essere richieste personalmente e come tali. Nel

caso l'avente diritto sia deceduto dopo il 15 febbraio 1999 oppure siano richieste delle prestazioni il base al § 11, comma 1, numero 3 oppure comma 4, il coniuge superstite ed i figli ancora viventi sono aventi.diritto in parti uguali. Se l'avente diritto non ha lasciato né coniuge né figli la prestazione può essere richiesta in parti uguali dai nipoti oppure, nel caso in cui neanche questi vivano, dai fratelli o dalle sorelle. Nel caso in cui non venga presentata alcuna domanda neanche da queste persone sono abilitati a tale domanda gli eredi indicati in un testamento. Regimi speciali nel quadro della International Commission on Holocaust Era Insurance Claims restano intatti. Il diritto alla prestazione non può essere ceduto oppure pignorato.
(2) Persone giuridiche non sono autorizzate a ricevere prestazioni. Quali rappresentanti degli aventi diritto a prestazioni secondo quanto previsto da questa legge possono presentare domanda nella misura in cui ricevano un mandato di rappresentanza. Per una comunità religiosa od organizzazione che sia stata danneggiata nel suo patrimonio a causa di fondamentale diretta e causale compartecipazione di imprese tedesche, non vale per se e per i suoi successori la frase numero 1.

Termine di presentazione della domanda

Richieste possono essere presentate solo entro otto mesi dopo l'entrata in vigore della legge presso l'organizzazione partner competente (termine di esclusione). Per i settori di competenza delle organizzazioni partners di cui al § 9, comma 2, numero 6, viene fissato al di fuori della regola, una scadenza di 12 mesi per la presentazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione in casi motivati, concede anche per altre organizzazioni partners un prolungamento dei termini per la presentazione delle domande fino ad un anno. Regole speciali nel quadro della International Commission on Holocaust Era Insurance Claims restano invariate.

Considerazione di altre prestazioni

(1) Le prestazioni debbono andare a favore agli aventi diritto per ingiustizie nazionalsocialiste subite e non possono portare alla diminuzione di rendite dall'assistenza sociale e dalla sanità.
(2) Prestazioni precedenti di imprese per la compensazione del lavoro forzato e di altre ingiustizie nazionalsocialiste, anche quando siano state concesse da terzi, vengono conteggiate sulle prestazioni previste dal § 9, comma 1. Regole speciali nel quadro della International Commission on Holocaust Era Insurance Claims restano invariate.

Esclusione di diritti

(1) Prestazioni da fondi pubblici inclusa l'assicurazione sociale così come pure da imprese tedesche, per ingiustizie nazionalsocialista subite ai sensi del § 11 possono essere richieste solo in base a questa legge. Eventuali ulteriori diritti in connessione con le ingiustizie nazionalsocialiste sono esclusi, Ciò vale anche nel caso in cui eventuali diritti siano stati trasferiti ad un terzo in virtù di legge, di legge transitoria oppure attraverso negozio giuridico.

(2) Ogni avente diritto, nel procedimento della domanda, rilascia una dichiarazione, con riserva delle frasi dal 3 fino al 5, in base alla quale egli, con la ricezione di una prestazione, rinuncia irrevocabilmente ad ogni ulteriore rivalsa di richieste contro il potere pubblico per lavoro forzato e per danni patrimoniali, cosi come pure a tutti i diritti contro imprese tedesche in connessione con le ingiustizie nazionalsocialiste. Così come nei confronti della Repubblica Austriaca o imprese austriache per eventuali diritti a causa di lavoro coatto. La rinuncia diventa efficace con il ricevimento di una prestazione secondo questa legge. Il ricevimento di prestazioni per danni alle persone secondo § 11, comma 1, capoverso 1, numero 1 o 2 oppure capoverso 2 o 5 non comporta la rinuncia a prestazioni secondo questa legge per danni di assicurazione o per altri danni patrimoniali secondo § 11, comma 1, capoverso 1, numero 3 oppure capoverso 4 e viceversa. Il capoverso 1 non vale per richieste da ingiustizia nazionalsocialista che siano state perpetrate da imprese straniere con sede al di fuori dei confini del Reich tedesco del 1937 senza che queste potessero avere un collegamento con filiali tedesche ed il loro coinvolgimento in ingiustizie nazional-socialiste. Il capoverso 1 non vale anche per eventuali diritti di restituzione di opere d'arte nel caso in cui il richiedente si obblighi a far valere questo diritto in Germania oppure nei confronti delle nazioni in cui l'opera d'arte è stata sottratta. Questa rinuncia comprende anche la restituzione dei costi di natura legale, nella misura in cui § 9, comma 12 non preveda diversamente. La procedura verrà regolamentata dettagliatamente attraverso lo statuto.
(3) Ulteriori regolamentazioni della riparazione e delle conseguenze belliche nei confronti delle istituzioni pubbliche rimangono intatte.

Stanziamento dei fondi

(1) La fondazione mette a disposizione delle organizzazioni partners i mezzi a norma del § 9, comma 2 e 3 ogni tre mesi in base alle necessità comprovate. Il loro utilizzo è controllato dalla fondazione in misura adeguata.
(2) La prima disponibilità dei mezzi della fondazione segue dopo l'entrata in vigore della convenzione governativa tedesco-americana relativa alla fondazione "Memoria, responsabilità e futuro" così come la predisposizione idi sufficiente certezza del diritto per imprese tedesche. L'esistenza di queste premesse viene accertata dal Parlamento tedesco.

Domanda di informazione

(1) La fondazione e le sue organizzazioni partners sono autorizzate a raccogliere informazioni da autorità e da altri enti pubblici, che siano necessarie per soddisfarne il loro compito. Dare informazioni non è possibile, nella misura in cui speciali esigenze regolamentate da legge non lo consentano oppure le esigenze di riservatezza delle parti in causa prevalgano sull'interesse comune del dare informazioni.
(2) Le informazioni rilevate possono essere utilizzate solo per il raggiungimento dei fini della fondazione, dati personali rilevati da un richiedente solo per il procedimento di concessione della prestazione in base al § 11. L'utilizzo di questi dati per altri fini è permesso, nel caso in cui l'interessato sia esplicitamente d'accordo.

(3) Richiedenti secondo questa legge, possono pretendere informazioni da imprese in Germania presso le quali abbiano direttamente oppure presso i loro predecessori, dovuto prestare lavoro coatto, nella misura in cui questo sia necessario per l'accertamento del loro diritto a prestazioni.

Procedimento di ricorso

Presso le organizzazioni partners debbono essere istituiti degli uffici per i ricorsi, indipendenti e non sottoposti ad alcuna prescrizione. Il procedimento avanti agli uffici per i ricorsi è esente da costi. Le spese del richiedente non vengono rimborsate.

Entrata in vigore

Questa legge entra in vigore il giorno della promulgazione.

Appendice: il Kuratorium

Institution	Member of the board of trustees	Alternate member of the board of trustees
Chairman	Dr. Dieter Kastrup	
Representative of the German chancellor	Dr. Otto Graf Lambsdorf	
Initiative of the Foundation of the German Industry ("word-by-word" translation; representatives of the German industry)	Dr. Manfred Gentz	
	Herbert Hansmeyer	
	Dr. Claus Kohler	
	Heinz Joachim Neubürger	
German parliament	Bernd Reuter	
(lower house)	Volker Beck	
	Wolfgang Bosbach	Hartmut Koschyk
	Dr. Max Stadler	
	Ulla Jelpke	
German parliament (upper house)	Hans Kaiser:	
	Dieter Posser	
Ministry of Finance	Reiner Türmer	
Foreign Ministry	Dr. Gerd Westdickenberg	
Jewish Claims Conference	Dr. Karl Brozik	
Sinti und Roma (Gypsy Assoc.)	N.N.	
Government of Israel	Meron Hacohen	
Government of USA	James D. Bindenagel	
Government of Poland	Bartosz Jalowiecki	Dr. Karol Gawlowski
Government of Russia	Ludmila Narussova	
Government of Ukraine	Ihor Luschnikov	
Government of Belarus	Wladimir Adamuschko	Valentin Gerassimov
Government of the Czech Republic	Jan Sitler	
Lawyers	Burt Newborne	
UNHCR	Gerald Walzer	Jean Noel Wetterwald
IOM	Brunson McKinley	Hans-Dieter Lorenz
Association Information and Counselling of Nazi-Victims (German victims' association	Lothar Evers	

6 Documenti emessi dall'OIM, Agenzia partner della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro"

Piano di indennizzi per gli ex lavoratori coatti sotto il regime nazista



IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
OIM Organisation Internationale pour les Migrations

PIANO DI INDENNIZZI PER GLI EX LAVORATORI COATTI SOTTO IL REGIME NAZISTA

L'OIM REALIZZERA' IL PROGRAMMA IN SEI FASI

Fase 1 – Avvio delle attività

- Il Governo federale tedesco nomina l'OIM partner della Fondazione Tedesca.
- Da questo momento partono le attività del gruppo di lavoro centrale, presso la Direzione Generale OIM di Ginevra per la definizione delle successive iniziative del Programma.
- Diffusione delle informazioni preliminari attraverso la distribuzione di una Nota Informativa ad opera dell'OIM di Ginevra e degli Uffici di collegamento OIM nel mondo.
- Attivazione di numeri verdi e linee telefoniche preferenziali per le richieste e la registrazione dei dati dei potenziali aventi diritto.

luglio 2000 – ottobre 2000

Fase 2 – Campagna Informativa e distribuzione del modulo di domanda OIM

- L'OIM avvia la campagna informativa attraverso i suoi uffici nel mondo.
- Gli operatori OIM addetti alle linee telefoniche preferenziali e verdi danno informazioni sul Programma a coloro che ne fanno richiesta.
- Il modulo di richiesta viene inviato agli aventi diritto.
- Lo stesso modulo viene anche messo in rete ed è disponibile sul sito Internet OIM creato appositamente per il Programma: www.compensation-for-forced-labour.org. La documentazione utile per la presentazione della domanda, inviata al domicilio degli aventi diritto, conterrà anche le indicazioni degli uffici OIM competenti per l'invio della richiesta.

ottobre 2000 agosto 2001

Missione di collegamento in Italia e di coordinamento per la Regione del Mediterraneo
Via Nomentana 62 • 00161 Roma • Italia
Tel: +39.06.44 23 14 28 • Fax: +39.06.440 25 33 • E-mail: iomrome@iom.int • Internet: http://www.iom.int

IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
OIM Organisation Internationale pour les Migrations

Fase 3- Ricezione, protocollo ed esame iniziale delle domande

- I richiedenti presentano le domande agli uffici OIM designati. **(Il termine ultimo per la presentazione è stato fissato per l'11 agosto 2001)**
- Gli Ufficio OIM designati, opportunamente dotati delle necessarie risorse ed infrastrutture, protocollano le richieste e procedono ad un esame preliminare delle stesse, avvalendosi dell'uso di un programma software ad hoc, elaborato dall'OIM di Ginevra

a partire da ottobre 2000

Fase 4 - Inserimento computerizzato dei nominativi, dati ed informazioni fornite dai richiedenti

- Gli uffici OIM con un numero particolarmente significativo di richieste si avvalgono dell'assistenza di aziende informatiche, opportunamente selezionate, per velocizzare l'inserimento dei dati su supporto elettronico.
- (Si sta valutando se gli uffici OIM con meno richieste, si occuperanno direttamente dell'inserimento dei dati, avvalendosi di un software ad hoc, o affideranno anch'essi all'esterno questo compito).
- I dati raccolti attraverso le richieste, elaborati elettronicamente, vengono trasmessi alla Direzione Generale OIM di Ginevra per il salvataggio nel database centrale dell'Organizzazione

a partire da gennaio 2001

Fase 5 - Convalida e verifica di conformità delle domande

- Presso l'OIM di Ginevra, la Sezione addetta al trattamento dei dati acquisiti elettronicamente, procede alla valutazione delle informazioni contenute nelle richieste eseguendo, ove necessario, controlli incrociati con archivi ed altre fonti di riferimento esterne all'Organizzazione. In alcuni casi, la Direzione Generale chiederà agli uffici di collegamento OIM l'invio dell'intero incartamento per una verifica più approfondita delle informazioni.
- La Sezione addetta al trattamento dati approva/respinge le richieste e registra tali decisioni sul data base centrale dell'OIM di Ginevra.

a partire dalla Primavera 2001

Fase 6 – Notifica delle decisioni, appelli, corresponsione dell'indennizzo

- L'OIM informa per iscritto i richiedenti dell'esito della loro domanda e delle eventuali procedure di appello da presentare ad una apposita Commissione a Ginevra.
- l'OIM procede alla corresponsione dell'indennizzo agli aventi titolo, in due rate.

a partire da giu/luglio 2001

IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
OIM Organisation Internationale pour les Migrations

COMUNICATO STAMPA

GLI EX-LAVORATORI FORZATI SOTTO IL REGIME NAZISTA SARANNO INDENNIZZATI DAL GOVERNO TEDESCO

agosto 2000

Un numero verde per informazioni immediate e per registrare gli aventi diritto

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dietro richiesta del Governo federale tedesco, è l'agenzia partner della Fondazione Federale incaricata di gestire le richieste di indennizzo ed i pagamenti in favore di persone sottoposte a lavori forzati o deportate dal loro paese di origine durante il regime nazista.

In particolare l' OIM è responsabile della gestione delle richieste appartenenti alle vittime che non siano residenti nei seguenti paesi: Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Ucraina, Bielorussia, Estonia, Lettonia e Lituania. Delle vittime residenti in questi Stati si incaricheranno altre organizzazioni quali le Fondazioni di Riconciliazione nei rispettivi paesi. Per i richiedenti ebrei, anche se residenti in Italia, le domande dovranno essere indirizzate al la *Jewish Material Claims against Germany* (Conferenza Ebraica per gli indennizzi dalla Germania).

Approvata lo scorso 14 luglio 2000, la legge istituisce un fondo federale di dieci miliardi di marchi per l'indennizzo di vittime di lavori forzati o ridotte in condizioni di schiavitù durante il regime nazista, al quale l'industria ed il governo tedesco contribuiranno con cinque miliardi di marchi ciascuno. La legge entrerà in vigore non appena sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale tedesca. Il fondo è posto sotto la tutela della Fondazione Federale "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (Memoria, Responsabilità e Futuro).

L'ammontare totale previsto per gli indennizzi per le vittime non ebree, è di 540 milioni di marchi. L'OIM effettuerà i pagamenti avvalendosi della propria rete internazionale di uffici e della Sede Centrale a Ginevra nonché dell'assistenza delle associazioni , sindacati e altri enti interessati che da anni si sono occupate del problema o hanno prestato assistenza alle vittime.

Missione di collegamento in Italia e di coordinamento per la Regione del Mediterraneo
Via Nomentana 62 • 00161 Roma • Italia
Tel: +39.06.44 23 14 28 • Fax: +39.06.440 25 33 • E-mail: iomrome@iom.int •
Internet: http://www.iom.int

Le principali responsabilità dell'OIM saranno:

- collaborare alla campagna informativa sul programma;
- ricevere, analizzare, istruire le pratiche relative alle richieste di indennizzo;
- corrispondere i pagamenti agli aventi diritto.

Possono presentare domanda di indennizzo coloro che:

- sono stati detenuti in campi di concentramento/prigionia o ghetti, e che sono stati costretti ai lavori forzati;
- sono stati deportati dai paesi di origine nel territorio facente parte del Reich tedesco nel 1937, o in regioni da esso occupate, costretti a lavorare forzatamente in attività industriali o commerciali o nel settore pubblico, detenuti in condizioni diverse da quelle sopra descritte o in condizioni assimilabili alla prigionia o sottoposti a condizioni di vita eccezionalmente dure.

L' OIM costituirà inoltre una commissione che esaminerà le richieste relative ai danni alla proprietà ed alla salute non connesse alla persecuzione. Non appena assunto ufficialmente il proprio ruolo di organizzazione partner, l'OIM farà parte ed avrà voce nel Consiglio Direttivo (Kuratorium) della Fondazione Federale, nella cui prossima riunione, prevista per gli inizi di settembre, si stabiliranno le procedure, le modalità e i requisiti per l'inoltro delle domande.

Come stabilito dalla legge, le richieste per gli indennizzi dovranno essere presentate individualmente e secondo quanto stabilito nell'Atto costitutivo della Fondazione stessa, eccezion fatta per quelle relative ai danni alla proprietà. Se il beneficiario è deceduto dopo il 16 febbraio 1999, o allorchè la richiesta si riferisca a danni alla proprietà, il coniuge ed i figli superstiti, o altri eredi, hanno diritto all'indennizzo.

La procedura di presentazione delle richieste è gratuita.

l'OIM desidera informare che ha attualmente avviato la registrazione degli interessati, raccogliendo in una banca dati i relativi dati anagrafici. Al momento non è necessario inviare alcun documento, ma è sufficiente stabilire un contatto con l'Organizzazione. L'OIM in un secondo momento contatterà i destinatari dell'indennizzo con la necessaria modulistica non appena saranno rese note le procedure da parte del Kuratorium.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al numero verde 800.59.88.59 o presso l'ufficio di Roma, Via Nomentana 62, tel. 06/44.23.14.28 e/o fax 06/44.02.533, e-mail iomrome@iom.int o consultare il sito web www.compensation-for-forced-labour-org.

Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista. Modulo di domanda

IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
OIM Organisation Internationale pour les Migrations

Roma, gennaio 2001

Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista
Modulo di domanda

Egregio Signore,
Gentile Signora,

Con riferimento ai precedenti contatti, come annunciato, provvediamo ad inviarLe in allegato il modulo ufficiale da compilare e inviare all'OIM per inoltrare la richiesta di indennizzo.
La preghiamo di prestare la massima attenzione alle seguenti indicazioni e alle istruzioni allegate:

1) **La data di scadenza per la presentazione della richiesta di indennizzo è l'11 agosto 2001.** Farà fede il timbro postale.

2) **Indicazioni generali per la compilazione del modulo**

- La richiesta di indennizzo deve essere presentata utilizzando il **modulo ufficiale allegato**.
- Il modulo dovrà necessariamente essere inoltrato in **duplice copia** (1 originale e 1 fotocopia).
- Il modulo dovrà essere corredato da **fotocopie dell'eventuale documentazione di supporto** (Foglio Matricolare, Attestato di deportazione, Certificato di Iscrizione, Arbeitskarte, Arbeitsbuch, Vorlaufiger Fremdempass, ecc...). Non sono richiesti gli originali e non è necessario autenticare le fotocopie.
- Qualora non si possegga alcuna documentazione, l'OIM in collaborazione con il Servizio di Ricerca Internazionale della Croce Rossa, il Governo tedesco e altre Istituzioni competenti potrà effettuare eventuali ricerche presso archivi storici. E' inoltre possibile allegare al modulo di richiesta una o più testimonianze di persone che si trovavano nello stesso luogo di deportazione o che hanno assistito a offese a danno dell'interessato.
- E' possibile allegare al modulo anche altra documentazione: memorie, cartoline postali, ecc...
- Qualora lo spazio previsto per la descrizione dei fatti o dei luoghi non sia sufficiente, è possibile allegare dei fogli aggiuntivi, specificando il numero della voce cui si fa riferimento.
- Il modulo di domanda dovrà essere sottoscritto dall'interessato alla presenza di un pubblico ufficiale. La **firma dovrà essere autenticata**. A seguito di un accordo stipulato tra l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e l'OIM, tale procedura di autenticazione potrà essere effettuata presso il proprio Comune di residenza. Coloro che per motivi di salute non possono recarsi personalmente presso il proprio Comune di residenza, dovranno firmare il modulo alla presenza del proprio medico curante secondo le indicazioni apposte sul modulo stesso.

Il modulo debitamente compilato, in doppia copia, e completo della documentazione di supporto allegata, dovrà essere inviato entro l'11 agosto 2001 al seguente indirizzo:
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
Via Nomentana 62 – 00161 Roma

Missione di collegamento in Italia e di coordinamento per la Regione del Mediterraneo
Via Nomentana 62 • 00161 Roma • Italia
Tel: +39.06.44 23 14 28 • Fax: +39.06.440 25 33 • E-mail: iomrome@iom.int •
Internet: http://www.iom.int

Le principali responsabilità dell'OIM saranno:

- collaborare alla campagna informativa sul programma;
- ricevere, analizzare, istruire le pratiche relative alle richieste di indennizzo;
- corrispondere i pagamenti agli aventi diritto.

Possono presentare domanda di indennizzo coloro che:

- sono stati detenuti in campi di concentramento/prigionia o ghetti, e che sono stati costretti ai lavori forzati;
- sono stati deportati dai paesi di origine nel territorio facente parte del Reich tedesco nel 1937, o in regioni da esso occupate, costretti a lavorare forzatamente in attività industriali o commerciali o nel settore pubblico, detenuti in condizioni diverse da quelle sopra descritte o in condizioni assimilabili alla prigionia o sottoposti a condizioni di vita eccezionalmente dure.

L' OIM costituirà inoltre una commissione che esaminerà le richieste relative ai danni alla proprietà ed alla salute non connesse alla persecuzione. Non appena assunto ufficialmente il proprio ruolo di organizzazione partner, l'OIM farà parte ed avrà voce nel Consiglio Direttivo (Kuratorium) della Fondazione Federale, nella cui prossima riunione, prevista per gli inizi di settembre, si stabiliranno le procedure, le modalità e i requisiti per l'inoltro delle domande.

Come stabilito dalla legge, le richieste per gli indennizzi dovranno essere presentate individualmente e secondo quanto stabilito nell'Atto costitutivo della Fondazione stessa, eccezion fatta per quelle relative ai danni alla proprietà. Se il beneficiario è deceduto dopo il 16 febbraio 1999, o allorchè la richiesta si riferisca a danni alla proprietà, il coniuge ed i figli superstiti, o altri eredi, hanno diritto all'indennizzo.

La procedura di presentazione delle richieste è gratuita.

l'OIM desidera informare che ha attualmente avviato la registrazione degli interessati, raccogliendo in una banca dati i relativi dati anagrafici. Al momento non è necessario inviare alcun documento, ma è sufficiente stabilire un contatto con l'Organizzazione. L'OIM in un secondo momento contatterà i destinatari dell'indennizzo con la necessaria modulistica non appena saranno rese note le procedure da parte del Kuratorium.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al numero verde 800.59.88.59 o presso l'ufficio di Roma, Via Nomentana 62, tel. 06/44.23.14.28 e/o fax 06/44.02.533, e-mail iomrome@iom.int o consultare il sito web www.compensation-for-forced-labour-org.

IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
OIM Organisation Internationale pour les Migrations

Roma, gennaio 2001

Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista
Modulo di domanda

Egregio Signore,
Gentile Signora,

Con riferimento ai precedenti contatti, come annunciato, provvediamo ad inviarLe in allegato il modulo ufficiale da compilare e inviare all'OIM per inoltrare la richiesta di indennizzo.
La preghiamo di prestare la massima attenzione alle seguenti indicazioni e alle istruzioni allegate:

1) **La data di scadenza per la presentazione della richiesta di indennizzo è l'11 agosto 2001.** Farà fede il timbro postale.

2) **Indicazioni generali per la compilazione del modulo**

- La richiesta di indennizzo deve essere presentata utilizzando il **modulo ufficiale allegato**.
- Il modulo dovrà necessariamente essere inoltrato in **duplice copia** (1 originale e 1 fotocopia).
- Il modulo dovrà essere corredato da **fotocopie dell'eventuale documentazione di supporto** (Foglio Matricolare, Attestato di deportazione, Certificato di Iscrizione, Arbeitskarte, Arbeitsbuch, Vorlaufiger Fremdempass, ecc...). Non sono richiesti gli originali e non è necessario autenticare le fotocopie.
- Qualora non si possegga alcuna documentazione, l'OIM in collaborazione con il Servizio di Ricerca Internazionale della Croce Rossa, il Governo tedesco e altre Istituzioni competenti potrà effettuare eventuali ricerche presso archivi storici. E' inoltre possibile allegare al modulo di richiesta una o più testimonianze di persone che si trovavano nello stesso luogo di deportazione o che hanno assistito a offese a danno dell'interessato.
- E' possibile allegare al modulo anche altra documentazione: memorie, cartoline postali, ecc...
- Qualora lo spazio previsto per la descrizione dei fatti o dei luoghi non sia sufficiente, è possibile allegare dei fogli aggiuntivi, specificando il numero della voce cui si fa riferimento.
- Il modulo di domanda dovrà essere sottoscritto dall'interessato alla presenza di un pubblico ufficiale. La **firma dovrà essere autenticata**. A seguito di un accordo stipulato tra l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e l'OIM, tale procedura di autenticazione potrà essere effettuata presso il proprio Comune di residenza. Coloro che per motivi di salute non possono recarsi personalmente presso il proprio Comune di residenza, dovranno firmare il modulo alla presenza del proprio medico curante secondo le indicazioni apposte sul modulo stesso.

Il modulo debitamente compilato, in doppia copia, e completo della documentazione di supporto allegata, dovrà essere inviato entro l'11 agosto 2001 al seguente indirizzo:
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
Via Nomentana 62 – 00161 Roma

Missione di collegamento in Italia e di coordinamento per la Regione del Mediterraneo
Via Nomentana 62 • 00161 Roma • Italia
Tel: +39.06.44 23 14 28 • Fax: +39.06.440 25 33 • E-mail: iomrome@iom.int •
Internet: http://www.iom.int

L'OIM si avvale della collaborazione del **Coordinamento delle associazioni, enti e patronati che operano per il risarcimento alle vittime italiane (vedi elenco allegato).** Si consiglia di prendere direttamente contatto con l'associazione, ente o patronato più vicino al proprio luogo di residenza, per ricevere eventuali chiarimenti o assistenza nella compilazione dei moduli.

Il numero verde **800 59 88 59** e gli uffici dell'**OIM a Roma** saranno a disposizione per aiutare i richiedenti nella compilazione del modulo e per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento. **Il servizio di assistenza fornito dall'OIM per la presentazione delle domande e il relativo espletamento delle pratiche di indennizzo è gratuito.**

3) Indicazioni specifiche per la compilazione del modulo

Internati Militari Italiani (IMI)

Se Lei è stato catturato come prigioniero di guerra e poi inquadrato dalle autorità tedesche come Internato Militare Italiano (IMI):

- alla pagina 1, indicare alla voce numero 32 la data in cui – a seguito delle disposizioni tedesche dell'estate 1944 – ha perso la qualifica di IMI ed è stato riconosciuto come civile
- compilare la pagina 3 (lavoro in condizione di schiavitù) solo se detenuto in un campo di sterminio (Auschwitz, Buchenwald, altri), altrimenti compilare la pag. 4 (lavoro forzato).Se Lei non è sicuro del tipo di campo in cui venne detenuto, compili entrambe le pagine 3 e 4.
- Alla pagina 4, indicare alla voce 83 i documenti in Suo possesso di cui dovrà allegare fotocopia. Qualora abbia il Foglio Matricolare, lo specifichi alle voci 83/84 1 (Altro).
- alla pagina 6, barrare la voce numero 105 K e indicare alla voce 106 K numero, distretto e classe (foglio matricolare).

Reduci civili dalla deportazione

I civili che sono stati deportati in Germania e costretti a lavorare devono compilare la pagina 4 (Lavoro forzato).
Qualora Lei sia in possesso della "dichiarazione di reduce civile dalla deportazione" rilasciato dalle Prefetture o dai Comuni lo specifichi alla pagina 4 voce 84 (e), indicando il numero di protocollo del documento, e ne alleghi fotocopia.

Deportati nei campi KZ di sterminio

Se Lei è stato deportato in un campo di sterminio (Auschwitz, Buchenwald, altri) ed è stato costretto a lavorare, compili la pagina 3 del modulo (Lavoro in condizione di schiavitù).
Se Lei riceve l'assegno vitalizio ai sensi della legge 791, "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ", lo specifichi alla pagina 3 voce 67 (f) "altro" e alla pagina 6 voce 106 (j), indicando il numero del "Certificato di Iscrizione", e ne alleghi fotocopia.

Cordiali saluti.

Allegati:
Istruzioni, Modulo di domanda, Accordo ANCI, Elenco membri del Coordinamento

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (OIM)

German
Forced Labour
Compensation Programme
REMEMBRANCE, RESPONSIBILITY and FUTURE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA DI INDENNIZZO PER PERSONE RIDOTTE IN CONDIZIONI DI SCHIAVITU', COSTRETTE AI LAVORI FORZATI, PER COLORO CHE HANNO SUBITO DANNI ALLA SALUTE O LA PERDITA DI UN FIGLIO

Il 12 agosto 2000, è stata approvata una legge con la quale la Repubblica Federale tedesca ha incaricato sette organizzazioni partner, tra cui l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), di procedere alla concessione di indennizzi a favore di quelle persone che sono state sottoposte a lavori forzati o hanno lavorato in condizioni di schiavitù e delle vittime di altre ingiustizie durante il regime nazista. Il Governo tedesco e le imprese tedesche contribuiscono al fondo in eguale misura. La legge tedesca riconosce che le ingiustizie commesse e le sofferenze umane causate non hanno prezzo e che la legge stessa arriva troppo tardi per coloro che hanno perso la vita durante il regime nazista o che sono deceduti nel corso degli anni.

IL NUMERO VERDE DELL'OIM

L'OIM fornisce un servizio di assistenza gratuito per la presentazione delle domande e per l'espletamento delle pratiche di indennizzo. In caso di necessità, quindi, La preghiamo di contattare l'OIM al numero verde che troverà indicato a pagina 4.

CHI PUO' PRESENTARE RICHIESTA ALL'OIM

Persone che hanno lavorato in condizioni di schiavitù

Persone che, nel proprio paese o al di fuori di esso, sono state detenute in campo di concentramento, in ghetti o in altri luoghi in condizioni assimilabili alla prigionia e che hanno lavorato in condizioni di schiavitù. Per "condizioni assimilabili" si intende condizioni di prigionia disumane, malnutrizione, totale mancanza di assistenza medica. Queste persone possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.485.000 lire – 7.669 Euro).

Lavoratori coatti presso imprese o autorità pubbliche

Persone che sono state deportate dai propri paesi di origine in Germania o in regioni da essa occupate, costrette a lavorare presso imprese o l'autorità pubblica, sottoposte a condizioni di vita estremamente dure. Per "condizioni di vita estremamente dure" si intende una limitata libertà di movimento, continue perquisizioni e controlli di polizia. Secondo quanto è stabilito dalla legge, le persone costrette a lavorare nel proprio paese, anche se occupato dalla Germania, non hanno diritto all'indennizzo. Queste persone possono ricevere fino ad un massimo di 5.000 marchi (equivalenti a circa 4.950.000 lire – 2.556 Euro).

Lavoratori coatti nell'agricoltura

Persone che sono state deportate dai propri paesi di origine in Germania o in regioni da essa occupate costrette a lavorare nel settore agricolo. Ai sensi della legge, le persone costrette a lavorare nel settore agricolo nel proprio paese, anche se occupato dalla Germania, non hanno diritto all'indennizzo. Queste persone possono ricevere fino ad un massimo di 2.000 marchi (equivalenti a circa 1.980.000 lire – 1.022 Euro).

Vittime di danni alla salute

Le persone che hanno subito esperimenti medici possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire – 7.669 Euro).

Coloro che, in età infantile, erano alloggiati in istituti per figli di lavoratori coatti o ridotti in schiavitù e che hanno subito gravi danni fisici o mentali, possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire – 7.669 Euro).

Coloro che a seguito di ingiustizie naziste hanno subito gravi danni fisici o mentali, possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire – 7.669 Euro).

Genitori di bambini deceduti

Genitori di bambini deceduti durante la permanenza nei summenzionati istituti. I genitori congiuntamente (o un genitore solo se l'altro è deceduto) possono ricevere fino a un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire – 7.669 Euro).

Eredi

Il coniuge vivente e i figli possono richiedere l'indennizzo (che verrà eventualmente suddiviso in quote eguali fra tutti gli aventi diritto), in qualità di eredi di una persona che sia stata sottoposta al lavoro forzato o abbia lavorato in condizioni di schiavitù o abbia subito danni alla salute e che sia deceduta **il o dopo il 16 febbraio 1999.**
Secondo quanto è stato stabilito dalla legge tedesca, gli eredi delle vittime decedute **prima del 16 febbraio 1999** non hanno diritto all'indennizzo.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (OIM)

German
Forced Labour
Compensation Programme
REMEMBRANCE, RESPONSIBILITY and FUTURE

Qualora le domande siano giudicate positivamente, ciascuno di essi riceverà l'indennizzo per un importo pari alla somma prevista per le due situazioni in esame per un equivalente di 30.000 marchi (equivalenti a circa 29.700.000 lire – 15340 Euro).

La preghiamo di indicare le sue generalità su ogni pagina del modulo di domanda e su ogni documento inviato in allegato. In questo modo sarà possibile individuare con maggiore facilità i suoi documenti nel caso in cui si smarrissero.

Quanti desiderano essere rappresentati da un legale o da altra persona, nella presentazione della richiesta di indennizzo all'OIM, devono necessariamente autorizzare tali rappresentanti con delega o mandato *ad hoc*. I pagamenti verranno effettuati direttamente all'interessato. L'OIM non rimborserà alcun costo per spese legali o di altro genere.

Tutti i richiedenti, sia in persona che rappresentati, devono firmare il modulo di richiesta OIM alla presenza di un pubblico ufficiale nel comune di residenza autorizzato ad attestare l'autenticità della firma e dei documenti.
Qualora per motivi di salute non fosse possibile recarsi presso gli uffici competenti, gli interessati dovranno firmare il modulo in presenza del proprio medico curante, secondo le indicazioni apposte sul modulo stesso.

Il modulo di richiesta OIM dovrà essere corredato da relativa fotocopia (non autenticata) della documentazione di supporto, quali il cartellino di lavoro (*Arbeitskarte*), libretto di lavoro (*Arbeitsbuch*), certificati medici, documentazione attestante il possesso di proprietà o qualunque altro documento attinente al periodo in esame. La documentazione originale non verrà restituita.

Si consiglia di presentare la richiesta di indennizzo anche qualora non si possegga alcun tipo di documentazione.
L'OIM in collaborazione con il Servizio di Ricerca Internazionale della Croce Rossa, il Governo tedesco ed altre istituzioni competenti, cercherà di assistere e supportare, dietro espressa richiesta di ciascun richiedente, ogni domanda attraverso ricerche in archivi storici.

La preghiamo di descrivere brevemente la sua situazione all'epoca dei fatti nello spazio fornito a pagina 7 del modulo di richiesta OIM.

DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Ogni richiesta, per essere valida, deve essere necessariamente presentata utilizzando i moduli ufficiali dell'OIM. L'OIM fornisce i moduli gratuitamente. I moduli, dovutamente compilati e completi della documentazione necessaria, dovranno essere inviati direttamente all'Oim di Roma all'indirizzo indicato a pagina 4. La scadenza per inoltrare la richiesta di indennizzo è l'11 agosto 2001 (farà fede il timbro postale).

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE E PAGAMENTI

L'ufficio OIM di Ginevra, procederà alla valutazione di ogni richiesta. L'OIM confermerà per iscritto l'avvenuta approvazione o meno delle richieste. Qualora la richiesta venga approvata, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in due rate, secondo quanto disposto dalla legge tedesca. Qualora la richiesta fosse respinta, la legge tedesca prevede la possibilità di ricorrere in appello ad un organo competente che verrà istituito presso l'ufficio OIM di Ginevra.

DANNI PATRIMONIALI

L'OIM è inoltre responsabile dell'indennizzo a favore di quelle persone che hanno subito **danni patrimoniali** a seguito di ingiustizie naziste perpetrate con la **partecipazione attiva delle imprese tedesche.**
I richiedenti ebrei e non ebrei, indipendentemente dal loro luogo di residenza, possono inoltrare richiesta di indennizzo all'**OIM**. Qualora il beneficiario sia deceduto, gli eredi possono presentare richiesta di indennizzo indipendentemente dalla data del decesso.
Per ottenere un modulo ufficiale di richiesta di indennizzo OIM per danni patrimoniali contatti l'ufficio OIM agli indirizzi indicati a pagina 4.

Elenco membri del coordinamento (a cui è possibile rivolgersi per ricevere assistenza nella compilazione del modulo)

IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
OIM Organisation Internationale pour les Migrations

ELENCO MEMBRI DEL COORDINAMENTO (a cui è possibile rivolgersi per ricevere assistenza nella compilazione del modulo)

A.N.R.P. Associazione Nazionale Reduci dalle Prigioni e dall'Internamento e della Guerra di Liberazione
A.N.E.D. Associazione Nazionale Ex Deportati
A.N.E.I. Associazione Nazionale Ex Internati
A.N.C.R. Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Istituto di Storia Contemporanea **"Pier Amato Perretta"** di Como
Comitato dei Deportati in Campo di Sterminio Nazista KZ e dei Lavoratori Coatti in Fabbriche Tedesche

SPI-CGIL Sindacato Pensionati Italiani – Confederazione Generale Italiana del Lavoro
INCA-CGIL Istituto Nazionale Confederale Assistenza - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
INAS CISL Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
ITAL-UIL Istituto Tutela Assistenza Lavoratori -
Unione Italiana Lavoratori
UIL Pensionati Unione Italiana Lavoratori Pensionati
INAC-CIA Istituto Nazionale Assistenza Cittadini - Confederazione Italiana Agricoltori
CIPLA Comitato di Intesa tra i Patronati dei Lavoratori Autonomi
CONFARTIGIANATO ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
PATRONATO ACLI Associazione Cattolica Lavoratori Italiani
FNP-CISL Federazione Nazionale Pensionati

Missione di collegamento in Italia e di coordinamento per la Regione del Mediterraneo
Via Nomentana 62 • 00161 Roma • Italia
E-mail: iomrome@iom.int • Internet: http://www.iom.int

7 Programma tedesco di Indennizzo per gli ex lavoratori forzati del regime nazista

Introduzione

La Repubblica Federale Tedesca ha approvato la legge, entrata in vigore il 12 agosto 2000, che istituisce la Fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro”, ed impegna il governo e le industrie tedesche ad indennizzare le persone deportate ed internate, costrette ai lavori forzati durante il regime nazista in Germania e nei territori del Terzo Reich.
Il Governo tedesco e le imprese tedesche contribuiscono al fondo in eguale misura. La legge tedesca riconosce che le ingiustizie commesse e le sofferenze umane causate non hanno prezzo e che la legge stessa arriva troppo tardi per coloro che hanno perso la vita durante il regime nazista o che sono deceduti nel corso degli anni.
La Fondazione ha incaricato sette organizzazioni partner, tra cui l’Organizzazione Internazionale per le Migrazione (OIM) di gestire, attraverso le proprie missioni nel mondo, la fase operativa del Programma per il cosiddetto “Resto del mondo”, tra cui l’Italia.
L’OIM fornisce un servizio di assistenza gratuito per la presentazione delle domande e per l’espletamento delle pratiche di indennizzo. In caso di necessità, quindi, contattare l’OIM, in Via Nomentana n. 62, 00161 Roma o al numero verde 800.59.88.59.

Chi può presentare la richiesta

Persone che hanno lavorato in condizioni di schiavitù
Persone che, nel proprio paese o al di fuori di esso, sono state detenute in campo di concentramento, in ghetti o in altri luoghi in condizioni assimilabili alla prigionia e che hanno lavorato in condizioni di schiavitù. Per “condizioni assimilabili” si intende condizioni di prigionia disumane, malnutrizione, totale mancanza di assistenza medica.
Queste persone possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire - 7.669 Euro).
Lavoratori coatti presso imprese o autorità pubbliche

Persone che sono state deportate dai propri paesi di origine in Germania o in regioni da essa occupate, costrette a lavorare presso le imprese o l'autorità pubblica, sottoposte a condizioni di vita particolarmente dure. Per "condizioni di vita estremamente dure" si intende una limitata libertà di movimento, continue perquisizioni e controlli di polizia.
Queste persone possono ricevere fino ad un massimo di 5.000 marchi (equivalenti a circa 4.950.000 lire - 2.556 Euro).
Lavoratori coatti nell'agricoltura
Persone che sono state deportate dai propri paesi di origine in Germania o in regioni da essa occupate, costrette a lavorare nel settore agricolo. Queste persone possono ricevere fino ad un massimo di 2.000 marchi (equivalenti a circa 1.980.000 lire - 1.022 Euro).
Ai sensi della legge, le persone costrette a lavorare presso imprese, autorità pubbliche e nel settore agricolo nel proprio paese, anche se occupato dalla Germania, non hanno diritto all'indennizzo.
Vittime di danni alla salute
Le persone che hanno subito esperimenti medici possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire - 7.669 Euro).
Coloro che, in età infantile, erano alloggiati in istituti per figli di lavoratori coatti o ridotti in schiavitù e che hanno subito gravi danni fisici o mentali, possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire - 7.669 Euro).
Coloro che a seguito di ingiustizie naziste hanno subito gravi danni fisici o mentali, possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire - 7.669).
Genitori di bambini deceduti
Genitori di bambini deceduti durante la permanenza nei summenzionati istituti.
I genitori congiuntamente (o un genitore solo se l'altro è deceduto) possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire - 7.669 Euro).
Eredi
Il coniuge vivente e i figli possono richiedere l'indennizzo (che verrà eventualmente suddiviso in quote eguali fra tutti gli aventi diritto), in qualità di eredi di una persona che sia stata sottoposta al lavoro forzato o abbia lavorato in condizioni di schiavitù o abbia subito danni alla salute e che sia deceduta il o dopo il 16 febbraio 1999. Secondo quanto è stato stabilito dalla legge tedesca, gli eredi delle vittime decedute prima del 16 febbraio 1999 non hanno diritto all'indennizzo.
Se la persona deceduta non ha lasciato né coniuge, né figli, la richiesta può essere presentata dai nipoti. In mancanza di nipoti, la richiesta può essere presentata da fratelli e sorelle della persona deceduta. Laddove anche questi manchino, la richiesta di indennizzo può essere presentata da quanti sono stati nominati eredi per volontà del defunto.
Può essere presentata una sola richiesta a nome di coloro che hanno diritto all'indennizzo. L'organizzazione responsabile alla quale far pervenire la richiesta deve essere quella cui si sarebbe rivolto l'avente diritto se fosse stato in vita.
I prigionieri di guerra
I prigionieri di guerra ed i loro eredi non hanno diritto all'indennizzo. Tuttavia nel caso in cui il prigioniero di guerra sia stato trasferito in un campo di

concentramento o abbia perduto lo status di prigioniero di guerra, può comunque presentare richiesta di indennizzo.

Area di competenza territoriale

La legge tedesca stabilisce l'area di competenza di ciascuna organizzazione partner in merito alle richieste, principalmente a seconda del luogo di residenza permanente del richiedente e del fatto che il richiedente sia ebreo o meno.
Indipendentemente dal fatto che i richiedenti siano ebrei o meno, coloro che risiedono in uno dei seguenti paesi: Repubblica Ceca, Polonia, Federazione Russa, o un altro paese facente parte dell'ex Unione Sovietica, possono richiedere i moduli necessari e presentare richiesta di indennizzo presso le relative organizzazioni partner.
I richiedenti che sono stati detenuti nei campi di Mauthausen o presso le sue dipendenze o presso le dipendenze del campo di Dachau che si trovavano nei territori facenti attualmente parte dell'Austria, sono compresi nella legge tedesca e devono inoltrare la richiesta d'indennizzo secondo le modalità precedentemente indicate.
I richiedenti che non sono ebrei e non risiedono in uno dei paesi sopraelencati, possono presentare richiesta di indennizzo all'OIM.
I richiedenti ebrei che non risiedono nei paesi sopra elencati, possono richiedere la modulistica necessaria e presentare richiesta di indennizzo presso la Conferenza Ebraica per gli Indennizzi dalla Germania (Conference on Jewish Material Claims Against Germany).

Come compilare i moduli di domanda

Ciascun richiedente deve compilare un singolo modulo di domanda riempiendo solamente quelle parti che si riferiscono al proprio caso specifico.
• Esempio A: la persona deportata, che è stata costretta ai lavori forzati e che successivamente è stata detenuta in campi di concentramento lavorando in condizioni di schiavitù, potrà riempire sia la sezione del modulo di domanda relativa all'indennizzo per "lavoro in condizioni di schiavitù" che quella per "lavoro forzato". Qualora la domanda sia giudicata positivamente, il richiedente riceverà un solo pagamento corrispondente all'importo massimo al quale potrebbe avere diritto, in questo caso 15.000 marchi (equivalenti a circa 14.850.000 lire - 7.669 Euro).
• Esempio B: se due coniugi hanno lavorato in condizioni di schiavitù in un campo di concentramento, ognuno di essi deve compilare un singolo modulo di domanda OIM. Se entrambi hanno subito anche esperimenti medici, questi potranno riempire oltre alla sezione concernente il "lavoro in condizioni di schiavitù" anche quella relativa ai "danni alla salute".
Qualora le domande siano giudicate positivamente, ciascuno di essi riceverà l'indennizzo per un importo pari alla somma prevista per le due situazioni in esame per un equivalente di 30.000 marchi (equivalenti a circa 29.700.000 lire - 15.340 Euro).
I richiedenti devono indicare le proprie generalità su ogni pagina del modulo di domanda e su ogni documento inviato in allegato. In questo modo sarà possibile individuare con maggiore facilità i propri documenti nel caso in cui si smarrissero.

Quanti desiderano essere rappresentati da un procuratore legale, nella presentazione della richiesta di indennizzo all'OIM, devono necessariamente autorizzare tali rappresentanti con delega o mandato ad hoc. I pagamenti verranno effettuati direttamente all'interessato. L'OIM non rimborserà alcun costo per spese legali o di altro genere.
I richiedenti, inoltre, per la compilazione del modulo, devono tener presente le seguenti indicazioni:
la data di scadenza per la presentazione della richiesta di indennizzo è l'11 agosto 2001. Farà fede il timbro postale;
la richiesta di indennizzo deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di domanda ufficiale o sua riproduzione (vedi fac-simile);
la domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato alla presenza di un pubblico ufficiale. La firma dovrà essere autenticata. A seguito di un accordo stipulato tra l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e l'OIM, l'autenticazione potrà essere effettuata, con procedura agevolata, presso il proprio Comune di residenza. Coloro che per motivi di salute non possono recarsi personalmente presso il proprio Comune di residenza, dovranno firmare il modulo alla presenza del proprio medico curante secondo le indicazioni apposte sul modulo stesso;
il modulo dovrà necessariamente essere inoltrato in duplice copia, un originale con firma autenticata e una fotocopia;
la domanda dovrà essere corredata da fotocopie dell'eventuale documentazione di supporto (foglio matricolare, attestato di deportazione, certificato di iscrizione, Arbeitskarte, Arbeitsbuch, Vorlaufiger Fremdempass, etc.). Non sono richiesti gli originali e non è necessario autenticare le fotocopie.
Qualora non si possegga alcuna documentazione, l'OIM in collaborazione con il Servizio di Ricerca Internazionale della Croce Rossa, il Governo tedesco e altre Istituzioni competenti potrà effettuare eventuali ricerche presso archivi storici;
è inoltre possibile allegare al modulo di richiesta una o più testimonianze di persone che si trovavano nello stesso luogo di deportazione o che hanno assistito a offese a danno dell'interessato. Ed inoltre è possibile allegare al modulo anche altra documentazione: memorie, cartoline postali, etc. Qualora lo spazio previsto per la descrizione dei fatti o dei luoghi non sia sufficiente, è possibile allegare dei fogli aggiuntivi, specificando il numero della voce cui si fa riferimento;
Indicazioni per particolari categorie, quali:
Reduci civili dalla deportazione
I civili che sono stati deportati in Germania e costretti a lavorare devono compilare la pagina 4 (lavoro forzato).
Qualora il richiedente sia in possesso della "dichiarazione di reduce civile dalla deportazione" rilasciato dalle Prefetture o dai Comuni, deve specificarlo alla pagina 4 voce 84 (e), indicando il numero di protocollo del documento, e ne alleghi fotocopia.
Deportati nei campi KZ di sterminio
Se il richiedente è stato deportato in un campo di sterminio (Auschwitz, Buchenwald, altri) ed è stato costretto a lavorare, compili la pagina 3 del modulo (Lavoro in condizione di schiavitù).
Se il richiedente riceve l'assegno vitalizio ai sensi della legge 791, "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio

nazista KZ", deve specificarlo alla pagina 3 voce 67 (f) "altro" e alla pagina 6 voce 106 (j), indicando il numero del "Certificato di Iscrizione", e allegarne fotocopia.
Internati Militari Italiani (IMI)
Per questa categoria la Germania, come è noto, non ha ancora sciolto le riserve sull'ammissione al "Programma" d'indennizzo. In ogni caso, si può ugualmente presentare la domanda all'OIM.
Gli IMI, soldati italiani, veri e propri "lavoratori forzati", prede di una "guerra non dichiarata", vittime del dramma cell'8 settembre, non sono mai stati "prigionieri di guerra", né dal punto di vista del diritto internazionale, né da quello del trattamento subito.
I soldati italiani privi di uno status che ne garantisca il trattamento, a partire dal 20 settembre1943, vennero denominati dalla Germania "Internati Militari Italiani", e questo permise la massima libertà operativa per un loro impiego da parte del regime nazista. Dopo il 20 luglio 1944, il loro status venne, per la maggior parte di loro, nuovamente mutato in quello di "lavoratore civile", senza che nella sostanza le loro condizioni venissero mutate fino alla liberazione.

Valutazione delle richieste pervenute e pagamenti

L'ufficio OIM di Ginevra, Svizzera, procederà alla valutazione di ogni richiesta e confermerà per iscritto l'eventuale approvazione o il rigetto. In caso di approvazione, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in due rate, secondo quanto disposto dalla legge tedesca. Qualora la richiesta fosse respinta, la legge tedesca prevede la possibilità di ricorrere in appello ad un organo competente che verrà istituito presso l'ufficio OIM di Ginevra.

Danni patrimoniali

L'OIM è inoltre responsabile dell'indennizzo a favore di quelle persone che hanno subito danni patrimoniali a seguito di ingiustizie naziste perpetrate con la partecipazione attiva delle imprese tedesche.
I richiedenti ebrei e non ebrei, indipendentemente dal loro luogo di residenza, possono inoltrare richiesta di indennizzo all'OIM. Qualora il beneficiario sia deceduto, gli eredi possono presentare richiesta di indennizzo, indipendentemente dalla data di decesso.

Assistenza alla compilazione della domanda

Il giorno 11 ottobre 2000 su iniziativa dell'ANRP, si sono riuniti in Roma i rappresentanti delle associazioni, degli enti e dei patronati che per intenti o finalità statutarie sono fortemente impegnati ad assistere i cittadini italiani aventi diritto al "Programma", istituito dalla Repubblica Federale tedesca, per indennizzare i deportati e gli internati, costretti ai lavori forzati durante il regime nazista in Germania e nei territori del Terzo Reich.
In base ai dati fino ad oggi raccolti, attraverso la campagna di pre-registrazione condotta dall'OIM e dal Coordinamento, si sono registrate circa 50.000 persone.
L'accesso all'indennizzo è subordinato alla compilazione di una complessa modulistica ed alla conoscenza di meccanismi e definizioni storiche,

giuridiche e legali non diffuse e perciò non facilmente comprensibili. A ciò va aggiunto che l'età media dei richiedenti è di circa 80 anni, che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato all'11 agosto 2001 e che la consegna da parte di ciascun richiedente di documenti ed informazioni, risalenti agli anni in questione (1943-1945), è di difficile reperimento.
Il Coordinamento ha sede in 00185 Roma Via Statilia n.7 presso l'ANRP che è l'ente promotore di una serie di attività tra le quali gli "sportelli informativi e d'assistenza" presso gli uffici degli enti aderenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale a partire dal 12 aprile 2001, per un'efficace azione di sostegno a favore di tutti gli aventi diritto; l'utilizzo dei più moderni sistemi di trattamento, racolta e diffusione dei dati consentirà la compilizione di tutta la modulistica, recuperando i ritardi accumulati dalla Fondazione nella indicazione delle procedure applicative da seguire.

Presentazione della domanda in Italia

Il modulo con firma originale (e relativa fotocopia) debitamente compilato e completo della documentazione di supporto allegata, dovrà essere inviato entro l'11 agosto 2001 a:

OIM
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Via Nomentana, n. 62
00161 Roma

(libera elaborazione sulle indicazioni dell'OIM. Segue il Modulo di domanda di indennizzo)

8 Nasce il problema IMI

Lettera dell'A.N.R.P. all'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, 26 maggio 2001

Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione

Ente Morale D.P.R. 30-9-1949 - G.U. 9-8-1949 n. 181)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali D.M. 10-9-1962

Sede organizzativa
via Statilia, 7
00185 Roma
tel. 06.70.04_253
fax 06.70.47.64.19
internet: www.anrp.it
e-mail: anrpita@tin.it

COORDINAMENTO DEGLI ENTI, ASSOCIAZIONI E PATRONATI PER IL RISARCIMENTO DELLE VITTIME ITALIANE DEL NAZISMO

Roma, 26 maggio 2001

S. E. l'Ambasciatore della
Repubblica Federale di Germania
Sig. Fritiof von NORDENSKJOLD
Via S. Martino della Battaglia, 4
00185 ROMA

Prot. n. 455

Signor Ambasciatore,

le associazioni, gli enti, i patronati e le organizzazioni sindacali che operano per il riconoscimento dei lavoratori coatti italiani sotto il regime nazista, per Statuto e per profondo convincimento morale, sono determinate ad assistere con ogni mezzo legale, e fino in fondo, tutti i 60 mila Internati Militari Italiani che hanno il diritto, come i deportati e gli internati civili, ad ottenere il giusto riconoscimento nell'ambito del Programma della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro", istituita dal Parlamento tedesco con un atto che non ci stancheremo mai di definire di realismo e di coraggio politico.

Per questo, non possiamo nascondere il nostro sconcerto sul fatto che, come dichiarato ufficialmente da responsabili della Fondazione, fino al mese di giugno non verrà fornita una risposta sul problema della ammissibilità degli IMI, Internati Militari Italiani, al Programma di indennizzo. Ciò è grave, se si considera che il termine di legge per la presentazione delle domande scade l'11 agosto 2001. Ma ancor più grave sarebbe se, arrivati a quella data, si desse una risposta negativa a tante migliaia di persone, senza, tra l'altro, averne ascoltato i rappresentanti. Queste persone non solo hanno subito le vessazioni dei campi di lavoro coatto, ma sono stati umiliati anche nella loro figura umana e giuridica con la denominazione prima di "Internati" e poi di "Lavoratori Civili", che li ha privati anche del più elementare diritto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1929.

Se dopo il danno dovesse arrivare anche la beffa, un numero di persone così consistente, aumentato da quello dei loro familiari, non subirebbe mai in silenzio una risposta negativa che offende, ancora prima che il diritto e la memoria, il senso di responsabilità e di umana comprensione cui la legge tedesca dell'agosto 2000 si è ispirata. Ma questa non è la nostra convinzione, persuasi come siamo che ci siano spazi per una equa soluzione del problema, se solo gli interlocutori lo desiderano veramente.

Gli organismi aderenti al Coordinamento hanno molto a cuore gli interessi morali e materiali degli associati: e rappresentano a Lei, Signor Ambasciatore, questo problema con la fondata speranza che Ella si voglia fattivamente adoperare per sensibilizzare le competenti Autorità del Suo Paese affinché venga trovata una soluzione al problema stesso, secondo giustizia e nel rispetto della "Verità storica".

La ringrazio per l'attenzione che ha voluto dedicare a questo scritto e Le porgo i migliori saluti.

Prof. Enzo Orlanducci
Segretario Generale - Coordinatore

Lettera circolare dell'A.N.R.P. per richiesta urgente di incontro, 1 marzo 2001

A.N.R.P.
Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione
Ente Morale D.P.R. 30-5-1949 - G.U. 9-8-1949 N. 1813
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali D.M. 10-9-1962

Sede organizzativa
via Statilia, 7
00185 Roma
tel. 06.70.04.253
fax 06.70.47.64.19
internet: www.anrp.it
e-mail: anrpita@tin.it

Roma, 1 marzo 2001

Dott. Dieter KASTRUP
Presidente del Consiglio d'Amministrazione
della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro"

Dott. Michael JANSEN
Presidente della Fondazione
"Memoria, Responsabilità e Futuro"
Markgrafen Strasse, 12/14
10969 BERLIN

e p.c. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Piazzale della Farnesina, 1
00194 ROMA

Dott. Fritjof VON NORDENSKJOLD
Ambasciata di Germania in Italia
Via S. Martino della Battaglia, 4
00185 ROMA

Dott. Dirk DE WINTER
The International Organization for Migration - IOM
Att.ne GFLCP
PO BOX 71 CH
1211 GENEVE 19

Prot.n.219/01
Oggetto: richiesta urgente d'incontro.

Egregi Signori,

scrivo questa lettera per conto del Comitato italiano di Coordinamento per il risarcimento delle Vittime del nazismo che ho l'onore ed il privilegio di rappresentare in qualità di Coordinatore.

Il Coordinamento è stato costituito, presso questa Associazione, nell'ottobre 2000 per operare a stretto contatto con lo IOM per lo sviluppo delle attività previste nel quadro del mandato della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro". Detto Coordinamento è composto, oltre che dalle Associazioni storiche delle Vittime, che da anni tutelano i sopravvissuti dalla deportazione e dall'internamento, anche dai maggiori Sindacati ed Istituti di Patronato ed assistenza italiani. Il Comitato riconosce il valore morale alla base della Fondazione ed intende sostenerne le attività.

Come è noto le attività dello IOM quale organizzazione partner responsabile per l'Italia, hanno avuto impulso nelle scorse settimane con la distribuzione dei formulari previsti dal Programma di risarcimento. Il Comitato di Coordinamento sta seguendo da vicino questi sviluppi attraverso la diretta assistenza ai possibili beneficiari, informazioni ai media, alle amministrazioni pubbliche centrali e locali ed al pubblico in generale.

Il Comitato, tuttavia, ha constatato con preoccupazione che sembrano persistere alcune interpretazioni non corrette circa i diritti di italiani, deportati nella Germania nazista prima quali "Internati Militari" e poi "Lavoratori civili" e che sono stati costretti ai lavori forzati, ad essere presi in considerazione per un risarcimento, ai sensi del Programma. A nostro avviso, è particolarmente urgente incanalare bene questo problema, poiché le implicazioni per queste persone anziane sono particolarmente dolorose e fonte di inutili turbative e dubbi.

A questo fine, il Coordinamento mi ha affidato il mandato di promuovere e chiedere un incontro allargato, ad alto livello, con la Presidenza della Fondazione per chiarire i dubbi interpretativi sulle varie posizioni degli Italiani.

Avrei, pertanto, piacere d'accogliere una Rappresentanza della Fondazione in Italia o, in alternativa, organizzare una visita dell'Esecutivo del Comitato a Berlino per discutere e contribuire al più presto possibile alla giusta soluzione del problema.

In attesa di notizie al riguardo, porgo distinti saluti.

Prof. Enzo Orlanducci
Coordinatore

Lettera del Ministero delle Finanze tedesco al segretario A.N.R.P., 20 giugno 2001

Bundesministerium der Finanzen

- Dienstsitz Bonn -

V B 2 - O 1252 - 9/01
(Geschäftszeichen bei Antwort bitte angeben)

Bonn, 20. Juni 2001

Telefon: 01 88 86 82 - 38 57
oder über Vermittlung 01 88 86 82 - 0
Telefax: 01 88 86 82 48 61
Telex: 886645
X.400: c=de/a=bund400/p=bmf/s=poststelle

A. N. R. P.
ROMA
Arrivato - 25/6/2001
Protocollato - N. 522

Koordinator der Associazione
Nazionale Reduci Dalla Prigionia
Dall'Internamento E Dalla Guerra Di Liberazione
Herrn Prof. Enzo Orlanducci
Via Statilia 7
00185 Rom

Italien

Italienische Zwangsinternierte;
Treffen mit Herr Professor Tomuschat

Sehr geehrter Herr Professor Orlanducci,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 19. Juni 2001.

Mit dem Termin am 27. Juni 2001 ist Herr Professor Tomuschat einverstanden.

Das Treffen kann

am 27. Juni 2001 um 9.00 bzw. 10.00 Uhr

in seinem Dienstzimmer der Humboldt-Universität in Berlin,

Unter den Linden 9 (neben der Oper) II. Stock, Zimmer 214,

stattfinden.

Das Gespräch kann in italienisch geführt werden. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten längere, schwierige Erläuterungen in deutscher Sprache abgegeben werden.

Ich bitte um Ihre Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Zimmermann



Beglaubigt
Burde
Angestellte

Lettera dell'A.N.R.P. al Ministero delle Finanze tedesco, 25 giugno 2001

Associazione
Nazionale
Reduci dalla
Prigionia
dall'Internamento
e dalla Guerra di
Liberazione

Ente Morale D.P.R. 30-5-1949 G.U. 9-8-1949 N. 183
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali D.M. 10-9-1962

Sede organizzativa
via Statilia, 7
00185 Roma
tel. 06.70.04.253
fax 06.70.47.64.19
internet: www.anrp.it
e-mail: anrpita@tin.it

Rom, den 25.Juni 2001

Telefax an das

Bundesministerium der Finanzen
Frau Marianne Zimmermann
Fax: 0049 –228 – 682 – 4861

Prot.n.524
Betrifft: Treffen mit Herrn Professor Tomuschat

Sehr geehrte Frau Zimmermann,

hiermit bestaetigen wir, am 27. Juni 2001 um 10.00 Uhr ins Dienstzimmer von herrn Prof. Tomuschat in der Humboldt-Universitaet zu kommen.

Die Teilnehmer unserer Gruppe sind:

1) Prof. Maria Rita SAULLE (Dozentin fuer Internationales Recht, Universitaet "La Sapienza", Rom);
2) Dr. Max GIACOMINI (General i.R., Publizist, Historiker (Bereich: IMI));
3) Prof. Luigi CAJANI (Dozent fuer Zeitgenoessische Geschichte, Univesitaet "La Sapienza", Rom);
4) Prof. Valter MERAZZI (Dozent und Leiter des "Istituto di storia Contemporanea P.A. Perretta", Como);
5) Prof. Enzo ORLANDUCCI.

Mit freundlichen Gruessen
Enzo Orlanducci

Missione a Berlino (27 giugno 2001)

Il Coordinamento deglii enti, associazioni e patronati che operano per il risarcimento delle vittime italiane dei nazismo, a conclusione di una intensa e calibrata azione sviluppata in tutte le direzioni e mirata a far rientrare nella categoria dei beneficiari del Programma - previsto dalla legge federale tedesca del 12 agosto 2000, a favore dei lavoratori coatti - anche agli IMI (Internati Militari Italiani) ha chiesto ed ottenuto, di fare incontrare a Berlino, una propria delegazione, di esperti giuridici e storici, con il Prof. Christian Tomuschat incaricato dal Governo federale di esprimere un parere giuridico su tale problematica.

Il giorno 27 giugno, infatti, alle ore 10.00, il Prof. Tomuschat, cattedratico di diritto internazionale, ha ricevuto nel suo ufficio dell'Università "Humboldt" di Berlino, la delegazione italiana così composta:

- Prof.ssa Maria Rita Saulle, ordinario di diritto internazionale all'Università "La Sapienza" di Roma e direttore del Corso di perfezionamento in tutela internazionale dei diritti umani;
- Prof. Luigi Cajani, docente di storia all'Università "La Sapienza" di Roma, noto ricercatore ed autore di vari testi sul momento concentrazionario degli IMI;
- Gen. Dr. Max Giacomini, Presidente dell'ANEI - Associazione Nazionale Ex Intemati;
- Prof. Valter Merazzi direttore dell'Istituto di Storia Contemporanea "P. A.Perretta" di Corno e delegato dal Coordinamento alla Consulta OIM di Ginevra;
- Prof. Enzo Orlanducci, Searetario Generale dell'ANRP - Associazione Nazionale Reduci dalla Priaionia, dall'Intemamento e dalla guerra di liberazione, responsabile del Coordinamento e capo Delegazione.

Erano presenti all'incontro rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia a Berlino e dei Ministero degli affari esteri della Repubblica federale tedesca. L'incontro si è svolto nel quadro e nel clima degli ottimi rapporti di reciproca stima tra Italia e Germania, con serena obiettività e con la massima franchezza.

Il Prof. Orlanducc¡ ha introdotto l'argomento in trattazione, sottolineando che ogni decisione avverrà a livello politico, ma un'analisi storico-giuridica sarà certamente di notevole apporto, ecco il perché di quest'incontro tra “esperti".

La Prof.ssa Saulle, ha esposto, a nome del Coordinamento, le ragioni che giustificano sul piano giuridico tale richiesta, puntualizzandole con rara competenza e con profondo impegno professionale. Il Prof. Cajani ha voluto evidenziare gli aspetti più significativi della "fllosofia" nazista sull'impegno degli internati militari nel campo della produzione bellica ed ha precisato alcune vicende concentrazionarie più indicative delle vicissitudini degli IMI (Dora, Unterluss, etc.).

Il Gen. Giacomini, anche sulla base della sua esperienza personale ed umana di ex internato, ha invitato alla riflessione sugli aspetti materiali, psicologici e morali sofferti dagli ex internati, di cui si mirava a distruggere per passi successivi la personalità umana, offendendola, deprimendola ed umiliandola. Il Prof. Merazzi ha informato sullo stato delle conoscenze e delle disposizioni impartite dalla Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro", appositamente costituita dal Governo federale tedesco e dall'OIM

(Organizzazione Internazionale per le Miarazioni) partner della Fondazione sul Programma.
Il Prof. Tomuschat ha ascoltato con profonda attenzione tutti gli interventi, ha rivolto interessanti domande, ha preso nota ed appunti di tanti fatti e di tante considerazioni, non si è ovviamente espresso sulla sua posizione specifica. ma ha dimostrato interesse ad approfondire ancora la materia, chiedendo la trasmissione di utili documenti, e presenterà al Governo federale, la sua "Memoria" conclusiva non prima della fine del mese di luglio.
Un incontro non ancora decisivo, quindi, ma che ha lasciato la porta aperta alla legittimità dei diritto degli IMI; i termini si stanno quindi spostando, infatti, il Parlamento tedesco, con decisione unanime, ha prorogato al 31 dicembre 2001 la data di scadenza per la presentazione delle domande all'OIM. Nella riunione del 28 giugno il Parlamento tedesco ha inoltre stabilito che, nel caso di morte di un richiedente, i suoi eredi, entro sei mesi, dovranno inoltrare una nuova domanda d'indennizzo. Tali emendamenti entreranno in vigore solo dopo l'approvazione del Consiglio federale, prevista per il 13 luglio 2001.
L'azione del Coordinamento pertanto dovrà continuare con maggiore intensità e massimo impegno.
Al termine dell'incontro con il Prof. Tomuschat la delegazione accompagnata dalla Dott.ssa Catherine Flumiam, primo segretario dell'Ambasciata d'Italia a Berlino, è stata ricevuta dall'Ambasciatore Silvio Fagiolo il quale, dopo aver rivolto un caloroso e cordiale saluto ai delegati, ha garantito l'apporto e il sosteano dell'Ambasciata in questa azione condotta dal Coordinamento per il giusto riconoscimento dei diritto degli IMI.

9 Militari italiani internati: relazione della Professoressa M. Rita Saulle

Militari italiani internati

1. L'Armistizio tra l'Italia e le Potenze Alleate, l'8 settembre 1943, ha fatto nascere, da parte tedesca, le prime forme di ostilità, manifestatesi nel rastrellamento e cattura dei militari italiani, precedentemente considerati alleati, in tutte le aree europee ed extraeuropee sottoposte al controllo dell'occupazione tedesca. Il rastrellamento e la cattura costituiscono elementi storici oggettivi che non necessitano di alcun'altra considerazione o dimostrazione.
Diversamente può dirsi del trattamento riservato a questi militari, dalla cui connotazione dipende in parte la qualifica che ad essi è stata data nel corso della restante parte della guerra e quella che essi avrebbero dovuto ottenere sulla base del diritto internazionale.
Va, comunque, precisato che la firma dell'armistizio da parte del Maresciallo Badoglio non ha determinato immediatamente una situazione di "aperta ostilità" tra l'Italia rimasta fedele al re e la Germania hitleriana per due ordini di motivi:
1) il Maresciallo Badoglio inviò, a nome del re, alla Germania la dichiarazione di guerra a Madrid il 13 ottobre 1943 tramite l'Ambasciatore de' Calboli, quindi, oltre un mese dopo l'armistizio (1);
2) l'Italia non fu mai dichiarata formalmente "alleata" delle Grandi Potenze, ma divenne cobelligerante a partire dalla stessa data: qualifica che consentì ad alcuni reparti dell'esercito regolare di modesta entità di partecipare alla guerra a fianco degli Alleati.

2. Per quanto concerne la qualifica dei militari italiani rastrellati e catturati dai Tedeschi nelle aree da questi occupate è certo che essi dopo il 13.X.1943 avrebbero dovuto essere dichiarati prigionieri di guerra e trattati come tali dalla Germania. Pertanto, essendo sia l'Italia sia la Germania parti contraenti della Convenzione di Ginevra dal 27 luglio 1929 sui prigionieri di guerra, essi avrebbero avuto diritto al trattamento previsto da tale Convenzione (2), in particolare per quanto concerne il loro utilizzo per il lavoro. Ciò non è

accaduto per una serie di motivi e con le modalità che qui si esporranno: con il risultato che queste persone hanno dovuto svolgere coattivamente il lavoro nei Lager, senza poter godere di alcuna garanzia internazionale, compresa l'assistenza della Croce Rossa internazionale, e di altri enti, vivendo spesso in condizioni subumane come risulta da varie testimonianze ed essendo la loro vita minacciata dai tedeschi ove non si fossero attenute alle disposizioni da questi impartite.
Va precisato che, già dopo l'arresto di Mussolini, avvenuto il 25.7.1943 su ordine del re, la Germania valutò l'atteggiamento da assumere nei confronti dei militari italiani, come risulta dall'ordine del Comando Supremo della Wehrmacht del 28.VII.1943 (3), cui seguì un altro ordine dell'8.IX.1943 dello stesso Comando nel quale si parlava di internamento (4). Tuttavia una direttiva dello stesso Comando, datata 9 settembre, precisava che i militari italiani sarebbero stati considerati prigionieri di guerra: espressione ripetuta nella "direttiva di massima per il trattamento degli appartenenti alle Forze Armate e alla Milizia", del 15.IX.1943 del Comando Supremo della Wehrmacht con riferimento agli italiani disarmati e non disposti ad aderire alla RSI – Repubblica Sociale Italiana ed a continuare la guerra accanto ai tedeschi, nella quale si precisava che per ordine di Hitler "i prigionieri di guerra italiani dovevano essere indicati come "Internati Militari Italiani" (5): cambiamento che risulta anche da un carteggio successivo (20 novembre 1943) tra il comandante Bachmann ed il rappresentante della Croce Rossa Internazionale(6) e che era stato notificato a Mussolini per ordine di Hitler il 1.10.1943 (7). La necessità, puramente politica, di informare Mussolini, liberato il 12 settembre dalla prigionia da parte di paracadutisti delle S.S., si fondava sulla circostanza che egli il 18.IX aveva creato a Salò la Repubblica Sociale Italiana, fedele alleata della Germania.
Occorre premettere, prima di determinare le conseguenze connesse con questa nuova denominazione, che il termine di "internato militare" ricorre nel diritto internazionale solo con riferimento ai militari di uno Stato belligerante che si trovino sul territorio, inteso in senso lato, di uno Stato neutrale (8). Quindi la stessa denominazione non si addiceva, sotto il profilo giuridico, ai militari italiani rastrellati e catturati dai tedeschi. E' probabile che il ricorso ad una denominazione così impropria, cui corrispondeva uno "status" particolare(i cui estremi sono qui di seguito indicati), sia derivata da una serie di ragioni desumibili da carteggi: 1) placare le preoccupazioni di Mussolini facendogli intendere che i militari italiani non venivano considerati "nemici" e ciò avrebbe accresciuto il suo personale prestigio internazionale; 2) consentire al Duce di offrire alla Germania queste persone come lavoratori da adibire, senza alcuna tutela, nelle varie industrie e nell'agricoltura, depauperate della forza lavoro tedesca utilizzata in guerra.
La valutazione qui data al cambiamento di denominazione non si fonda però su dati obiettivi ed è destinata a restare su un piano teorico se è vero che l'Ambasciatore Rahn fu incaricato di avvisare "con la dovuta forma" il Duce circa l'ordine impartito dal Führer in merito al cambiamento di denominazione che collocava definitivamente i Militari italiani al di fuori della sfera di applicazione della citata Convenzione di Ginevra e degli accordi internazionali in materia (9).
D'altra parte dal carteggio dell'Archivio Politico del MAE di Berlino (20 novembre 1943) risulta che gli italiani "non erano considerati prigionieri di guerra" (10).

Con riferimento alla posizione di questi militari, occorre certamente ricorrere ai principi del diritto internazionale, in base ai quali, per determinare se un fatto o un evento debba ricondursi o meno ad una data categoria giuridica, devono considerarsi tutti gli elementi concreti che lo formano o che gli sono attinenti per decidere se il fatto rientri o meno nella categoria giuridica in ipotesi considerata o in un'altra.
Ora la vasta documentazione, che include moltissime testimonianze dirette (11) dimostra che certamente, anche a prescindere dalla semplice denominazione formale, i militari italiani non furono trattati dalla Germania né come appartenenti a Forze militari alleate, né come prigionieri di guerra, ma in prevalenza furono adibiti coattivamente a lavori pesanti e pericolosi.
In effetti il loro lavoro si svolgeva secondo le modalità della schiavitù e della coartazione che prevedono "il dominio dell'uomo sull'uomo": quindi l'impossibilità di scelta e la completa sottomissione ad altri.
D'altra parte il Comando Supremo della Wehrmacht ha emanato il 21 Aprile 1944 un'ordinanza, il cui testo è custodito dalla Commissione per i crimini di guerra in Polonia, secondo cui la condizione degli IMI è nettamente diversa da quella dei prigionieri di guerra di qualsiasi nazionalità (inclusi i militari italiani catturati in corso di operazioni con le truppe alleate dopo l'8 settembre 1943), spettando ai primi "alloggi e posti di lavoro meno favorevoli" (12).
Tutti questi documenti costituiscono una riprova della condizione nella quale fin dal 20 settembre 1943 si trovavano gli IMI. Pertanto deve considerarsi irrilevante l'accordo del 20 luglio 1944 tra Mussolini ed Hitler, diretto a sottoporre gli IMI sotto il diretto controllo del Servizio civile di lavoro sottraendoli all'Amministrazione della Wehrmacht (13).
Tale passaggio prevedeva un'apposita dichiarazione (14) da parte di ogni internato, estorta in molti casi con la forza o addirittura sottoscritta direttamente da componenti della Gestapo (15) alla quale alla fine si rinunciò (vedi documenti allegati alla nota 17). In effetti, a prescindere da queste formalità amministrative, gli IMI vivevano in una situazione di schiavitù, comprovata anche dal contenuto di una "carta di permesso" che prevedeva l'immediata fucilazione del Militare italiano internato ove si fosse trovato in una delle zone della morte senza tale carta (16).
Come seguito del citato incontro tra Mussolini ed Hitler, il 12 agosto si ebbe la ordinanza del Führer che comportava la formale trasformazione degli IMI in lavoratori civili e tale trasformazione viene ribadita in ulteriori documenti (17).

3. Circa l'accordo da ultimo citato, deve osservarsi che esso nella realtà non modificava sostanzialmente lo status degli IMI se non sotto l'aspetto organizzativo, restando la loro situazione la stessa, nonostante alcune concessioni propagandistiche, quindi più apparenti che reali, dettate dalla blanda volontà politica di non fare sfigurare il Duce.
Sotto il profilo del diritto internazionale, inoltre, tale accordo era concluso da un organo privo di competenza internazionale, essendo il Duce capo della Repubblica Sociale Italiana e non organo di tutta l'Italia (18); laddove i militari internati provenivano da tutte le regioni italiane e quindi non solo da quelle sottoposte al controllo della RSI ed erano stati catturati anche prima della creazione di tale repubblica (vedi lettera del Col. Comandante del Campo Francesco Imbriani al Comando tedesco del 27.VII.1944) (19).

Ciò consente di affermare in conclusione:
che a partire dal 20 settembre 1943 e senza soluzione di continuità gli IMI hanno svolto un lavoro coatto e non quello cui i prigionieri di guerra potevano essere adibiti sulla base della citata Convenzione di Ginevra;
che, il trattamento riservato dalla Germania agli IMI era contrario agli "usi di guerra" allora vigenti, il cui fondamento giuridico era da ricercarsi non solo nella consuetudine internazionale, ma anche nel diritto naturale;
che, anche in assenza di norme convenzionali in materia di internati, secondo l'opinione di un illustre giurista dell'epoca, Dionisio Anzilotti, giudice alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, Caposcuola della Scuola Romana di diritto internazionale, le norme in materia di trattamento di prigionieri di guerra e affini e di feriti costituivano un insieme di norme inderogabili, destinate a rappresentare il primo nucleo delle norme di jus cogens, contemplate dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati agli articoli 53 e 64.

4. Le considerazioni precedenti indicano con chiarezza come i militari italiani, con il pretesto apparente di essere destinatari di un miglior trattamento da parte del governo tedesco rispetto a quello garantito ai militari catturati, appartenenti alle Forze armate di altri Stati, siano stati invece sottoposti nella maggior parte dei casi ad innumerevoli soprusi ed offese della loro dignità di persone e di militari, in violazione delle convenzioni di L'Aja del 1899 e del 1907 sulla guerra terrestre e di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra (articoli 27-34), firmata dalla Germania il 27 luglio 1929 e da questa ratificata il 21 febbraio 1934 e sottoscritta dall'Italia il 27 luglio 1929 e ratificata il 24 marzo 1931.
In particolare secondo la Convenzione citata da ultima i prigionieri di guerra validi possono essere impiegati come lavoratori a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione per gli ufficiali ed assimilati sempre che tali prestazioni d'opera non abbiano alcun rapporto diretto con le operazioni militari.
A ciò aggiungasi che essi possono essere internati in campi cintati, cioè di concentramento, ma non possono essere rinchiusi se non per ragioni di sicurezza e di igiene e solo temporaneamente finché permangano le circostanze che hanno determinato tali misure (art. 9). Inoltre i prigionieri di guerra sono autorizzati a designare fiduciari incaricati di rappresentarli presso la potenza cattrice e le potenze protettrici; nei campi di ufficiali ed assimilati è l'ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel grado più elevato che è riconosciuto come intermediario tra le Autorità del campo e gli ufficiali e assimilati prigionieri.
Le osservazioni che precedono giustificano il convincimento per il quale gli IMI sono stati fatti oggetto di innumerevoli e multiformi ingiustizie in conseguenza delle quali, al termine della seconda guerra mondiale sarebbero dovute loro spettare forme di riparazione, concordate – così come prevede il diritto internazionale – tra la Germania e l'Italia sulla base di un accordo. La divisione della Germania ha impedito che ciò avvenisse in tempi brevi e la ricostituzione di essa a Stato unitario consente che oggi possa guardarsi al passato con maggiore equilibrio e serenità avendo superato i parossismi della guerra e della disfatta, ma anche con maggiore comprensione verso quanti, convinti di adempiere un dovere, si sono visti

privare di quei benefici, a quell'epoca anche minimi, che il cammino della civiltà garantisce a coloro che combattono in guerra.
La "memoria" cioè il ricordo del passato congiunta al superamento di un periodo storico-politico doloroso e alla scelta definitivamente democratica e fondata sulla legalità della quale la Germania oggi rappresenta un emblema in Europa, inducono la Germania stessa ad un processo di revisione e di assunzione di responsabilità che non può non concorrere a rinsaldare la sua posizione nell'ambito dell'Unione europea ed a migliorare i rapporti di "buon vicinato", come anche il Presidente Rau ha più volte ricordato in discorsi Ufficiali ed in dichiarazioni più o meno formali (20).
In questo percorso il riferimento ai principii ed alle norme di diritto internazionale in materia di responsabilità può essere particolarmente opportuno: specialmente a quelle norme le quali comportano che l'obbligo principale per uno Stato di non compiere un fatto illecito si trasformi in un'obbligazione secondaria diretta a rendere positivo nella maggiore estensione possibile il risultato dell'azione compiuta dallo Stato autore dell'illecito.
Purtroppo fino ad oggi il Governo tedesco non ha preso alcun provvedimento favorevole espressamente per la categoria degli IMI. Tra l'altro non vale rilevare che l'art. 77 del Trattato di pace con l'Italia del 10.2.1947 contiene una rinuncia da parte dell'Italia, anche a nome dei suoi cittadini, a far valere contro la Germania diritti che non siano stati regolati alla data dell'8 maggio 1945, salve alcune espresse eccezioni. In proposito occorre rilevare che: 1) l'art. 77 concerne essenzialmente il diritto di proprietà (e relativo risarcimento) su beni immobili situati in Germania, nonché i danni subiti da tali beni durante la guerra; 2) la situazione delle relazioni italo-germaniche sono profondamente cambiate dal 1947 ad oggi e che la stessa Germania ha subito molti mutamenti; 3) che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (art. 62) non include i trattati di pace nella categoria di trattati ai quali non si applica la clausola "rebus sic stantibus"; con il risultato che il mutamento delle circostanze può incidere sensibilmente sull'applicazione ed esecuzione di tali trattati.
D'altra parte l'accordo di Bonn del 2.6.1961, concluso dall'Italia con la Repubblica Federale di Germania, ha previsto indennizzi a favore dei cittadini italiani "colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste" per ragioni di "razza, fede o ideologia" e che a causa di tali misure abbiano sofferto "privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni".
Con riferimento a quest'accordo occorre rilevare che: 1) gli IMI non rientrano nelle categorie di persone menzionate dall'accordo stesso, perché essi sono stati catturati in quanto appartenenti alle Forze armate italiane e, quindi, per motivi politico-militari, non espressamente menzionati nell'accordo stesso; 2) la liberatoria a favore della Repubblica Federale di Germania (con incluso il Land di Berlino), prevista dall'art. 3 dell'accordo e ribadita nello scambio di note tra l'ambasciatore Quaroni ed il ministro degli Affari esteri della RFT Karl Carstens non riguarda gli IMI proprio per le ragioni esposte al punto 1. In effetti la liberatoria concerne le pretese relative alle questioni formanti oggetto dell'Accordo che da questo vengono regolate in via definitiva, non quindi le pretese al risarcimento fondate su motivi diversi da quelli contemplati nell'Accordo stesso.

5. Nell'ottica fin qui considerata non può non ritenersi particolarmente meritoria e conforme alle norme di diritto internazionale in materia di responsabilità l'iniziativa assunta dalla Germania, anche a seguito della Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 gennaio 1986, Doc. B2-1475/85, (21), di emanare una legge per la Costituzione di una Fondazione intitolata "Memoria, responsabilità e futuro", fondazione avente lo scopo di rendere in qualche modo giustizia a quanti dallo Stato nazista o dalle imprese private, durante la seconda guerra mondiale sono stati sottoposti a lavoro coatto e ridotti in condizioni di schiavitù attraverso deportazione, prigionia, sfruttamento fino all'annientamento da lavoro e sono state vittime di altre innumerevoli violazioni dei diritti umani.
La legge del 12 agosto 2000 riguardante, come si è accennato "memoria responsabilità e futuro" menziona al par. 2, n. 1 che la Fondazione si prefigge, attraverso la collaborazione di organizzazioni di partenariato, di mettere a disposizione fondi di finanziamento per la concessione di prestazioni agli ex-lavoratori forzati ed a quanti sono stati colpiti da altre ingiustizie nel periodo del nazionalsocialismo.
Ora la definizione contenuta nella legge riguardante i lavoratori destinatari del risarcimento da essa previsto ed aventi titolo ad ottenere quanto la stessa legge prevede non può non includere la categoria degli IMI, i quali – come più volte si è accennato – sono stati in molti casi sottoposti a forme di vessazione lesive della dignità umana, oltre che di quella derivante dall'appartenenza alle Forze Armate.
Una volta negato loro lo "status" di prigionieri di guerra, come è avvenuto su richiesta del Führer, per essi è caduta l'esclusione prevista dal par. 11, n. 3, concernente la prigionia di guerra condizione alla quale la legge in parola non attribuisce titolo al risarcimento. Ne consegue al contrario che per gli IMI permane tale titolarità ove essi rispondano alle condizioni previste al par. 1, sottoparagrafi 1, 2 e 3 dello stesso art. 11 e non siano deceduti prima del febbraio 99, vale a dire: 1) siano stati arrestati e costretti al lavoro in un campo di concentramento nel senso previsto dal par. 42, comma 2 della legge federale sul risarcimento o in un'altra prigione al di fuori del territorio dell'attuale Repubblica austriaca, oppure in un ghetto in condizioni equipollenti (comparabili); 2) siano stati deportati dal paese di origine nel territorio del Reich secondo i confini di questo Stato quali risultavano nel 1937 oppure in uno dei territori occupati dal Reich e costretti al lavoro sia in un'impresa industriale sia nel settore pubblico e tenuti prigionieri o in condizioni di vita particolarmente cattive paragonabili a quelle di una prigione.
E' chiaro, con riferimento alla norma in oggetto che il termine "Heimatstaat" va interpretato in senso ampio in quanto gli IMI, militari smilitarizzati, solo in parte si trovavano in Italia, dove comunque furono catturati, essendo una parte di essi impiegata dallo Stato italiano, allora ancora unitario, all'estero proprio per la difesa della Patria.
D'altra parte in favore dell'interpretazione estensiva della norma gioca la penultima parte del par. 11, là dove si precisa che "le organizzazioni partners possono... concedere delle prestazioni anche alle vittime dei provvedimenti di ingiustizia nazionalsocialista che non appartengano ai gruppi di casi citati nel capoverso 1, nn. 1 e 2, in particolare ai lavoratori coatti nel settore agricolo".
Alle conclusioni qui accennate si perviene anche sulla base dell'interpretazione del par. 12, dedicato alle "Definizioni" per il quale sono

considerati elementi distintivi della prigionia le condizioni di detenzione inumane, l'alimentazione insufficiente e la mancanza di assistenza medica: carenze delle quali – come si è visto anche attraverso le testimonianze, i documenti della Croce Rossa Internazionale e il decesso di decine di migliaia di internati militari – gli IMI spesso si sono lamentati e sono stati vittime.
Lo stesso par. 12 provvede a definire le imprese tedesche come quelle che avevano od hanno la sede nel territorio del Reich secondo i confini del 1937 oppure nella Repubblica Federale tedesca o vi avevano la casa madre. Sono considerate tali anche le imprese con sedi principali all'estero e quelle che, pur essendo collocate fuori dei confini del Reich, rapportati al 1937, nel periodo tra il 30.1.1933 e l'entrata in vigore della legge considerata, contemplavano direttamente o indirettamente, una partecipazione di almeno il 25%.
Si può dunque concludere che, ai sensi della legge in esame, gli IMI, i quali hanno adempiuto alle formalità previste dalla legge, hanno titolo giuridico all'ottenimento del risarcimento da questa previsto.

Note

1) Per quanto riguarda la dichiarazione di guerra citata nel testo che, secondo alcuni storici, non sarebbe stata accettata dal governo tedesco deve precisarsi che:

a) il diritto internazionale procede sempre sulla base della valutazione delle situazioni oggettive ed effettive, per la quale lo stato di guerra si determina per mezzo di fatti ostili concludenti es. occupazione di territori, invasioni, ecc. più che attraverso formali dichiarazioni. Ciò appare evidente anche dal tenore della convenzione de L'Aja del 18 ottobre 1907 relativa all'apertura delle ostilità, la quale – senza escludere la possibilità di aprire le ostilità in modo diverso – obbliga le parti contraenti, e solo quelle, a dare inizio alle ostilità solo dopo un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionata o dopo una dichiarazione di guerra motivata. La Germania ha firmato tale convenzione il 18 ottobre 1907 e l'ha ratificata il 27 novembre 1909; l'Italia ha firmato tale convenzione nel 1907, ma non l'ha ratificata.

b) Una certa confusione permane in merito alla eventualità che la dichiarazione di guerra inviata da Badoglio sia stata o meno accettata dal governo tedesco. La possibilità che tale dichiarazione sia stata rifiutata avvalora la tesi sostenuta da chi scrive e da altri per la quale il governo tedesco conosceva il contenuto della dichiarazione stessa e che quindi esso era al corrente dell'intenzione delle forze militari italiane di non collaborare ulteriormente con quelle tedesche, considerate ormai nemiche.

C)Non si può dimenticare, infine, che nel corso della seconda guerra mondiale, come del resto sia precedentemente sia successivamente, lo stato di guerra è stato creato anche senza una formale dichiarazione, bensì sulla base dell'inizio delle ostilità non precedute da alcun ultimatum e/o dichiarazione motivata [Vedi il programma di Hitler in 16 punti del 30 agosto 1939 che comprendeva l'annessione di Danzica, l'Auschluss della Polonia (1° sett.), l'attacco dei Giapponesi a Pearl Harbour ecc.].

2) Cfr. il testo della Convenzione in Schindler/Joman Droit des Conflits armés, Genève 1996, Comité international de la Croix-Rouge et Institut Henry-Dunant, p. 415 ss. La Convenzione citata nel testo regola le condizioni dei prigionieri di guerra dal momento della loro cattura a quello della

liberazione includendo una serie di obblighi da parte della potenza detentrice e correlativi diritti a vantaggio dei prigionieri. In particolare l'art. 27 concerne il lavoro dei prigionieri prevedendo in favore di questi varie garanzie.

Del resto la materia in oggetto risultava già disciplinata da norme internazionali consuetudinarie, formanti il "diritto di guerra", costituito ad un tempo da "usi" in senso stretto e da convenzioni e consistente in una delle parti fondative, insieme con il diritto dei trattati, del diritto internazionale pubblico.

A questo proposito non può non osservarsi che proprio la II convenzione de L'Aja del 1899 sulle "leggi e gli usi della guerra terrestre" e la IV convenzione de L'Aja del 18 ottobre 1907, avente pari titolo, contemplano nei rispettivi Regolamenti allegati entrambe all'art. 4 ss. la condizione dei prigionieri di guerra e all'art. 6 espressamente il loro lavoro. Da ciò discende la constatazione che, essendo la normativa citata, diretta a codificare il diritto internazionale precedente, quest'ultimo aveva carattere generale, obbligando, quindi, la generalità degli Stati esistenti a quel tempo, indipendentemente dalla loro eventuale partecipazione ad accordi internazionali.

3) Cfr. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, Band III: 1. Januar 1943 – 31. Dezember 1943, pag. 850.

4) Cfr. Archivio dell'Istituto di Storia Contemporanea di Monaco, MA 240, 55518735-737; OKW/WFSt/Qu Nr.662242/43 g.kdos. Chefs., F.H.Qu.,den 8.9.1943. vedi: Gerhard Schreiber, Lo statuto dei militari italiani deportati nei lager di prigionia della Germania nazista,. In: Rassegna dell'Anrp, nn.9/10-2000, pp.12-13.

5) Vedi allegato 5.

6) Vedi allegato 6.

Cfr. Archivio Politico Ministero esteri di Berlino, Büro Staatsekretar, Akten betr. Italien, vol. 17: 1.10.1943 Sonderzug n. 1564 Bram 420/R/43. (Fonte Schreiber citato.)

8) Il termine di "internati" ricorre, nel significato precisato nel testo, nel citato Regolamento annesso alla convenzione de L'Aja concernente le leggi e gli usi in materia di guerra terrestre del 1899 all'art. 57 ss.

9) Vedi sopra nota 7.

10) Vedi sopra nota 6.

11) Cfr. per tutti C. Lops, Albori della Nuova Europa, Litostampa Nomentana, Roma, 1965, pp.494-504.

12) Vedi allegato 12.

13) Vedi allegato 13.

14) Vedi allegato 14.

15) Vedi allegato 15.

16) da: Carmelo Conte, Prigionieri senza tutela, Giuffrè ed., Milano, 1970, pp. 52-53.

17) Vedi allegato 17.

18) Alle considerazioni sulla posizione del Duce, quale capo della Repubblica di Salò, accennate nel testo, deve aggiungersi l'osservazione per la quale non vi fu successione di Stati tra il Regno d'Italia e tale Repubblica, non solo per la diversa entità territoriale tra quella della Repubblica ed il precedente Regno, il quale – pur con le particolarità derivanti dall'essere su un territorio più ridotto e sottoposto ad occupazione degli anglo-americani – ha continuato la sua esistenza nel Regno del Sud Italia. Pertanto gli obblighi

ed i diritti, anche quelli concernenti la tutela dei cittadini italiani, facenti capo al Regno d'Italia non avrebbero potuto trasmettersi a Mussolini quale capo del governo o dello Stato della Repubblica Sociale Italiana.
19) Vedi allegato 19.
20) Vedi allegato 20.
21) vedi allegato 21. (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 17.2.86, N.C. 36/129).

(seguono gli **Allegati**)

10 Considerazioni sullo status degli IMI

Lo status dei militari italiani deportati nei lager di prigionia della Germania nazista

Dal diario di guerra del Comando Supremo della Wehrmacht risulta che già il 28 luglio 1943 - nell'ambito della preparazione delle contromisure tedesche per l'eventualità dell'uscita dalla guerra dell'Italia- era previsto il disarmo e l'internamento degli appartenenti alle Forze Armate italiane e alla milizia fascista [Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, (Wehrmachtfuhrungs- stab), Band III: 1. Januar 1943 -31. Dezember 1943. Zusammengestellt und eriautert von Walther Hubatsch, Zweiter Haibband, Bernard und Graefe Verlag fiir Wehrwesen, Frankfurt am Main 1963, p-850].
Ancora l'8 settembre 1943 si può leggere in un ordine del Comando Supremo della Wehrmacht riguardante il contegno da assumere nei confronti degli italiani nel quadro del "disposto dissolvimento" delle Forze Armate del Paese: " I militari italiani saranno internati, sino a quando non si deciderà il loro rilascio" [Archivio dell'Istituto di Storia Contemporanea di Monaco, MA 240, 5518735-737: OKW/WFSt/Qu Nr. 662242/43 g.Kdos. Chefs., F.H Qu den8.9. 1943J].
Però, il giorno dopo, lo stesso Comando Supremo emanò una direttiva sul trattamento dei soldati italiani che si trovavano nelle zone controllate dai tedeschi, che stabiliva: "I soldati italiani che non siano disposti a continuare la lotta al fianco dei tedeschi devono essere disarmati e considerati quali prigionieri di guerra" [Archivio Federale - Archivio Militare di Friburgo, RW 4/v. 902: OKWAVFSt/Qu 2 (S) Nr. 005117/43 g.Kdos, 9.9.1943].
Ciò comportò, il 9 settembre, il cambiamento della terminologia ufficiale da parte del Comando Supremo della Wehrmacht. Di conseguenza, nelle sue "direttive di massima per il trattamento degli appartenenti alle Forze Armate e alla Milizia" del 15 settembre, questo Comando ordinò in modo vincolante che tutti gli italiani disarmati e non disposti a continuare la lotta al fianco dei tedeschi venissero considerati "prigionieri di guerra". [Archivio Federale - Archivio Militare di Friburgo, RW 4/v. 508 a: Oberkommando der Wehrmacht WFSt/Qu 2 (S) Nr. 005282/43 g.Kdos., P.H. Qu., den 15.9.1943]. Ma soltanto cinque giorni dopo vi fu un cambiamento perché Hitler dispose che i

"prigionieri di guerra italiani" dovevano essere denominati "internati militari italiani". Le direttive di massima del 15 settembre andavano corrette in tale senso [Archivio Federale - Archivio Militare di Friburgo, RW 4/v. 508 a: Oberkommando der Wehrmacht Nr. 005282/43 g.Kdos/WFSt/Qu 2 (S) II. Ang., F.H.Qu., den 20.9.1943; nel testo originale si può leggere: "Per ordine del Fuhrer e con effetto immediato, i prigionieri di guerra italiani non devono essere più indicati come tali, bensì con il termine di 'internati militari italiani'. Nell'ordine di riferimento le parole 'prigionieri di guerra' devono essere pertanto sostituite con la suddetta nuova denominazione"]. In seguito fu incaricato l'ambasciatore Rahn "di avvisare con la dovuta forma il Duce che, per ordine del Fuhrer, i prigionieri di guerra italiani non sarebbero stati più denominati prigionieri, bensì internati militari" [Archivio Politico del Ministero degli Esteri di Berlino, Buro Staatssekretàr, Akten betr. Italien, voi. 17: 1.10.1943, Sonderzug, Nr. 1564, BRAM 420/R/43].
Il termine scelto da Hitler si riferiva ad una categoria di militari, riconosciuta dal diritto internazionale ma non considerata dalla Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra (27 luglio 1929). I membri di questa categoria, in determinate circostanze, venivano trattati secondo direttive particolari. Questo non poteva però essere valido per gli italiani catturati dai tedeschi, dato il fatto che tali direttive erano previste soltanto per i casi di internamento di militari di uno stato combattente in un Paese neutrale: e la Germania di Hitler non era certo un paese neutrale [cifr. Roberto Socini Leyen- decker, Aspetti giuridici dell'internamento, in: "I militari italiani internati dai tedeschi dopo 1'8 settembre 1943", a cura di Nicola Della Santa, Giunti Marzocco, Firenze 1986, pp. 130-135].
Stabilire con certezza quali siano stati i motivi del provvedimento di Hitler del 20 settembre non è possibile. È invece indubbio quali siano state le conseguenze derivanti da tale denominazione: gli internati militari italiani non erano tutelati dagli accordi internazionali sui prigionieri di guerra. Infatti, durante una discussione tra rappresentanti del Comitato della Croce Rossa Internazionale e del Ministero degli Affari Esteri (19/20.11.1943) sullo "statuto" degli italiani catturati, il Prof. Burckardt insistè sulla questione se "gli italiani venivano davvero - dal punto di vista giuridico - trattati come prigionieri di guerra".
La risposta tedesca fu chiara: "Gli italiani non erano considerati prigionieri di guerra" [Archivio Politico del Ministero degli Esteri di Berlino, R 41031, Volkerrecht, Kriegsrecht, voi. 1 : Aufzeichnung iiber die Besprechung mit den Delegierten des IRK Dr. Marti und Dr. Bachmann unter Leitung von VLR Dr. Roediger und in Anwesenheit von Gen. Hauptfuhrer Hartmann, Staatsanwalt Bertram, Ass. Scholl und dem Unterzeichneten, Berlin, 20 November 1943].
Ed ancora in luglio 1944, quando, durante un colloquio al Ministero degli Esteri, l'ing. Spanici, come rappresentante del Servizio Assistenza Internati, si lamentò presso il Dr. Hendler "dell'obbligo di lavoro dei sottufficiali", quest'ultimo constatò "che gli Internati Militari sottufficiali devono lavorare e che esiste in proposito un ordine speciale; la Convenzione di Ginevra - art. 27 - non è applicabile perché gli Internati Militari non sono prigionieri" [Archivio privato G. Schreiber: Ambasciata d'Italia, servizio Assistenza Internati, Gabinetto, Diario, 6.7.44]. L'articolo 27 della Convenzione di Ginevra stabilisce che: "I belligeranti potranno impiegare come lavoratori prigionieri validi, a seconda del grado e delle attitudini, ad eccezione degli ufficiali. I sottufficiali potranno essere costretti al lavoro di sorveglianza, a

meno che siano loro stessi a domandare d'essere adibiti a lavori remunerativi" [Lino Monchieri, "La Convenzione di Ginevra e la realtà dei Lager", Edizione della Sezione A.N.B.I., Brescia, 1992, p. 24]. Se si verificarono casi in cui i suddetti accordi furono applicati, ciò accadde senza che lo si potesse in qualche modo esigere. Tutto sommato, risultò dallo status degli internati militari non meglio definito una profonda incertezza giuridica.
Pertanto, in ultima analisi, gli internati militari restarono alla mercé dell'arbitrio dei tedeschi, essi dipesero totalmente dalla benevolenza tedesca. L'ente di assistenza della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, in funzione dall'inizio del 1944, non era in grado di ottenere niente contro la volontà del Comando Supremo della Wehrmacht. E, di conseguenza, sarebbe più esatto non parlare degli internati militari italiani, ma degli "schiavi militari italiani". Infatti il trattamento dei militari italiani deportati nei campi tedeschi, comporta che l'occuparsi della loro sorte si risolve inevitabilmente in una documentazione della mancanza di umanità, del disprezzo per i propri simili, delle umiliazioni, portate a sempre nuovi eccessi da una sadica fantasia, delle vessazioni fisiche e psichiche, nonché dello sfruttamento spietato. Caratterizzare la vita in prigionia di questi deportati-militari significa parlare dei maltrattamenti inflitti loro dai guardiani e sorveglianti; raccontare di luoghi dove si volevano distruggere gli uomini con la privazione del cibo, l'isolamento, le punizioni corporali, la mancanza di assistenza sanitaria ed il vedersi rifiutata quella spirituale; narrare dell'odio dimostrato nei loro confronti dalla maggior parte della popolazione tedesca, sempre nella misura in cui avevano contatti con questa; illustrare le conseguenze avute dalle malattie e dalla debilitazione fisica e psichica; e offrire una testimonianza degli innumerevoli decessi avvenuti per cause naturali, anche se certo non normali, nonché di quelli provocati violentemente [cfr. per la documentazione e per i dettagli Gerhard Schreiber, "I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945. Traditi - Disprezzati - Dimenticati", Ufficio Storico dell'Esercito SME, Roma 1997. Nell'insieme questo gruppo particolare di "schiavi militari", deportati e non tutelati dalla Convenzione di Ginevra, visse - a prescindere da certe eccezioni e diversità - il periodo dell'internamento letteralmente come un inferno.

Gerhard Schreiber

Internati militari nel Reich o Prigionieri di guerra? (1943-1945)

La perizia di G. Schreiber (s.d.) rileva in modo documentato ed esauriente le differenze, nel Terzo Reich, tra prigionieri di guerra (KGF) e internati militari italiani (IMI) e ad essa si rimanda per le distinzioni e la cronologia. I KGF (POW, PdG), secondo le convenzioni internazionali, dovevano godere di trattamento e di diritti umani, assistenza e tutele internazionali (CICR + nazione neutrale tutrice). I soldati (ma non gli ufficiali) potevano essere impiegati in lavori retribuiti, alle condizioni dei pari livello, ma non in industrie di guerra o al fronte.
Gli ufficiali, con stipendio dei pari grado detentori, potevano lavorare solo volontariamente, in lavori dignitosi, retribuiti come i pari livello e non in zona di operazioni. Tali norme di assistenza, tutela e impiego dei militari, vennero applicate solo in parte ai prigionieri alleati (POW), impiegati necessariamente

in territorio di guerra com'era tutta la Germania per via dei bombardamenti aerei. Tuttavia non vennero assolutamente applicate dai tedeschi ai prigionieri delle nazioni, come l'URSS, che non riconoscevano la Convenzione di Ginevra del 1927.
I militari italiani catturati erano considerati franchi tiratori (giustiziabili!), se resistenti o, al contrario, disertori di Badoglio e classificati come KGF (fino al 20 sett. 1943) e poi come internati militari (IMI), "status" del tutto arbitrario, a decisione unilaterale, non contemplata dalle convenzioni, e poi accettata passivamente dalla RSI, che considerava gli IMI come propri militari in attesa di impiego.
Gli IMI, pertanto, vennero a trovarsi indifesi alla mercé dei tedeschi, senza tutele internazionali, nominalmente assistiti, per la propaganda (ma di fatto scarsamente e senza controlli logistici, igienici e sanitari dei Lager) dalla CRI-AI (Alta Italia, di Verona, con pochi viveri, non per tutti, trasporto posta e pacchi dei familiari) assieme al SA-IMI (Serv. Assistenza IMI, e/o Ambasciata RSI di Berlino, con pochi viveri).
Illegalmente, la RSI figurava come nazione tutrice, quindi non neutrale e di fatto nemica. Gli IMI invece si ritenevano "badogliani", soldati dell'esercito legalitario (EI) sabaudo, già combattenti di guerra non dichiarata, fino al 15 ottobre 1943 e dichiarata dopo tale data. In questo contesto, 21.000 soldati italiani resistenti con le armi contro i tedeschi, catturati particolarmente nei Balcani, nello Ionio e nell'Egeo, furono inquadrati, volenti o nolenti, come KGF nei Bau-Btl di lavoratori ausiliari militarizzati, al diretto servizio della Wehrmacht nelle retrovie sui fronti balcanico e orientale. Gli ufficiali resistenti furono invece trucidati (p.es. a Cefalonia) alla cattura o graziati (p.es. a Corfù) e quindi internati nei Lager con gli altri ufficiali IMI.

Il lavoro degli IMI: periodo autunno 1943, estate/autunno 1944

Fino all'inizio della loro "civilizzazione" (20 agosto-1 settembre 1944, con code fino al marzo 1945) il trattamento degli IMI era assolutamente inumano, ma la loro gestione contabile aveva talune analogie con quella dei KGF alleati (cfr. C. Sommaruga, "Alcuni aspetti amministrativi della gestione degli IMI", Conv. "Fra sterminio e sfruttamento", Firenze, ed. Le Lettere, 1992). In tal modo la Wehrmacht si assicurava un alibi in caso di disfatta.
Fino all'estate 1944, i soldati erano obbligati al lavoro (coi sottufficiali come "fiduciari") sotto scorta armata, in servizi ai Lager e di manovalanza, o nei Bau/Babn/Arb-Btl (o anche nella O.Todt) di edili (per sgombero macerie), ferrovieri, genieri al servizio diretto della Wehrmacht o della Luftwaffe (negli aeroporti), od eventualmente presso imprenditori o contadini. Gli ufficiali, dal 26 nov. 1943, subirono vessanti pressioni concluse, in Polonia, con l'ingaggio di c.a 2300 volontari per fame. La retribuzione era inadeguata; 20 LM/mese (LM=Lagermark o Lagergeld, spendibili solo nei Lager), salvo trattenute sostanziali per spaccio (Kantine) o multe. Con gli incentivi, lavori pesanti e premi di rendimento si poteva arrivare a 32 LM/mese (1943) e 52 LM (fine 1944). Gli IMI non godevano del diritto di fuga (che rivendicavano), proprio dei prigionieri; gli evasi catturati erano giustiziabili senza formalità ("operazione Kugel" (=pistola)) o venivano deportati in KZ. L'assistenza sanitaria era limitata o mancante e senza farmaci. I malati gravi venivano ricoverati nei Res. Lazarett, non diversi dai lager. I sanitari (medici, infermieri

e 200 cappellani) erano un migliaio, trattati da IMI in violazione delle norme, salvo limitati benefìci e libertà soprattutto negli AK di fabbrica.
La razione di viveri giornaliera variava tra 1730 kcal lorde, teoriche e 900 kcal, con modesti supplementi di poche centinaia di kcal per lavori pesanti, contro un fabbisogno vitale di 2300 kcal (fino a 3000 kcal per lavori pesanti) e comportava una speranza di vita molto ridotta sullo standard (9 mesi) salvo integrazioni alimentari (furti di patate, borsa nera, pacchi da casa e il raro riso e galletta del SAI.MI).

La "civilizzazione": periodo agosto 1944 - aprile 1945.

Con gli accordi Hitler-Mussolini del 20 luglio 1944, resi noti agli IMI il 2 agosto e decorrenti dal 20 agosto ("festa dell'apertura dei cancelli" (!)) - 1 settembre 1944 (salvo dilazioni tecniche e per renitenza degli IMI, fino al marzo 1945), i soldati vennero coattivamente dismessi dagli Stalag e gestiti come lavoratori liberi civili. Con la "civilizzazione" forzata, gli ex-IMI di truppa (forse 2/3 volontari e 1/3 precettati) vennero illegalmente smilitarizzati d'autorità dalla RSI (ritenendosi gli IMI militari di altro stato ed esercito), divennero "lavoratori liberi" (495.000 superstiti alla liberazione) o vennero arruolati, in alternativa, come lavoratori volontari "ausiliari" militarizzati nelle FF.AA. germaniche, in particolare Luftwaffe. Alla liberazione figuravano 28.000 IMI dei Bau-Btl (edili, per lo sgombero delle macerie e ferrovieri). I lavoratori civili, solo apparentemente liberi, venivano assegnati dal Servizio del Lavoro, ai contadini (Bauer) o a piccole e grandi imprese e ricevevano, solo se accettavano il lavoro, la "carta annonaria" senza la quale non avrebbero potuto sopravvivere, essendo vietato l'accattonaggio (punito con l'arresto o la detenzione in KZ).
Gli ex-IMI godevano di una limitata libertà territoriale (di pochi chilometri) e di orari (fino a mezzanotte), riposo settimanale, alloggiavano presso i Bauer o in ex-Lager aperti, sotto controllo delle ronde della Polizei. I salari dei lavoratori stranieri e degli ex-IMI, erano sottopagati del 60-80% per il minore rendimento rispetto ai lavoratori tedeschi: nei casi più favorevoli, potevano raggiungere, per straordinari e lavori pesanti, 180-220 RM/mese (=Reichmark a corso legale), che si riducevano in pratica a 25- 150 RM per integrazioni alimentari, tabacco, rancio e alloggio (negli AK e ai campi), vestiario, lavanderia e multe, così da non potere in pratica trasferire risparmi alle famiglie.
Nel 1944 la curva dei decessi degli IMI era asintotica e alla liberazione erano morti 50.000 IMI, d'inedia, tbc e violenza. Senza la civilizzazione e, col trattamento dei Lager, i pochi pacchi arrivati da casa e non a tutti, nell'autunno-invemo del '44- '45 gli IMI non sarebbero sopravvissuti nei Lager che per pochi mesi.
La propaganda della RSI titolava nei giornali "II problema degli IMI è risolto!" e col Reich si vantava paradossalmente di questo salvataggio, nascondendo le vere cause dei decessi registrati genericamente per fame, malattia o arresto cardiaco.

Il lavoro degli ufficiali

Mentre gli ufficiali prigionieri (PoW, PdG) non potevano venire obbligati al lavoro, ma potevano sceglierlo volontariamente ed a certe condizioni, gli

ufficiali internati furono dapprima invitati a lavorare volontariamente in Polonia, dal 26 novembre 1943 a fine marzo 1944 (con 2300 ingaggiati), poi in Germania (con 3100 volontari). Successivamente, in Germania, molti furono precettati al lavoro (in 3150 a Oberlangen, Duisdorf, Wesuve, Norimberga, Muhiberg, Sandbostel, Wietzendorf, etc) o addirittura per renitenza (in tutto 900 deportati in Straflager, AEL, KZ, di cui poco meno di 400 nello Straflager di Colonia).

Situazione degli IMI alla Liberazione: aprile/maggio 1945 Fuori dai lager erano viventi, alla fine della guerra, 495.000 ex-IMI lavoratori liberi. Sotto controllo della Wehrmacht erano rimasti nei Lager 14.000 IMI: fra i quali 8000 ufficiali in attesa di precettazione al lavoro (sospesa nel marzo/aprile 1945 per l'avanzata alleata), 1000 ufficiali anziani e superiori effettivi (dei Lager di Gross Hesepe, Wietzendorf, Fallingbostel, etc.), malati, inabili o inaffidabili, 1000 ordinanze, 1000 sanitari e cappellani (per lo più riciclati per assistenza ai lavoratori liberi), 1000 soldati malati dei Lazzaretti, 109 ufficiali in punizione in KZ, e circa 3000 militari e ufficiali deportati nei KZ (ex carcerati militari di Peschiera, ufficiali antifascisti rastrellati in Italia, ex-IMI deportati nel KZ di Dora, etc.).

Conclusione

Gli IMI non si possono considerare prigionieri di guerra (obbligati al lavoro ma tutelati dalle convenzioni) perché erano privi di tutele internazionali e obbligati arbitrariamente e unilateralmente al lavoro, per coazione fisica e psicologica, precettazione e avvio dei riottosi, sotto scorta armata, in campi di punizione (Straflager, AEL, KZ) di "eliminazione col lavoro". La smilitarizzazione forzata e la "civilizzazione" li differenzia ulteriormente dai prigionieri (KGF). Particolare attenzione va rivolta agli ufficiali, non obbligati al lavoro dalle norme internazionali, ma paradossalmente obbligati dai tedeschi, con minacce e violenze, al lavoro sedicente volontario oppure precettati o addirittura coatti sotto scorta armata, in Straflager, AEL e KZ, presso grandi fabbriche, piccole imprese o contadini e in Bti di ausiliari lavoratori. Pertanto essi andrebbero derubricati, de jure o de facto, come civili e i coatti come deportati politici. I militari italiani ex-IMI coatti in KZ (non considerando gli oltre 2000 direttamente deportati dall'Italia, carcerati o rastrellati, non partigiani armati), furono, nell'arco dell'internamento, c.a 3000 (di cui 1000 ufficiali), per lo più internati nei KZ di Dora, Buchenwald e, subordinatamente, in miniere della Slesia, mentre gli ufficiali furono detenuti negli Strafiager-KZ di Colonia, Muhlberg, AEL di Unterluss, etc.
Da quanto sopra e dal "caso Colonia" (v.appendice) si evince che gli IMI, volontari-obbligati o precettati e arbitrariamente smilitarizzati e "civilizzati" sono equiparabili a internati civili e a deportati civili. Tanto più gli ufficiali IMI avviati, sotto scorta, al lavoro coatto in Straflager-KZ o direttamente in KZ per rifiuto ideologico di collaborazione militare e civile, sono da considerare deportati politici civili.

Appendice

I tedeschi estesero unilateralmente l'interpretazione degli accordi anche agli ufficiali contestati in ciò dagli IMI. Il caso degli ufficiali coatti nello Straflager di

Colonia In particolare, dal 2 al 19 agosto 1944, 374/384 giovani ufficiali (da Duisdorf/Bonn, ex Oberlangen e Wesuve), con un diktat del gen. Klemm del 20 luglio 1944, precedente gli accordi Hitler-Mussolini sulla civilizzazione degli IMI, vennero deportati a Colonia, in punizione per renitenza al lavoro e come "nemici dell'Europa", per ragioni ideologiche, nello Straflager appositamente allestito presso l'AK 96 della Glanzstoff & Courtauids, fabbrica anglo-tedesca di seta artificiale per paracadute destinati alla Luftwaffe e sita a Koin Merheim. Lo Straflager dipendeva dalla Gestapo di Colonia e faceva parte gestionalmente del Messelager-KoIn, con dipendenza del KZ Buchenwald, sotto scorta armata della Wehrmacht. Infatti la Gestapo di Colonia, per limitata disponibilità di Waffen SS si avvaleva, per la custodia dei coatti, della Polizei e dei militari della Wehrmacht e della Luftwaffe.
Lo Straflager fu poi evacuato il 15 settembre 1944 per l'avanzata Alleata e quindi sciolto. È evidente che gli ufficiali italiani coatti, dello Straflager di Colonia, non sono considerabili nè prigionieri, nè internati, ma deportati civili in KZ.

Claudio Sommaruga

Italian Military Internees (a cura dell'OIM)

SUMMARY

- Upon signature of the Armistice between Italy and the Anglo-American allies, the Italian Army's Chiefs-of-Staff sought shelter in the South of the country, leaving the troops with ambiguous and contradictory orders. Following Hitler's plan of occupying the peninsula and disarming the Italian forces ("Axis" plan), on September 8, 1943, the Wehrmacht rounded up more than 550,000 Italian soldiers, who had by then abandoned their units and were on their way home, and deported them to concentration camps in Germany.
  On September, 12 1943, Mussolini announced the creation of the so-called "Italian Social Republic", in those parts of Italian territory not yet under Allied military occupation, which were, therefore, still under the control of the German armed forces.

- By Hitler's order, the Italian soldiers were refused the status of *prisoners of war and were rather given the status of IMIs, i.e., "Italian Military Internees" (Italienische Militär Internierte).* **Thus, they were excluded from the protection of the International Red Cross Committee, and deprived of the rights granted by the Geneva Convention on Prisoners of War of July, 27 1929, thus creating a special framework that reduced IMI's to a state of outright slavery, in clear violation of international norms.**

- The treatment reserved to IMIs was radically different from that given to the units of the Royal Italian Army that, following the declaration of war of Italy against Germany (October,13 1943), fought by the side of the Anglo-American troops. If captured, the latter were treated like any other Western prisoners of war. **Italian prisoners of war were rigorously separated from the IMIs, with whom they did not have any contact whatsoever.** On the other side, IMIs suffered of lack of medical treatment, impossibility to receive "parcels" from their families, collective disciplinary measures, forced employment of high rank officers, forced employment in war industries, as well as assignment of unhealthy and dangerous work, under brutal and exhausting conditions, with a large incidence of accidents, due inter alia to the undernourishment suffered by the internees.

- **There were also IMIs who were sent to work in the sub-camps of the notorious *KZ* (*Konzentrationslager*).**
  Indeed, some 1300 of them had to work in the inferno of Dora, the Buchenwald subcamp- infamous underground production centre of the V1 and V2 flying bombs.

- In the meantime several unsuccessful attempts were made by the Reich and the Fascist Government to persuade IMIs to enlist in one of the two great categories of "military personnel freely joining the new Italian regime or workers directly dependent on the German authorities".

- In view of the fact that Germany was in desperate need of manpower, in July 1944, Hitler and Mussolini agreed that IMIs would lose their status and were to be defined as free civilian workers, to be deployed in civilian work activities. **In some cases, IMIs who refused to sign the declaration, had their rations halved and were subjected to distress and ill-treatment. In other cases, the Gestapo simply signed on behalf of all the inmates.**

CONCLUSIONS

- It seems legitimate to assume that the Italian Military Internées are entitled to the compensation under the "German Forced Labour Compensation Programme", both with respect to the period they spent as internees in concentration camps, as they were deployed as forced labour in conditions that were particularly discriminatory and by no means in conformity with conditions granted by the Nazis to prisoners of war, as well as in respect of the period after their "release" in which they were deployed as forced labour as civilians.

- The above is without prejudice to the principle that the compensation claims, just like those of all other potential applicants, remain subject to verification.

- According to realistic estimates drawn up by the various Italian victims' associations, unions and other entities, **the total number of potential beneficiaries still alive today might be of the order of 30,000 people.**

A) FIRST PERIOD: SEPTEMBER 8, 1943 TO JULY 1944

It can be noted that the case of the Italian Military Internees can be analysed by dividing it into two different periods: Firstly, as from September 8, 1943 when the Italian soldiers were given the status of Italian Military Internees and secondly, a from July 1944, when their status has been transformed to that of civilian workers.

1) Historical Background

- On September 8, 1943, Marshall Badoglio rendered known the contents of the Armistice, declaring that the hostilities between the Italian armed forces and those of the Anglo-American allies had finally ceased. Subsequent to this, Prince Umberto I, the Chiefs-of-Staff and Marshall Badoglio moved to Brindisi, leaving the Italian troops, by then in an utter state of collapse, with ambiguous and contradictory orders.

- In the meantime, the military chiefs of the Reich, by no means surprised by the Italian change of loyalties, acted immediately. Hitler had, in fact, foreseen the possibility of Italy withdrawing from the conflict ever since July 25, 1943, the day of the coup that brought down Mussolini, and with great foresight had drawn up a plan for occupying the peninsula and disarming the Italian forces: the famous "Axis" plan. September 8, 1943, therefore, saw the beginning of a systematic and rapid rounding up of Italian soldiers by the Wehrmacht.

- The majority of the Italian military personnel had by then abandoned their units and were on their way home, which further facilitated their capture. Rounded up both in Italy and abroad, in countries such as Greece, Albania, Yugoslavia and Poland, the Italian soldiers were quickly moved to concentration camps in Germany.

- The extent of the said deportation is detailed in the Wehrmacht High Command's report dated November 7, 1943: "*captured soldiers number 547,531, officers 24,700*"[1].

- Historians have estimated that between *30,000 and 50,000 internees died, as they never returned to Italy.*

- On September, 12 1943, German headquarters had announced Mussolini's escape, while five days later in a speech made on Radio Munich, Mussolini accused the dynasty and Badoglio of treason and announced the setting up of a national and social state, the so-called "Italian Social Republic". That, in fact, was the name assumed by the entity that established itself in the period after September 8, 1943 in those parts of Italian territory not yet under Allied military occupation, which were, therefore, still under the control of the German armed forces.

2) "The Italian Military Internees"

- As soon as the Italian military personnel reached the *lager* (camps) to which they had been assigned, often after going through numerous "clearance" or "sorting" camps, it was clear to them that despite living in close contacts with prisoners of war, forced labourers and deportees from many European countries, they were to receive a very different treatment.

- Indeed, they quickly discovered that they were *not prisoners of war*, but "*Italian Military Internees*" (*Italienische Militär Internierte*)[2].

- Hitler had actually proscribed this in an order dated September, 20 1943, which reads as follows: "by order of the Führer and with immediate effect, Italian prisoners of war are not to be referred to as such, but rather by the term Italian Military Internees"[3].

---

[1] Professor Tito Ballarino, "*Novissimo Digesto Italiano*", Chair of International Law at the Catholic University of the Sacred Heart, Milan, pp.467-473.

[2] Giorgio Rochat, preface to "*'No' I soldati italiani internati in Germania, analisi di un rifiuto*", Franco Angeli Editore.

[3] Gerhard Schreiber, "*I Militari Italiani Internati nei campi diconcentramento del Terzo Reich 1943-1945*", Gerhard Schreiber, SME Ufficio Storico, Rome 1992.

- The reasoning behind Führer's decision is to be found not only in a desire to "take a revenge" on the Italians, whom he saw guilty of violating their old alliance, but also to exclude these "internees" from the control and assistance of the international organisations, especially the International Red Cross Committee, and to deprive them of the protection granted by the Geneva Convention on Prisoners of War of July, 27 1929 [4].

- Before reaching the internment camps, the Italian soldiers were offered the opportunity to join the Reich and the Italian Social Republic that was then being set up and therefore swell the ranks of the Wehrmacht and the SS. Alternatively, they could refuse to fight, in which case they would be classified as Military Internees and would face a difficult and uncertain fate.

- *90% of Italian military personnel opted for internment camps.*

- Notwithstanding the fact that the term "military internees" chosen by the Führer was recognised by international law, it was not well suited to the Italian situation. In fact, the concept of "military internee" refers exclusively to the military personnel of a belligerent state interned in a neutral country and, therefore, treated in accordance with special directives[5].

- **Thus, this change of name was a ruse invented by Hitler to punish those Italians who had refused to continue to fight the war at Nazi Germany's side, and to reduce them to a state of outright slavery.**

3) Difference between prisoners of war and IMIs

- The treatment reserved to the IMIs was radically different from that given to prisoners of war.
Indeed, they were deprived of the minimum rights that were guaranteed to any prisoner of war, even during as devastating a conflict as the Second World War.

- In particular, the Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War of 1929 had established, among others, the following fundamental guarantees (*):

- *Article 11: "a food ration equivalent in both quality and quantity to those of troops on barracks duty, and a categorical prohibition of collective disciplinary measures that could in some way affect rations".*

- *Article 27: "employment of healthy prisoners by the belligerents in accordance with rank and aptitudes, but with the exception of officers"; "employment of non-commissioned officers solely on supervisory work".*

- *Article 31: "impossibility of using prisoners of war in war operations and employing them in the fabrication, production and transport of arms and munitions".*

- *Article 32: "prohibition of assigning prisoners of war to unhealthy and dangerous work".*

None of the above mentioned guarantees were ever applied in the case of IMIs.

(*) The text of the above articles has been translated into English from the official French version.

- The fact that neither the provisions of the Geneva Convention on Prisoners of War of 1929 were applied nor were IMIs entitled to receive any assistance by the International Red Cross Committee[6], resulted in them being deprived of health assistance, as well as constant reduction of rations and the inability to receive "parcels" from their families.

---

[4] Carmelo Conte, *"Prigionieri senza tutela"*, Giuffré Editore, Milan 1970.

[5] Gerhard Schreiber, *"Lo Statuto dei militari italiani deportati nel contesto dell'uscita dalla guerra dell'Italia nei campi di prigionia e nei campi di concentramento della germania nazista"*, D-79194 of 31/7/2000.

[6] There exists an extensive literature showing that the IMIs were treated differently from prisoners of war: Gerhard Schreiber, *"I Militari Italiani Internati nei campi di concentramento del Terzo Reich"*, SME Ufficio Storico, Rome 1992; Gerhard Schreiber, *"Lo Statuto dei militari italiani deportati nel contesto dell'uscita dalla guerra dell'Italia nei campi di prigionia e nei campi di concentramento della Germania nazista"*; Giorgio Rochat, preface to *"'No' I soldati italiani internati in Germania, analisi di un rifiuto"*, Franco Angeli Editore.

- All these violations of international norms were a direct consequence of a refusal to recognise IMIs as prisoners of war and to treat them as such; indeed, this same refusal already constituted a grave violation of these norms.[7]

- **The representatives of the German Foreign Ministry, who had repeatedly been questioned by the Red Cross Committee about the *legal status* of the Italian Military Internees, "had clearly affirmed that these were *not to be considered as prisoners of war*"[8].**

- The "particular treatment" reserved to IMIs becomes all the more evident when it is compared to the treatment that was accorded to the units of the Royal Italian Army that fought by the side of the Anglo-American troops. In this respect, it can be noted that, in the meantime, the so-called "Kingdom of the South" had been established at Salerno and sided with the Anglo-American forces. Indeed, the High Command of the Wehrmacht had declared that in the event of these Italians being captured by German units, "they were to be treated like any other Western prisoners of war"; the provisions of the order of September, 20 1943 were not to be applied to their case. **The "prisoners of war" were to be rigorously separated from the IMIs, with whom they were not to have any contact whatsoever"[9].**

4) Forced Labour

- Following the unsuccessful attempt to have the IMIs adhere to the Italian Social Republic and enlist in SS units, the military commanders of the Wehrmacht changed their methods and insisted that the internees should voluntarily join the ranks of the Labour Front. However, since this latter approach yielded results that were far below expectations, the Wehrmacht decided to use "force" as the means of constraining Italian military personnel to work.

- Germany was desperately in need of manpower and it would have been altogether inconceivable "to abandon the Italians to their well known Southern inactivity; it was essential to claim 100% of the labour force of each individual, employing the most rigid regulations to this end"[10].

- The overwhelming majority of soldiers were deployed in the war industries, in the mines, as well as on the rubble clearance work, on the repair of railway lines and on the loading and unloading of trains.

- The working conditions differed according to the type of work carried out: the luckiest ones were sent to work on farms. They undoubtedly had to work very hard, but at least had the possibility of obtaining food. Work in the factories was brutal and exhausting with a large incidence of accidents, not least – and perhaps above all – due to the undernourishment suffered by the internees.[11].

- With a view to exploiting to the maximum the labour capacity of these forced labourers, a labour market in the true sense of the word was organised. Employers, entrepreneurs, civil and public agencies all turned to the labour offices (*Arbeitsfront*) to have manpower assigned to them. These offices, in turn, submitted the requests to the Wehrmacht or SS units who guarded the prisoners and disposed of them at their pleasure, hiring them out at a daily rate[12].

- **There were also internees who were sent to work in the sub-camps of the notorious *KZs subcamps* (*Konzentrationslager*). Indeed, some 1300 Italian internees had to work in the inferno of Dora, the Buchenwald subcamp- infamous underground production centre of the V1 and V2 flying bombs.**

- Without exclusion, therefore, all had to work – engaged for the most part on production work of the war industries, yet another obvious example showing that **the Geneva Convention on Prisoners of War of July, 27 1929 was not being applied to the IMIs.**

---

[7] Carmelo Conte, *"Prigionieri senza tutela"*, Giuffrè Editore, Milan 1970, p.53

[8] Political Archive of the German Foreign Ministry R 41031, *Voelkerrecht, Kriegsrecht*, vol.1, Gerhard Schreiber D. 79194, 31/7/2000.

[9] *Oberkommando der Wehrmacht N. 00981/44 g. K. WFSt/Qu 2 (Sud/Sudost). F.H.Qu., den 4.2.1944, Betr.*

[10] Report A.O.K.2, Ic\AO-ABW No.540\44g. of General Phelps, G.O.C., in Gerhard Schreiber, *"Lo Statuto dei militari italiani deportati nel contesto dell'uscita dalla guerra dell'Italia nei campi di prigionia e nei campi di concentramento della Germania nazista"*, D-79194 of 31/7/200.

[11] Paolo Salini, *"Il lavoro coatto dei militari italiani nei lager nazisti"*, p.29.

[12] Paolo Salini, *"Il lavoro coatto dei militari italiani nei lager nazisti"*, p.32.

B) SECOND PERIOD: JULY 1944 TILL THE END OF THE WAR

From Italian Military Internees to Civilian Labourers

- Following the unsuccessful implementation of the plans drawn up by the Italian Social Republic and the National Socialist Republic (Third Reich) to persuade the Italian military personnel to enlist in one of the two great categories of "military personnel freely joining the new Italian regime or workers directly dependent on the German authorities", the government of the Reich and the Fascist government[13] in July 1944 agreed to a new formula. Its aim was to provide an all-embracing solution to the problem of deploying the internees.

- It was agreed that they were **to lose the status of IMIs and were to be defined as free civilian workers**[14].

- The meeting between Hitler and Mussolini was followed "on August 3 by the issue of the *Führerbefehl* (Order of the Führer) with orders for the "transition" of status of the soldiers from military personnel to civilians"[15]. **"The Führer has decided that the Italian military internees (officers, non-commissioned officers, simple soldiers and enlisted men) are to be released from internment and deployed in civilian work activities.**
  To this end he ordered that:
1) the groups are to be escorted to the work to which they have been assigned (...)
2) before being transferred, each internee is to make a declaration confirming that he is willing to work until the end of the war at the conditions in force in Germany for civilian labour engaged in Italy (...).
   Those refusing to make this declaration are to remain interned until further orders (...)"[16]

- The soldiers were thus given a kind of camp release card which contained the following declaration: **"This card awards you the status of free civilian workers. You may, should you so wish, not accept it and destroy it, but without this card you will not eat and, furthermore, should you be found without it in one of the numerous *death zones*, you will be shot on the spot"**[17].

- In this respect, particular emphasis should be given to yet another important fact:

- "Prior to the Agreement of July 20, 1944 the IMIs were administered directly by the Wehrmacht, who rented them out to various enterprises and military bodies. On the other hand, as from the second half of 1944 onwards, they were administered by the civilian Labour Service and subject to the authority of the police both with respect to supervision and punishment.
- In some camps this transition- from military to civilian authorities- took place in a fairly regular manner. However, **where the internees refused to sign the declaration, their rations were halved and they were subjected to distress and ill-treatment. In other cases, yet again, the Gestapo simply signed on behalf of all the inmates.**
- **Towards the end of September 1944, the Reich command officially "transformed" all the IMIs into civilian workers without bothering to obtain any kind of agreement from them"**[18].

---

13 ADAP, E, vol.VIII, doc. 128, *"Verbale del colloquio del Führer con il Duce al Quartier generale del Führer in data 20 luglio 1944"*, pp.230-236

14 Carmelo Conte. *"Prigionieri senza tutela"*. Giuffré Editore, Milan 1970, p.115

15 Paolo Salini, *"Il lavoro coatto dei militari italiani nei lager nazisti"*, p.54.

16 Declaration of General Keitel, Commander-in-Chief of the Wehrmacht, in Paolo Salini, *"Il lavoro coatto dei militari italiani nei lager nazisti"*, p.52.

17 Carmelo Conte. *"Prigionieri senza tutela"*. Giuffré Editore, Milan 1970, p.53.

18 Paolo Salini, *"Il lavoro coatto dei militari italiani nei lager nazisti"*.

Documenti concernenti lo status giuridico degli Internati Militari Italiani (IMI)

Doc. 1 - 20.09.1943 - Ordinanza del comando superiore della Wehrmacht (OK+):
Secondo un ordine del Fúhrer i prigionieri di guerra italiani devono essere chiamati, con effetto immediato, "Internati Militari Italiani".
Doc. 2 - 27.11.1943 - Resoconto di un incontro tra Croce Rossa internazionale e ministero degli Esteri.
Risposta del ministero degli Esteri al quesito della Croce Rossa Internazionale in merito allo status degli italiani, in quanto eventuali azioni di aiuto da parte della Croce Rossa potranno essere concesse solo se gli italiani vengono trattati "giuridicamente" e "di fatto" come prigionieri di guerra: gli italiani non vengono considerati prigionieri di guerra, ma "soldati del Duce". Il loro trattamento seguirà dei principi particolari che a tempo debito verranno comunicati alla Croce Rossa Internazionale.
Doc. 3 - 03.08.1943 - Ordinanza dei comando superiore della Wehrmacht (OK+):
Poiché il Fuhrer ha deciso di rilasciare gli IMI dall'internamento, trasferendoli a un "rapporto di lavoro civile", si ordina:
- i comandi di lavoro presenti nel territorio dei Reich devono essere trasferiti in blocco al nuovo rapporto di lavoro;
- gli IMI impiegati nei lager vengono sottoposti al plenipotenziario del lavoro (GBA);
- tutti gli IMI devono firmare una dichiarazione con la quale accettano di lavorare alle condizioni in vigore per i lavoratori civili;
- gli IMI trasferiti al rapporto di lavoro civile conservano i loro indumenti (senza gallonni);
Doc. 4 - 12.08.1944 - Ordinanza dei comando superiore della Wehrmacht (OK+):
Il Fúhrer ha ordinato l'immediato rilascio degli IMI. Tale rilascio dovrà essere effettuato destinandoli all'ufficio di collocamento competente.
Sono esclusi, tra l'altro, gli ufficiali e i funzionari con rango di ufficiale (attivi o di completamente), gli inabili al lavoro permanenti, i prigionieri di guerra italiani, i comandi di lavoro presso gli uffici della Wehrmacht e gli ausiliari impiegati presso unità della Wehrmacht. Gli M ottengono un certificato di rilascio da ritirarsi dalla polizia al momento della consegna del documento di riconoscimento per stranieri (Fremdenpaß).
Doc. 5 - 18.08.1944 - Ordinanza dei comando superiore della Wehrmacht (OKW):
Anche tutti gli ufficiali e tutti i funzionari con rango di ufficiale devono essere rilasciati, dopo aver firmato la dichiarazione. Tale rilascio da sfruttare a fini propagandistici.
Doc. 6 - 04.09.1944 - Ordinanza del comando superiore della Wehrmacht (OKW):
Si rinuncia alla dichiarazione in modo che tutti gli IMI possano essere trasferiti al lavoro
civile.

Doc. 7 - 24.10.1944 - Ordinanza del comando superiore della Wehrmacht (OK+):
Il regolamento speciale, annunciato nell'Ordinanza del 12.08.1944 (v. sopra), per i comandi di lavoro presso gli uffici della Wehrmacht e gli ausiliari impiegati presso unità della Wehrmacht, non sarà emanato. Essi rimangono quindi internati.

* N.B.: qui si fa una evidente distinzione tra "Internati Militari Italiani" e "prigionieri di guerra italiani". Si suppone che la seconda categoria si riferisca a membri delle forze armate italiane del Regno del Sud che sono stati fatti prigionieri.

11 Proroga dei termini di presentazione delle domande

Comunicato stampa dell'OIM, 2 luglio 2001

IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

German
Forced Labour
Compensation Programme

COMUNICATO STAMPA
14/2001

PROROGATA LA DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE LE RICHIESTE DI INDENNIZZO

Le persone ridotte in condizioni di schiavitù o costrette al lavoro forzato hanno ora la possibilità di presentare la richiesta di indennizzo fino al 31 dicembre 2001

GINEVRA, 2 luglio 2001 – L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) comunica la decisione unanime del Parlamento tedesco di prorogare al 31 dicembre 2001 la data di scadenza per inoltrare le domande di indennizzo ai sensi della legge tedesca che ha istituito la Fondazione. "Tutti i richiedenti avranno ora più tempo per inoltrare la propria domanda e per rintracciare eventuale documentazione supplementare." Così, Dirk De Winter, Direttore del Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista.

Nella riunione del 28 giugno il Parlamento tedesco ha inoltre stabilito che, nel caso di morte di un richiedente, i suoi eredi, entro sei mesi, dovranno inoltrare una nuova domanda di indennizzo presso l'organizzazione competente. Tali emendamenti entreranno in vigore solo dopo l'approvazione del Consiglio Federale, prevista per il 13 luglio 2001.

L'OIM è stata incaricata di liquidare i pagamenti in favore degli ex lavoratori forzati e delle vittime del nazismo, in qualità di organizzazione partner della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro". Oltre 116.000 richieste di risarcimento per lavoro forzato, lavoro in condizione di schiavitù, danni alla salute o perdita di un figlio, sono state già inoltrate all'Organizzazione. L'OIM prevede di ricevere oltre 200.000 domande di indennizzo.

* * * * *

Fax inviato all'A.N.R.P., 19 luglio 2001

IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
OIM Organisation Internationale pour les Migrations

FAX

To : Prof. Enzo Orlanducci
Segretario Generale dell' ANRP e
Coordinatore del Coordinamento delle
Associazioni, Enti e Patronati

c.c.: Tutti i membri del Coordinamento

Fax n° 06 70 47 64 19

From : OIM Roma

Date : 19 luglio 2001 Pages :

Subject : Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista

Egregio Professore,

Facendo seguito al nostro comunicato del 4 luglio scorso 2001, mi pregio di comunicarLe che ieri la nostra Sede Centrale ci ha informato ufficialmente che il Consiglio Federale ha prorogato al 31 Dicembre 2001 la data di scadenza per la presentazione delle domande di indennizzo nell'ambito del Programma in oggetto.

Colgo l'occasione per informarLa inoltre che né il Parlamento tedesco né la Fondazione hanno ancora individuato le procedure che dovranno essere seguite dagli eredi di quelle vittime che sono venute a mancare dopo avere presentato regolare domanda di indenizzo.

Non è ancora chiaro, infatti, se per tali eredi, che dovranno comunque contattare l'OIM, sarà necessario presentare una nuova domanda o se sarà sufficiente integrare quella del de cuius.
Non appena il Kuratorium della Fondazione tedesca ci fornirà ulteriori indicazioni , sarà nostra cura comunicargliele al più presto.

Cordiali saluti.

Claudia Ottolenghi
Consigliera Legale Senior

12 Esclusione degli IMI

Comunicato stampa del Governo tedesco, 3 settembre 2001, traduzione informale

Il perito conferma la clausola di esclusione per i prigionieri di guerra della Legge istitutiva della Fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro”. Anche i cosiddetti internati militari italiani non hanno diritto alle prestazioni in argomento.

Con la Fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro” il Governo federale, il mondo economico e il legislatore hanno riconosciuto la loro responsabilità morale per gli ex lavoratori forzati. Tuttavia i mezzi finanziari della Fondazione non dovrebbero né possono essere messi a disposizione per qualunque danno subito durante la seconda guerra mondiale. Gli ex prigionieri di guerra sono esclusi dalle prestazioni, in quanto i prigionieri di guerra, di regola, secondo il diritto internazionale, possono essere obbligati a prestare lavoro.

Nel recente passato vi sono state diversità di vedute se i prigionieri di guerra italiani, che a suo tempo furono qualificati come internati militari potessero essere destinatari della predetta clausola di esclusione. Per chiarire la la situazione giuridica il Governo federale ha pregato il Professor Tomuschat, noto studioso di diritto internazionale, di fornire una perizia giuridica.

Il Prof. Tomuschat ha esaminato attentamente lo status degli internati militari italiani sotto diversi aspetti: dal punto di vista del diritto internazionale a quello della Convenzione europea sui diritti dell’uomo fino a quello del diritto costituzionale tedesco. Di regola egli ha confermato il loro status di prigionieri di guerra e con ciò l’esclusione delle prestazioni della Fondazione in parola. Se tuttavia qualche singolo militare internato italiano sia stato sottoposto, per ragioni razziali, a condizioni particolarmente pesanti oppure sia stato, per altri motivi, rinchiuso in un campo di concentramento, questo può costituire una giustificazione alle prestazioni previste dalla Legge sopra citata.

Il Governo federale condivide la valutazione giuridica espressa dal perito Professor Tomuschat. Il Governo prega pertanto la competente Organizzazione-partner di tenere presente questo fatto nella sua prassi decisionale. Nello stesso tempo il Governo federale prega gli interessati italiani e il Governo italiano di voler comprendere la normativa che esclude dalle prestazioni della Fondazione insieme ad altri prigionieri di guerra anche gli internati militari italiani. La Fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro” e le sue organizzazioni-partner sono invitate a far pervenire sollecitamente i fondi a disposizione agli aventi diritto in età già molto avanzata.

Parere legale redatto dal Prof. Dr.Christian Tomuschat, facoltà di giurisprudenza della Humboldt-Universitaet di Berlino: diritto degli internati militari italiani a beneficiare delle prestazioni d'indennizzo ai sensi della legge istitutiva della fondazione «Memoria, responsabilità e futuro»?

A. Mandato

Il sottoscritto è stato incaricato dalla Repubblica Federale Tedesca attraverso il Ministero Federale delle Finanze di elaborare una perizia che accerti se gli internati militari italiani (nel testo che segue, per abbreviazione : IMI), ovvero i soldati italiani arrestati e disarmati da truppe tedesche nel settembre 1943 a seguito dell'armistizio firmato tra l'Italia e le forze alleate vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, siano esclusi in quanto prigionieri di guerra dal diritto di essere indennizzati, in virtù del §11, cpv. 3 della legge istitutiva della fondazione «Memoria, responsabilità, futuro», anche se passarono allo status di civili e furono costretti al lavoro coatto fino alla fine della guerra.

B. Fattispecie

L'antefatto

Durante la seconda Guerra Mondiale, l'Italia fu per molti anni alleata del Reich tedesco. Dopo essere rimasta inizialmente neutrale, il 10 giugno 1940 annunciò la guerra a Gran Bretagna e Francia ; nel 1941 seguirono le dichiarazioni di guerra contro gli USA e l'Unione Sovietica. Quando le sorti della guerra si rovesciarono e truppe delle forze alleate riuscirono a penetrare in territorio italiano, il 3 settembre 1943 l'Italia concluse con gli alleati un armistizio che fu comunicato al governo del Reich tedesco l'8 settembre 1943 . I vertici militari tedeschi si erano già preparati a tale evenienza. Già all'indomani infatti partì l'ordine del capo del comando supremo della Wehrmacht, Keitel, relativo al trattamento da riservare ai soldati italiani che si trovavano sotto autorità tedesca. Nell'ordine si disponeva quanto segue :

«I soldati italiani che non si mettono a disposizione per continuare la battaglia a fianco dei tedeschi devono essere disarmati e considerati prigionieri di guerra... tra i prigionieri di guerra presi in consegna dovrà essere selezionata per l'industria degli armamenti tutta la forza lavoro specializzata che dovrà essere messa a disposizone del procuratore generale per l'impiego di manodopera.Tutti gli altri prigionieri di guerra sono a disposizione come forza lavoro per la costruzione del bastione orientale (orig.: Ostwall, ndT)....»

Nel diario di guerra del comando supremo delle Wehrmacht, in data 15 settembre 1943, si precisa come siano da distinguere tre categorie di soldati italiani : la prima composta da soldati italiani «fedeli all'alleanza» che continuano a combattere o a prestare servizi ausiliari, la seconda da soldati che non vogliono più combattere e la terza da coloro che oppongono resistenza o che sono passati dalla parte del nemico o delle «bande». Riguardo al secondo gruppo, è scritto :

«I soldati italiani appartenenti alla seconda categoria sono prigionieri di guerra, da destinare all'economia di guerra e ad altri impieghi.»

In data 20 settembre 1943 è registrata la nota seguente :
« Su ordine del Führer, da subito i prigionieri di guerra italiani dovranno essere denominati ‘internati militari italiani’».

E’ inoltre degna di considerazione un’annotazione del 7 ottobre 1943 a firma dell’inviato di I classe presso l’ambasciata tedesca a Roma Six riguardante il trattamento degli appartenenti alle truppe italiane che si trovavano nelle mani della Wehrmacht :
«Non è dato vendicarsi sui singoli prigionieri di guerra del comportamento adottato dal governo nemico e dai suoi organi contro il Reich. Il trattamento e il condizionamento dei prigionieri di guerra deve avvenire in concorso con l’OKW (abbr.: Comando supremo della Wehrmacht, ndT) e AA (?) in modo che i prigionieri di guerra acquisiscano una visione corretta della nuova Germania e in seguito ritornino a casa con un’immagine positiva del Reich e della nuova Europa.»

A questo punto Six fece una serie di proposte in particolare riguardo una migliore informazione ed assistenza agli IMI. L’autore non è a conoscenza di quanto questa nota abbia inciso sulle decisioni e le misure adottate successivamente dalla dirigenza politica del Terzo Reich e delle sue forze armate. Si desume tuttavia da una sua annotazione appena successiva, riguardante un colloquio ottenuto dai rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) presso il Ministero degli Esteri tedesco il 20 novembre 1943 , che il cambiamento di denominazione non era stato concepito come una forma di discriminazione, bensì che gli IMI erano stati considerati «Soldati del Duce», ovvero soldati di un alleato.

Il 13 ottobre 1943 l’Italia ufficiale dichiarò guerra alla Germania. D’altra parte, poco prima (il 18 settembre 1943) nell’Italia settentrionale era stata proclamata la «Repubblica Sociale Italiana», detta anche Repubblica di Salò. Guidata dai fascisti, essa non ottenne mai una vera e propria autonomia, essendo in tutti i suoi aspetti essenziali assoggettata all’influenza del Reich tedesco.

Gli IMI furono massicciamente utilizzati nell’industria bellica tedesca. Maggiori particolari a tale riguardo sono stati raccolti nell’ampia monografia di Gerhard Schreiber intitolata «Die italienischen Militärinternierten im deutschen Machtbereich 1943-1945» . Essi erano acquartierati in condizioni assolutamente pessime. C’è da ricordare naturalmente che la grande maggioranza degli IMI era stata assegnata a normali campi di prigionia (Stalags=campo fisso per la truppa, Oflags=campo ufficiali per gli ufficiali) . Soltanto poche centinaia - all’autore è stata menzionata la cifra di 1.300 persone - furono spedite nei campi di concentramento. Molti dei prigionieri soffrivano di gravi malattie, acuite dalla continua denutrizione . Di conseguenza il loro rendimento sul lavoro non era all‘altezza delle aspettative dei tedeschi.

Per questa ragione si tentò più volte, nel corso delle lunghe trattative con la Repubblica di Salò, di raggiungere un accordo su come far lavorare gli IMI in maniera più efficace nell’economia bellica tedesca. Il 20 luglio 1944, durante

una sua visita in Germania, Mussolini presentò una proposta in questa direzione. L'elemento principale su cui si fondava era il seguente :
«Il potenziale di forza lavoro degli internati italiani dovrebbe essere sfruttato appieno a favore del processo produttivo tedesco. Per ottenere ciò, è necessario migliorare la loro condizione materiale.»

I tedeschi accettarono questa proposta. Secondo una notizia pubblicata il 22 luglio 1944 dal «Völkische Beobachter», l'organo principale della macchina di propaganda nazionalsocialista, Hitler e Mussolini si accordarono su una linea comune :
«Il Führer e il Duce hanno verificato la situazione e discusso, tra gli altri argomenti, la questione degli internati di guerra italiani. Sono state stabilite direttive per la soluzione di questa vicenda considerando gli interessi morali e materiali di entrambe i paesi. La soluzione prevede che gli internati di guerra passino al grado di liberi operai o vengano impiegati come ausiliari nell'ambito delle forze armate tedesche.»

Già dopo pochi giorni, questo accordo sui principi fu applicato grazie ad un ordinamento che ne regolava i particolari concreti. Nella ordinanza firmata il 3 agosto 1944 (NOKW 982) dal capo del comando supremo della Wehrmacht Keitel, si legge :
«Il Führer ha deciso che gli internati militari italiani (ufficiali, sottufficiali, truppa e funzionari) devono essere liberati dall'internamento e passare al rapporto di lavoro civile.

A questo proposito si ordina che :
I.
I comandi di lavoro nel territorio del Reich effettuino tale passaggio in modo compatto ; qui non deve subentrare alcuna interruzione dell'attività lavorativa. Gli internati che prestano lavoro nel campo devono passare sotto l'autorità del GBA .
...
Ogni internato, prima del passaggio, deve dichiarare per iscritto di essere pronto a lavorare fino alla fine della guerra in Germania alle condizioni vigenti per la forza lavoro civile assunta in Italia. Soltanto dopo aver consegnato la dichiarazione può ottenere il certificato di rilascio. Se si rifiuta di fare tale dichiarazione, resterà internato fino a nuovo ordine. Coloro che passeranno allo status di civili conserveranno l'abbigliamento indossato fino ad allora ; prima del rilascio tuttavia dovranno togliersi tutte le insegne militari.

II.
...
III.
L'esecuzione dell'operazione deve avere inizio da subito, per essere conclusa al più tardi il 31.8.44. I suoi particolari saranno in ogni caso gestiti dal capo dei prigionieri di guerra in collaborazione con il GBA.»

Da questa ordinanza risulta evidente che agli interessati non doveva essere lasciata vera libertà di scelta. Fatto confermato da un'altra ordinanza del comando supremo delle Wehrmacht – del capo prigionieri di guerra - datata

12 agosto 1944 , nella quale si disponevano ulteriori dettagli dell'azione prevista.
«Il Führer ha ordinato, per desiderio del Duce, l'immediata liberazione degli internati militari italiani. Questa dovrà avvenire sul posto di lavoro attraverso la consegna all'ufficio di collocamento competente ed essere eseguita entro il 31.8.1944.
Con la presente si ordina inoltre che :
1. Coloro che stanno per essere rilasciati devono firmare una dichiarazione in cui affermano di essere disposti a lavorare in Germania fino alla fine della guerra alle condizioni vigenti per la forza lavoro civile assunta in Italia. Coloro che si rifiuteranno di firmare resteranno in internamento.»

Malgrado le forti pressioni esercitate , soltanto il 30% degli IMI si dichiarò disposto a cambiare il proprio status in quello di lavoratore civile . Tali difficoltà costrinsero la parte tedesca a rinunciare alla dichiarazione di disponibilità. In base ad una ordinanza emanata dal comando supremo della Wehrmacht il 4 settembre 1944, gli IMI passarono senza adempiere ad alcuna formalità al lavoro civile. Anche quei soldati italiani che si erano opposti in precedenza ad una variazione del loro status, ricevettero d'ufficio il certificato di rilascio . Gli ufficiali, in ogni caso quelli di carriera, furono esclusi da questa azione e rimasero nei campi di prigionia dove erano stati acquartierati fino a quel momento . Soltanto nel 1945, a fine gennaio, quando nell'industria tedesca si fece più acuta la macanza di forza lavoro, fu emesso l'ordine di far passare anche gli ufficiali allo status di lavoratori civili. Su 15.000 ufficiali, circa 6.000 continuarono ad opporsi a questo cambiamento del loro stato giuridico.Una parte di essi tuttavia fu costretta a prestazioni di lavoro . Dalla monografia di Schreiber non si deduce nei particolari in quale misura le condizioni di vita degli IMI cambiarono dopo l'»azione di rilascio», se in questo senso subentrò un miglioramento o un peggioramento. Alcune informazioni provengono dalla sintetica elaborazione di C.Sommaruga . Da questa emerge che gli IMI anche nel periodo successivo al rilascio continuarono ad essere acquartierati quasi esclusivamente nei campi di prigionia. Questo fatto è stato confermato al sottoscritto nel corso di un colloquio intrattenuto con una delegazione degli IMI il 27 giugno 2001.

Il risarcimento delle vittime dopo il 1945

1) La Repubblica Federale Tedesca finora non ha concesso all'Italia alcuna prestazione di risarcimento per il trattamento umanamente indegno riservato agli IMI. In virtù di un accordo del 2 giugno 1961 tuttavia sono stati effettuati pagamenti allo Stato italiano. I fondi erano destinati a cittadini italiani vittime di specifiche misure di persecuzione nazionalsocialista. La distribuzione dei fondi resi disponibili fu lasciata alla discrezione del governo italiano. Su questo la Repubblica Federale Tedesca non ha avuto alcuna influenza. E' anche possibile che singoli IMI abbiano ricevuto questi fondi. La maggioranza degli IMI tuttavia non è riuscita a godere di alcuna prestazione economica dato che le ingiustizie perpretrate nei loro confronti generalmente non furono determinate da motivi razziali, bensì furono la conseguenza del mancato rispetto, da parte del Reich tedesco, del diritto umanitario di guerra e dunque da annoverare tra le altre generali coinseguenze della guerra. Per queste l'accordo di pace firmato nel 1947 con l'Italia dalle forze alleate

vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, nella sua normativa, prevede la rinuncia a qualunque tipo di pretesa. Essa recita (Art.77 Cpv.4) :
«Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Italy and Italian nationals by the Powers occupying Germany, Italy waives on its own behalf and on behalf of Italian nationals all claims against Germany and German nationals outstanding on May 8, 1945, except those arising out of contracts and other obligations entered into, and rights acquired, before September 1, 1939. This waiver should be deemed to include debts, all inter-governmental claims in respect of arrangements entered into in the course of the war and all claims for loss or damage arising during the war.»

Non c'è da dubitare sulla validità di tale clausola e sulla sua validità nei rapporti italo-tedeschi. Essa è stata inoltre confermata da una decisione dei senati riuniti della Corte di Cassazione italiana il 2 febbraio 1953 , mentre in Germania all'inizio pochi singoli sostenevano l'idea che la rinuncia dovesse essere intesa non come un provvedimento definitivo, ma come un rinvio . Dalla decisione adottata il 14 dicembre 1955 dalla Corte di Giustizia federale è diventata opinione sempre più diffusa anche in Germania che , con la rinuncia, le pretese esistenti fossero state eliminate. Soltanto questa concezione può essere esatta se si considera la formula inequivocabile della clausola dell'art.77 cpv.4 del trattato di pace. Agli Alleati faceva comodo riservare per sè le masse patrimoniali rese disponibili per l'indennizzo dei danni di guerra allo scopo di soddisfare le proprie esigenze. All'Italia, che per anni era stata un'alleata del Reich tedesco, non sarebbe stato consentito accedervi. Necessariamente questa disposizione doveva favorire il Reich Tedesco, dato che in altro modo non sarebbe stato possibile raggiungere lo scopo. Secondo le norme generali del diritto internazionale, che in seguito trovarono riscontro negli artt. 34, 36 dell'Accordo di Vienna sul diritto dei Trattati (WVK) dell'anno 1969 , nulla impedisce la conclusione di trattati internazionali a favore di stati terzi. E' necessario tuttavia che lo stato terzo dia il suo consenso (Art.36 cpv.1 WVK). Tale consenso viene presunto finchè non risulta evidente una volontà contraria. Mai un governo tedesco ha dato ad intendere di non essere d'accordo con la disposizione dettata dall'art.77 cpv.4 del trattato di pace italiano.

Aldilà di come si vogliano giudicare i dubbi sorti riguardo questa clausola, è comunque certo che l'art.2 cpv.2 del trattato del 2 giugno 1961 sulla composizione di determinate questioni patrimoniali, economiche e finanziarie , conferma ulteriormente la rinuncia nel rapporto diretto tra l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca. Questo recita, evidentemente in stretta relazione oggettiva con il già menzionato trattato dello stesso giorno sulle prestazioni di indennizzo a favore delle vittime della persecuzione nazionalsocialista :
«Il governo italiano dichiara risolte tutte le rivendicazioni e le richieste da parte della Repubblica Italiana o di persone italiane per nascita o giuridicamente tali, pendenti contro la Repubblica Federale Tedesca o contro persone tedesche per nascita o giuridicamente tali, a condizione che esse si riferiscano a diritti e circostanze risultati nel periodo dal 1 settembre 1939 al giorno 8 maggio 1945.»

Tali clausole di rinuncia sono, nella prassi del diritto internazionale, elementi molto comuni all'interno di quei trattati di pace che vengono conclusi dopo un conflitto armato. Di regola in tali trattati gli stati negoziatori decidono non solo dei propri diritti, ma anche degli eventuali diritti dei loro cittadini. Con ciò è evidente che oggi la Repubblica Federale Tedesca non è tenuta sul piano giuridico internazionale a rispondere degli indennizzi di guerra nei confronti dell'Italia e dei cittadini italiani.

2) Dopo numerose trattative , alle quali l'Italia non ha partecipato, il 17 luglio 2000 è stato concluso un accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo della Repubblica Federale Tedesca in relazione alla fondazione «Memoria, responsabilità e futuro» . Lo stesso giorno le linee fondamentali della normativa sugli indennizzi venivano approvate in uno «Joint Statement» (dichiarazione congiunta, ndT) dai governi di Bielorussa, Repubblica Ceca, Israele, Polonia, Federazione Russa, Ucraina, Repubblica Federale Tedesca e Stati Uniti. Il 2 agosto 2000 seguiva la conversione di questi atti internazionali nella legge per la costituzione della fondazione «Memoria, responsabilità e futuro» (indicata di seguito come «legge di costituzione della fondazione» o in breve «StiftG»), che in accordo con essi prevede prestazioni d'indennizzo a favore di persone che, attraverso deportazioni o internamenti, siano state costrette dallo stato nazista alla schiavitù e al lavoro coatto. Il § 11 della legge contiene le disposizioni per accedere alla prestazione d'indennizzo. Dopo aver circoscritto con esattezza la cerchia dei soggetti da considerare per le prestazioni di indennizzo, nel cpv.3 si stabilisce :
«La prigionia di guerra non motiva il diritto a beneficiare delle prestazioni».

Questa disposizione è da leggere in relazione alle spiegazioni (ai commenti) d'ufficio contenute nel progetto di legge , dove sul §11 cpv.3 viene fatta la seguente osservazione :
«I prigionieri di guerra adibiti al lavoro non possono ricevere per principio alcuna prestazione poiché, secondo le regole del diritto internazionale, uno stato che deteneva prigionieri di guerra era autorizzato a impiegarli al lavoro. Coloro che furono rilasciati dalla prigionia di guerra, le persone che passarono allo status di lavoratori civili, se soddisfano i requisiti richiesti, possono rientrare secondo il paragrafo 1 nella cerchia degli aventi diritto.»

Considerazione giuridica

Nel considerare la questione relativa al diritto degli IMI di accedere alle prestazioni stabilite dalla legge di costituzione della fondazione, risultano detrminanti le premesse sulle quali si fonda la legge. Queste sono ben evidenziate nel suo preambolo. Vi è scritto, soprattutto nel cpv.6, che il Bundestag tedesco «riconosce la propria responsabilità politica e morale nei confronti delle vittime del nazionalsocialismo». In conformità a ciò, l'introduzione al progetto di legge presentato dal centro del Bundestag recita :
«La Repubblica Federale Tedesca e l'industria tedesca, con la fondazione 'Memoria, responsabilità e futuro', intendono integrare ancora una volta la normativa sulle riparazioni di guerra e mettere un punto conclusivo sotto il profilo finanziario alla loro responsabilità per i fatti accaduti a suo tempo.»

Con questo viene espresso in maniera inequivocabile che, almeno secondo il parere dei fautori della legge di costituzione della fondazione, una responsabilità di carattere giuridico non esiste. Ciò, anche soltanto considerando l'esposizione assai concisa nella parte sulla fattispecie di questa perizia, potrebbe sembrare incomprensibile e alquanto arrogante eppure questo ha una sua legittimità alla luce di due riflessioni fondamentali.

Già nei decenni trascorsi, la Germania si è assunta una responsabilità non solo morale, ma anche politica per la Seconda Guerra Mondiale e per le ingiustizie avvenute in relazione a quel contesto .Finora sono state concesse prestazioni di risarcimento per il torto specifico del nazismo pari ad una somma che supera i 100 miliardi di marchi. I danni di guerra invece, secondo le regole generali del diritto internazionale, devono essere saldati da prestazioni di riparazione all'interno del rapporto bilaterale tra Stati. Ad un accordo finale sulle riparazioni nel quadro di un trattato di pace generale dopo la Seconda Guerra Mondiale non si è mai giunti. La Germania tuttavia ha concesso prestazioni di riparazione per un ammontare considerevole. L'intero patrimonio tedesco all'estero fu confiscato e all'interno della Germania da parte degli alleati furono effettuati massicci prelievi riparatorii. In tale contesto non bisogna dimenticare che la Germania, allora ancora composta da due stati, ha riconosciuto come sua frontiera orientale il confine Oder-Neiße. La rinuncia a circa 100.000 kmq di territorio nazionale trovò formalmente espressione giuridica nel «Trattato-due-più-quattro» (orig. : «Zwei-plus-Vier-Vertrag», ndT.) del 12 settembre 1990 . La Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale fu comunque favorita dalla rinuncia a qualunque pretesa che i suoi alleati europei di un tempo, come già menzionato, dovettero concedere nei trattati di pace stipulati con le principali potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale.

Inoltre è da tenere in considerazione il fatto che, nel caso di violazioni delle norme del diritto internazionale nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, i singoli individui che avevano subito danni non potevano reclamare alcun diritto nei confronti dello stato reo di tali violazioni. Persino oggi queste rivendicazioni di diritto individuali sono accolte soltanto sulla base di accordi speciali, come per esempio nell'ambito della Comunità Europea oppure della Convenzione europea sui diritti umani. E' soltanto negli ultimi decenni che il diritto internazionale, da diritto puramente interstatale si è evoluto fino a diventare un ordinamento giuridico che contempla anche le posizioni giuridiche dei singoli individui . Non esiste nella letteratura giuridica alcuna voce disposta a sostenere che già al tempo della Seconda Guerra Mondiale tali rivendicazioni esistessero.

Altra questione è se, ed eventualmente in che misura, persone costrette alla schiavitù e al lavoro coatto avessero e abbiano diritti da rivendicare nei confronti delle industrie tedesche. E' noto che la questione è stata al centro di un dibattito straordinariamente controverso.Proprio a tale scopo, ovvero per fare chiarezza, è stata creata la legge di costituzione della fondazione. Gli organi legislativi tedeschi , nel promulgare la legge, sono partiti dalla convinzione che si trattasse esclusivamente di un gesto umanitario, alla base del quale non c'era alcun obbligo giuridico dettato dal diritto internazionale. Di conseguenza, l'interpretazione della legge dipende principalmente dalla

volontà del legislatore laddove questi a sua volta non sia ricorso a figure giuridiche del diritto internazionale.

Apprezzamento sotto il profilo della legge di costituzione della fondazione

1) Gli IMI come prigionieri di guerra

a) Dato che il legislatore nella clausola di esclusione del §11 cpv.3 StiftG utilizza il termine di prigionieri di guerra, è necessario innanzitutto spiegare come il legislatore abbia inteso tale termine. Come accade più volte nel caso di termini che toccano le questioni internazionali, esiste una semplice alternativa. O ci si può fondare sul sistema concettuale di ordine nazionale, oppure può esserci l'intenzione di porre alla base il contenuto di un termine proprio del diritto internazionale.
La legislazione tedesca ha più volte emanato normative sui prigionieri di guerra. In quei casi si trattava principalmente di prigionieri di guerra tedeschi, ai quali furono concesse determinate prestazioni di compensazione per le privazioni subite. Nel presente contesto si discute principalmente il diritto a beneficiare di prestazioni di persone che, in qualità di cittadini stranieri, furono costrette al lavoro coatto. A vantaggio dei cittadini tedeschi la legge federale sugli indennizzi (abbr. BEG =Bundesentschädigungsgesetz, ndT.) ha già provveduto a tutti i casi analoghi in cui esseri umani furono arrestati e obbligati con la forza a lavorare. Accanto alla legge federale sugli indennizzi va inoltre ricordata la legge generale sulle conseguenze della guerra (abbr. AKG = Allgemeine Kriegsfolgengesetz, ndT). Nel §5 essa ha stabilito prestazioni graduali ma analoghe a favore di coloro che subirono danni dal nazismo senza tuttavia soddisfare i requisiti richiesti dal §1 BEG. Gli aventi diritto contemplati nella AKG erano tra gli altri soprattutto omosessuali, persone sottoposte a sterilizzazione forzata, ad eutanasie mal riuscite, che si opponevano al lavoro coatto. Dato che qui si sta trattando dei rapporti giuridici della Germania nei confronti di cittadini di stati stranieri, che tali rapporti giuridici si trovano sotto l'egida del diritto internazionale e che da parte tedesca non possono essere regolamentati unilateralmente, bisogna concludere che il legislatore si è ispirato al concetto di prigioniero di guerra espresso dal diritto internazionale. In effetti la prigionia di guerra costituisce principalmente un istituto giuridico del diritto umanitario, dove risiede il peso maggiore di ordinamenti determinanti. E' il diritto umanitario a stabilire chi è un prigioniero di guerra, quando ha inizio la prigionia di guerra, come un prigoniero di guerra deve essere trattato e quando va rilasciato. Le norme giuridiche nazionali hanno piuttosto un significato secondario in quanto rendono più concreto il diritto umanitario oppure, come è accaduto nella Repubblica Federale Tedesca, possono prevedere determinate prestazioni di compensazione a favore di coloro che sono finiti prigionieri di guerra in paesi stranieri. Quando dunque una legge nazionale omette di determinare espressamente che deve prevalere un determinato significato, è lecito suppore l'adesione al termine comunemente accettato a livello internazionale.

b) In primo luogo c'e da considerare se gli IMI abbiano mai ottenuto lo status di prigionieri di guerra. Soltanto così è pensabile che la clausola di esclusione del §11 cpv.3 StiftG trovi applicazione nei loro casi. I dubbi sulla

loro qualità di prigionieri di guerra possono sorgere considerando, da un lato, che l'8 settembre 1943 tra l'Italia e il Reich tedesco non c'era uno stato di guerra formalmente dichiarato ; dall'altro, lo stesso particolare cambiamento di definizione degli interessati ai quali, in seguito all'ordinanza del Führer del 20 settembre 1943, fu assegnata la qualifica di «internati militari».

aa) Lo strumento giuridico internazionalmente valido al quale si ricorse per qualificare gli appartenenti all'esercito italiano fu la Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra del 27 luglio 1929 . Era stata ratificata il 24 marzo 1931 dal Regno d'Italia e il 21 febbraio 1934 dal Reich tedesco. Secondo la disposizione contenuta nell'art.92 cpv.2, la ratifica entrava in vigore sei mesi dopo essere stata depositata. Di conseguenza nel 1943 la Convenzione tra i due stati era già in vigore.

Nella disposizione finale dell'art.89 si prevedeva espressamente che la nuova convenzione avrebbe dovuto integrare, e dunque non sostituire, la precedente Convenzione dell'Aja riguardante le leggi e i costumi della guerra di terra, sia la versione del 29 luglio 1899 (Convenzione Nr.II), sia quella del 18 ottobre 1907 (Convenzione Nr. IV) . Il Reich tedesco e il Regno d'Italia avevano ambedue ratificato la Convenzione del 1899, mentre la Convenzione del 1907 era stata accettata dal Reich tedesco, ma non dal Regno d'Italia. Eppure è possibile chiamare in causa le determinanti norme di questi due accordi precedenti. Secondo l'opinione generale, le disposizioni dettate dalla Convenzione dell'Aja nella sua versione successiva e ampliata, come già constatato dalla Corte militare internazionale nel suo verdetto del 1 ottobre 1946 si rafforzano fino a diventare diritto consuetudinario dell'ordinamento giuridico internazionale . Le disposizioni sul trattamento dei prigionieri di guerra in quel caso sono contenute nell'allegato, la normativa sulla guerra terrestre dell'Aja (di seguito : HLKO o normativa sulla guerra terrestre), negli artt. 4-20. La Convenzione di Ginevra del 1929 va dunque letta sempre insieme agli artt.4-20 della normativa sulla guerra terrestre.

bb) E' sorprendente che né la normativa sulla guerra terrestre né la Convenzione di Ginevra del 1929 contengano regole esatte che definiscano quando persone arrestate e detenute da una potenza straniera debbano essere considerate prigionieri di guerra. Già nell'espressione ci si riallaccia al concetto di guerra. Dopo la III Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sull'inizio delle ostilità, le parti firmatarie erano tenute a non dare inizio alle operazioni militari senza una chiara comunicazione precedente in forma di una dichiarazione di guerra o di un ultimatum. Riguardo alla normativa sulla guerra terrestre stipulata contemporaneamente, sembrò ovvio che, nel caso di futuri conflitti di natura militare tra stati, queste norme procedurali sarebbero state rispettate. Questa convinzione era ancora viva nell'anno 1929, poiché nell'art.1 Nr.1 della Convenzione di Ginevra ci si richiama alle persone menzionate nella normativa sulla guerra terrestre e, in base alla direttiva della Nr.2, vi aggiunge « tutte le persone appartenenti alle forze armate delle parti in conflitto che nel corso di azioni di guerra in mare o in aria siano state catturate dal nemico...».

Al contrario si rinunciò ad una definizione più accurata di quello che fossero la guerra, la condotta di guerra e le azioni di guerra.

Considerato che l'8 settembre 1943 tra l'Italia e il Reich tedesco non vigeva uno stato di guerra formalmente dichiarato, sulla base di questo fatto si concluse che i soldati italiani arrestati e disarmati dalla Wehrmacht non furono prigionieri di guerra. Tale conclusione tuttavia, per diversi motivi, non sarebbe giustificata.

In primo luogo è da sottolineare che l'Italia non aveva aderito alla III Convenzione dell'Aja. Di conseguenza, in virtù del principio di reciprocità che domina il diritto dei Trattati, anche la Germania non aveva alcun obbligo di consegnare formalmente una dichiarazione di guerra prima di avviare operazioni militari contro l'Italia. Il passaggio dallo stato di pace allo stato di guerra tra i due stati si dovette dunque valutare secondo altri criteri, che potevano essere solo di natura materiale.

Questo punto di vista materiale in effetti si era già largamente imposto prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale. Non in ultimo a causa di numerosi episodi di inosservanza della III Convenzione dell'Aja negli anni trenta ed anche all'inizio della Seconda Guerra Mondiale - l'attacco dell'Italia all'Abissinia nel 1935, del Giappone alla Cina nell'anno 1937, dell'Unione Sovietica alla Finlandia nell'anno 1939 -, nella letteratura giuridica si era consolidata la convinzione che generalmente non si poteva far dipendere tutto da una formale dichiarazione di guerra. Nel principale manuale tedesco di diritto internazionale del periodo tra le due guerre, testo nato dalla penna di Franz von Liszt e Max Fleischmann, nel 1925 si osservava :
«L'inizio delle ostilità tra gli stati contraenti senza una precedente dichiarazione di guerra è... in futuro una grave violazione del diritto internazionale ; eppure lo stato di guerra con i suoi effetti legali subentrerebbe comunque.»

Poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l'austriaco Alfred Verdross, famoso studioso di diritto internazionale, scrisse :
«Uno stato contraente che violando queste norme va in guerra, si rende colpevole diuna violazione del diritto internazionale. Eppure anche in tale caso ci si trova di fronte ad una guerra nel senso inteso dal diritto internazionale.»

Queste affermazioni non rispecchiano opinioni che circolavano esclusivamente nell'area germanofona. L.Oppenheim e H.Lauterpacht, autori di una interpretazione del diritto internazionale che per decenni costituì un classico nell'intero ambito della cultura giuridica anglosassone, dichiarano categoricamente che l'omissione di una dichiarazione di guerra formale
«does not render the war illegal ;neither does it take away from the hostilities thus commenced the character of war.»

Queste asserzioni sono legate in modo coerente all'affermazione contenuta nell'art.82 della Convenzione di Ginevra, secondo cui le disposizioni della Convenzione dovrebbero essere rispettate dalle parti contraenti „in qualunque circostanza« („en toutes circonstances«).

cc) Resta tuttavia da domandarsi se gli eventi occorsi successivamente all‘8 settembre meritino la qualifica di „ostilità«. Su questo non v‘è alcun serio dubbio. Dopo che l‘Italia aveva rotto l‘alleanza con il Reich, le truppe tedesche non avevano più alcun diritto di restare sul territorio italiano. Mutò il carattere della loro permanenza. Da un dislocamento avvenuto su invito di un paese alleato si passò ad un‘occupazione nemica. Inoltre il disarmo delle unità italiane non fu assolutamente portato a termine in forma pacifica. In vari casi, singole formazioni militari opposero resistenza alla Wehrmacht e fu solo la forza delle armi a costringerle alla resa. I tedeschi comunque riuscirono in pochi giorni a stroncare la resistenza. Questo avvenne però grazie al fatto che i vertici dell‘esercito italiano non ebbero il tempo di prepararsi al cambiamento di fronte. Così i singoli reparti non poterono agire con il coordinamento necessario. In tali circostanze continuare a resistere a lungo sarebbe stato inutile. L‘operazione comunque presentava in modo evidente i caratteri di un‘occupazione di un paese nemico.

A questo si aggiunge il fatto che i vertici tedeschi denominarono chiaramente come prigionieri di guerra quei soldati italiani che non si dichiararono pronti a continuare a combattere dalla parte dei tedeschi. Era evidente che il comando supremo della Wehrmacht ritenesse che le regole del diritto internazionale in vigore non consentissero una diversa conclusione. Non c‘è quindi alcun dubbio sul fatto che, in seguito all‘armistizio del 3 settembre 1943, i soldati italiani soggetti all‘effettiva dominazione del Reich tedesco avessero acquisito inizialmente lo status di prigionieri di guerra.

L‘interrogativo degno di una più attenta riflessione da porsi nel periodo appena successivo al disarmo e alla detenzione forzata dei soldati italiani, relativo a se potesse esistere lo status di prigioniero di guerra anche in assenza di una formale dichiarazione di guerra, fu comunque risolto al più tardi il 13 ottobre 1943, quando l‘Italia dichiarò guerra al Reich tedesco. Al più tardi da questo momento in poi fu assolutamente certo che tra i due stati vigesse uno stato di guerra. Questo fatto comportava di conseguenza anche che gli appartenenti alle forze armate dell‘altro paese acquisissero lo status di prigionieri di guerra in seguito ad una cattura o al protrarsi di una detenzione forzata già in atto. Ciò presuppone quindi che i soldati italiani smobilitati e disarmati dal Reich tedesco il 13 ottobre 1943 non avessero ancora acquisito una posizione giuridica completamente diversa che li collocasse al di fuori del particolare ambito d‘azione della normativa sulla guerra terrestre e della Convenzione di Ginevra del 1929.

b) Resta tuttavia da chiedersi se lo status dei prigionieri di guerra italiani, creato dai provvedimenti della Wehrmacht, sia stato mantenuto dopo che il 20 settembre 1943 un ordine del Fûhrer aveva cambiato la loro qualifica in IMI. Il termine „internati militari« non si ritrova nella Convenzione di Ginevra del 1929 e si ricollega alla disposizione contenuta nell‘art.11 della V Convenzione di Ginevra del 18 ottobre 1907 „riguardante i diritti e i doveri di potenze e persone neutrali in caso di guerra terrestre«. Secondo tale disposizione, una potenza neutrale deve internare, a debita distanza dal teatro di guerra, le truppe di una delle due parti in guerra finite sul suo territorio. La Convenzione del 1929 tuttavia non prevede per i prigionieri di guerra alcuna suddivisione in diverse categorie a seconda del grado di

ostilità presente tra i due stati belligeranti. A tale riguardo con il cambiamento di definizione ci si allontanò di proposito dalle note categorie introdotte dal diritto internazionale.

C‘è dunque da domandarsi quali motivi furono i motivi che portarono i vertici del Reich tedesco a privare i soldati italiani della qualifica di „prigionieri di guerra« e ad introdurre al suo posto quella di „IMI«. Secondo Schreiber, che è stato il più assiduo a studiare la materia, non è possibile fornire una risposta chiara a tale interrogativo. A seguire l‘annotazione sopra citata dell‘ambasciata tedesca a Roma , ci sarebbe stata l‘intenzione di distinguere i soldati italiani dagli altri prigionieri di guerra per poter concedere loro un trattamento migliore, dato che si contava a lungo termine di poter ristabilire con l‘Italia rapporti amichevoli, naturalmente nel senso di una dittatura nazionalsocialista. Infine esisteva ancora la Repubblica di Salò guidata da Mussolini, che si sperava potesse estendere il proprio territorio in tutta Italia dopo una conclusione vittoriosa della guerra. La dirigenza nazista dovette darsi da fare per stabilire un rapporto più o meno soddisfacente con questo alleato, il cui appoggio era determinante. I soldati italiani tenuti in prigionia infatti con il loro rifiuto avevano dato chiaramente ad intendere la loro scarsa simpatia per la Repubblica di Salò. Tuttavia essi erano, usando un termine per nulla tecnico, „connazionali« del regime fascista che fu necessariamente obbligato ad intercedere in loro favore. Fatto è che tali intenzioni, se mai siano esistite, non riuscirono a tradursi in pratica. In ultimo dunque si può lasciare del tutto aperto l‘interrogativo su quali idee avessero spinto Adolf Hitler alla decisione del 20 settembre 1943.

Per poter giudicare se questa ridenominazione abbia compromesso lo status di prigionieri di guerra ai soldati italiani, è necessario fare alcune riflessioni di fondo. Non c‘è principio del diritto internazionale più fortemente radicato di quello secondo il quale nessuno stato può porsi al di sopra di una norma del diritto internazionale con un‘azione unilaterale. Tutte le azioni di uno stato devono misurarsi con il diritto internazionale. Rispetto a questo, nessuno stato può decidere autonomamente sul contenuto e la misura dei vincoli che gli sono imposti dall‘ordinamento giuridico. In caso contrario, il diritto internazionale perderebbe il suo carattere di sistema di legge. Regole soggette ad essere accantonate arbitrariamente secondo l‘opportunità politica del momento non avrebbero alcuna forza normativa.

Dato che il principio dell‘inviolabilità del diritto internazionale costituisce sì anche l‘asse centrale del diritto internazionale, ma è al tempo stesso di banale ovvietà, soltanto di rado viene formulato esplicitamente. In ogni caso esso si riflette su due punti centrali, nel diritto dei Trattati da una parte e in quello penale dall‘altra. Nell‘art.26 del WVK (la Convenzione sul diritto dei Trattati, ndT.) il principio dei „pacta sunt servanda« ha trovato espressione scritta, e nell‘art.36 cpv.2 dei „Draft articles on State responsability« la commissione per il diritto internazionale nel 1996 ha richiamato l‘attenzione su “the continued duty of the State which has committed the internationally wrongful act to perform the obligation it has breached”.

Nella più recente versione di questa bozza, completata dal comitato redazionale della Commissione nell‘agosto 2000, tale affermazione giuridica

è formulata in modo leggermente diverso, pur mantenendo assolutamente invariato il proprio contenuto.

Considerando questa situazione giuridica si può solo concludere che i soldati italiani smobilitati costretti agli arresti dalle autorità tedesche mantennero il loro status di prigionieri di guerra, qualunque sia la denominazione che la Germania nazista avesse scelto per loro. Il Reich tedesco non era nella posizione di poter disporre unilateralmente e arbitrariamente di questo status, i cui termini vincolanti erano stati fissati dalla Convenzione del 1929. Nell'ordine del Fûhrer datato 20 settembre 1943 non si diceva che i soldati italiani arrestati sarebbero stati da quel momento in poi solo ed esclusivamente internati militari, ma si disponeva che da quel momento in poi i prigionieri di guerra italiani avrebbero dovuto essere „chiamati« internati militari. Proprio questo punto è stato sottolineato anche dall'accusatore francese, J.B.Herzog, nella sua arringa al processo di Norimberga contro i principali criminali di guerra del Terzo Reich. Herzog osservò che i soldati italiani caduti in mano tedesca erano stati „definiti non prigionieri di guerra ma internati militari« .

c) In ogni caso è necessario ancora accertare se il Reich tedesco, violando le disposizioni della Convenzione, alla fine non abbia soppresso lo status di prigioniero di guerra. Mentre la semplice ridenominazione può essere considerata come un cambio di etichetta per finalità interni, le violazioni non possono più essere interpretate come affari puramente nazionali, comunque privi di rilevanza sotto il profilo ben più decisivo del diritto internazionale.

Dall'analisi di Schreiber si deve dedurre che la condizione degli IMI nel periodo tra il 20 settembre 1943 e l'agosto del 1944 non rispondeva ai dettami della Convenzione di Ginevra del 1929. Né i provvedimenti presi per la loro alimentazione (art.11) né quelli relativi alla tutela della salute (art.13-15), soltanto per nominare i due aspetti più importanti delle condizioni di vita, erano all'altezza del livello prescritto. Dopo tutto quello che si è saputo sulle pratiche del Terzo Reich, nessuno dei prigionieri di guerra fu trattato secondo le disposizioni previste dalla normativa sulla guerra terrestre e dalla Convenzione di Ginevra del 1929, anche se a questo riguardo è certo che esistessero forti differenziazioni. Il trattamento migliore fu riservato agli americani e agli inglesi, quello peggiore ai sovietici. All'origine di tutto questo c'era un ordinanza sul trattamento dei prigionieri di guerra emanata il 26 ottobre 1943 dal capo del settore prigionieri di guerra presso il comando supremo della Wehrmacht, von Graevenitz . Qui, tra l'altro, si leggeva:
„I. Il proposito di trattare i prigionieri di guerra non sovietici attenendosi strettamente alla Convenzione del 1929 e i prigionieri di guerra sovietici seguendo le particolari disposizioni della OKW ha più volte portato a forme che non sono in accordo con le esigenze della guerra totale a noi imposta. Il prigioniero di guerra, secondo la Convenzione, ‚deve essere sottoposto ad un trattamento umano e protetto contro le violenze, gli insulti e la curiosità pubblica.' Questo tuttavia non significa che gli debba essere concessa la stessa assistenza che è dovere prestare ai soldati tedeschi.
…
I dirigenti dei comandi del lavoro e i corpi di guardia devono inoltre ricevere ordini precisi ed essere richiamati continuamente attraverso lezioni e

aggiornamenti al fatto che è loro dovere prioritario esortare i prigionieri di guerra al massimo impegno della loro forza lavoro e provvedere affinchè gli indolenti subiscano al più presto le misure punitive concesse agli imprenditori oppure le punizioni previste da parte dei loro superiori militari e i soggetti che oppongono resistenza siano identificati ed allontanati.«

In questa ordinanza si davano indicazioni anche sull'abbigliamento e il vitto che spettavano ai prigionieri di guerra „secondo le disposizioni date«, alla fine tuttavia il tenore generale era quello di mirare ad uno spietato sfruttamento della forza lavoro dei prigionieri di guerra. Sulla stessa linea si muoveva una circolare, utilizzata come prova nel Processo di Norimberga, emessa più tardi dal comando supremo della Wehrmacht il 17 agosto 1944.

Lo stesso Comitato Internazionale della Croce Rossa incontrò grandi difficoltà a tutelare il ruolo previsto dall'art.88 della Convenzione di Ginevra per la protezione dei prigionieri di guerra. Così fu indebolito in modo determinante forse l'unica importante procedura di tutela dei diritti degli IMI nella loro qualità persistente di prigionieri di guerra.

Sarebbe errato concludere che la Convenzione di Ginevra avesse perduto in quel periodo la sua applicabilità perché oggetto di violazioni strutturali. Tale argomentazione avrebbe dato il via alla capitolazione del diritto di fronte ad un potere di fatto. Come esposto in precedenza, la violazione di un obbligo giuridico non ne comporta la cancellazione, anzi chi viola resta comunque vincolato per il futuro, dovendo provvedere in aggiunta al risarcimento del danno procurato.

Nella prassi del diritto internazionale si ritrovano vari esempi, risalenti al periodo precedente la Convenzione del 1929, a prova del fatto che persino in caso di pesanti trasgressioni al vigente regime di diritto, la potenza interessata non ha mai tratto la conclusione che tale regime di diritto fosse crollato e non potesse più trovare applicazione. Piuttosto sono state spesso presentate proteste e l'avversario è stato sollecitato a ritornare sul sentiero del diritto.Eventualmente si è anche ricorsi alle minacce, pensiamo alle sanzionii. Come esempio valga una nota di protesta del regime statunitense, risalente al periodo della Prima Guerra Mondiale, contro il trattamento subito dai prigionieri di guerra americani in Germania, trattamento che si distinse per l'eccessiva pesantezza del lavoro, le malattie dovute a condizioni poco igieniche e l'alimentazione insufficiente. Nella nota al governo tedesco veniva intimato di
«immediately take such steps as will effectively guarantee to American prisoners in its hands, both in letter and in spirit, that humane treatment which by all the principles of international law and usage is to be expected from the Government of a civilized state and its officials».

Al processo di Norimberga, il disprezzo delle regole nel trattamento riservato ai prigionieri di guerra costituì uno dei principali capi di accusa come «crimine di guerra». Il verdetto della corte militare internazionale del 1 ottobre 1946 recita a tale riguardo :
«Le prove relative ai crimini di guerra sono state schiaccianti, sia per quanto riguarda la mole che i particolari. E' impossibile, in questa sentenza, darne

una visione d'insieme adeguata oppure tenere conto di tutta la mole di materiale presentato in forma di documenti o deposizioni orali.»

Il tribunale aveva soltanto poche pagine per trattare delle infrazioni giuridiche commesse ai danni dei prigionieri di guerra e scorporò il binomio omicidio e maltrattamento in particolare dei prigionieri sovietici. Per questa ragione in questo contesto non sono particolarmente determinanti le prove del trattamento degli IMI, sulle quali si basò senza indugio l'accusa nel sostenere l'avvenuta perpetrazione di crimini di guerra ai danni i prigionieri di guerra. Il rappresentante francese dell'accusa, J.B.Herzog annota brevemente che i soldati italiani caduti in mano tedesca sono stati chiamati internati militari, ma in seguito parla sempre di prigionieri di guerra.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale si verificarono analoghi casi di violazione delle disposizioni sul trattamento da riservare ai prigionieri di guerra in Corea e Vietnam. Mai sulla base di tali eventi si giunse a dichiarare che le vittime di maltrattamenti e di altre violazioni del diritto, fino ad arrivare alle esecuzioni capitali, in virtù di tale coerente politica di estrema ostilità verso la legge, avrebbero perduto i diritti attribuitii loro dalla Convenzione competente e dalla consuetudine del diritto internazionale. Al contrario gli stati responsabili furono prontamente ammoniti, in parte anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a rispettare gli impegni assunti.

La conclusione tratta dalla riflessione appena esposta è che né la mutazione di definizione in «internati militari» dei soldati italiani caduti in mano tedesca, né la violazione delle regole inerenti al trattamento che spettava loro avrebbe cambiato nulla al loro status di prigionieri di guerra.

e) Resta da chiarire se gli IMI in ultima istanza non persero il loro status di prigionieri di guerra con il passaggio allo status di lavoratori civili fatto scattare dall'ordine di Keitel del 3 agosto 1944. Per gli effettivi dettagli ci si può riferire allo svolgimento degli eventi qui tratteggiato nel capitolo sullo stato deii fatti. E' evidente che la semplice ridenominazione da prigionieri di guerra a IMI rappresentava una svolta molto meno profonda di quanto potesse risultare la collocazione sotto una categoria diversa, dalla quale fu intenzionalmente cancellato qualsiasi riferimento all'ambito militare.

In tale contesto è necessario distinguere tre punti di vista. Innanzitutto è da verficare se il passaggio forzatamente unilaterale degli IMI allo status di lavoratori civili fosse in grado di compromettere la loro caratteristica giuridica di prigionieri di guerra. In secondo luogo c'è da chiedersi se avesse avuto peso il fatto che Mussolini in quanto capo della Repubblica di Salò diede la sua approvazione a questa ultima attivazione di un potenziale di forza lavoro evidentemente mai sfruttato ai suoi massimi livelli fino ad allora. Infine arrivare ad affrontare il fatto che alcuni IMI si dichiararono effettivamente d'accordo con il cambiamento di status nella speranza di ottenere condizioni di vita migliori e una qualche maggiore libertà personale. E' evidente che per nessuno di questi casi è possibile parlare realmente di libera volontà, dato che per gli IMI era in gioco la mera sopravvivenza. Nel pericolo si trovarono costretti ad accettare un'offerta che per patriottismo avrebbero rifiutato senza esitazioni se fossero stati nella reale condizione di scegliere liberamente.

aa) Come esposto con riferimento all'opera di Schreiber, la campagna pubblicitaria dell'agosto 1944, con la quale gli uffici del governo tedesco tentarono di spostare gli IMI allo status di lavoratori civili, ottenne soltanto scarsi risultati. Il Reich tedesco adottò nuovamente una misura coercitiva emettendo d'ufficio, dopo una breve fase di avvio, i certificati di rilascio senza preoccuparsi di verificare se gli interessati fossero effettivamente d'accordo con il mutamento di status. Una procedura del genere, che tentava di eliminare definitivamente lo status di prigioniero di guerra, potrebbe essere giustificata - sotto l'aspetto, ancora da spiegare, del consenso da parte dello stato d'origine o indipendentemente dagli interessati - in ogni caso dalla considerazione che il rilascio allo status di lavoratore civile alla fin fine era stato un'azione di liberazione, quindi un'agevolazione che, come tale, non avrebbe potuto intervenire affatto sulla posizione giuridica dei prigionieri di guerra. Una misura, il cui contenuto essenziale è abolire le restrizioni della libertà, non sarebbe in alcun caso considerata un'offesa al diritto internazionale.

In primo luogo è l'effettiva condizione di vita degli IMI a smentire che fosse subentrato un sostanziale miglioramento. Non cambiò quasi nulla nel vitto insufficiente, anche se va considerato che, negli ultimi mesi della guerra prima del crollo definitivo del Reich tedesco, anche la situazione di approvvigionamento alimentare della popolazione tedesca era segnata da numerose difficoltà. Ha tuttavia un suo peso il fatto che gli IMI restarono, come in precedenza, acquartierati in alloggi collettivi, dai quali non era permesso allontanarsi dopo le 20. Secondo quanto riportato da Schreiber, fu soltanto in novembre che si notò un cambiamento positivo e cioè che i maltrattamenti erano meno frequenti. Anche al Processo di Norimberga un membro dell'accusa fece notare che la trasformazione dei prigionieri di guerra in cosiddetti lavoratori liberi non aveva comportato per gli interessati alcun miglioramento della loro condizione :
«Per i prigionieri di guerra fu soltanto un vantaggio illusorio, ovvero la riduzione della sorveglianza alla quale erano sottoposti. In verità nulla cambiò nelle modalità o nella durata del lavoro imposto loro. Le condizioni di alloggio e di vitto restarono invariate. Queste misure, fatte passare dalla propaganda tedesca come vantaggiose per i prigionieri di guerra, rappresentarono di fatto un peggioramento della loro situazione giuridica.»

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, sotto la cui egida era nata la Convenzione del 1929, si dimostrò alquanto preoccupato per i tentativi di alcune parti contraenti, in particolare del Reich tedesco, di minare lo status di prigioniero di guerra. L'organizzazione era dell'idea che le garanzie giuridiche esistenti a favore dei prigionieri di guerra non dovessero essere toccate e il 23 agosto 1943 lanciò a tal proposito un appello che per la sua importanza merita di essere qui citato testualmente :
«Le Comité international de la Croix-Rouge attire l'attention toute spéciale des belligérants sur la situation de droit acquise, selon les Conventions de la Haye et de Genève et selon les principes généraux du droit, aux militaires capturés à quelque moment que ce soit de la guerre actuelle.
D'après les renseignements parvenus à la connaissance du Comité international de la Croix-Rouge, certaines catégories de prisonniers auraient

été, à la suite de circonstances diverses, déclarés déchus, ou auraient été privés en fait de leur statut de prisonniers de guerre et des droits conventionels qui en résultent. Le Comité international de la Croix-Rouge demande instamment aux belligérants intéressés de bien vouloir veiller au maintien des garanties dont les prisonniers de guerre doivent bénéficier en toutes circonstances et jusqu'à la fin du conflit.»

Da questa presa di posizione emerge molto chiaramente che, secondo la ICRC, lo stato che deteneva i prigionieri non poteva privare, con una decisione unilaterale, un prigioniero di guerra dei diritti che gli spettavano in virtù del suo status, ai sensi di autorevoli norme del diritto internazionale.

Non servirebbe obiettare che in questo caso si trattò dell'annuncio di una posizione politica da non intendere come un'espressione della condizione giuridica vigente allora. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto nell'ambito della ICRC, i custodi istituzionali del diritto umanitario di guerra, ci si è confrontati in maniera approfondita con l'ipotesi di modifiche unilaterali dello status di prigioniero di guerra. Gli autori sono giunti unanimamente alla conclusione che nessuno stato che detiene prigionieri di guerra ha facoltà di autorizzare una misura del genere. René-Jean Wilhelm, del servizio legale della ICRC, a tale riguardo nella sua elaborazionedi fondamentale importanza, pubblicata nel 1953 dalla Rivista internazionale della Croce Rossa, esaminando in retrospettiva i metodi, adottati durante la Seconda Guerra Mondiale da alcune delle parti belligeranti, di trasformare prigionieri di guerra in lavoratori civili, scrive :
«L'esprit, et même une interprétation raisonnable de la Convention de 1929, condamnaient, assurément, un tel subterfuge».

Egli semplicemente constata che proprio su questo punto la Convenzione del 1929 non fu sufficientemente precisa. Nel commento ufficiale della ICRC alla III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra , Jean de Preux, anch'egli membro del servizio legale della ICRC, concorda pienamente con questa opinione, pur ponendo l'accento soprattutto sulla questione se si dovesse tenere conto del consenso del paese d'origine o di quello del prigioniero stesso.
Dopo aver ben individuato la problematica, l'autore indiano R.C.Hingorani, con uno sguardo al periodo precedente il 1949, ha osservato :
«Unilateral transformation, of course, is quite illegal and does not warrant much comment».

Egli inoltre sottolinea a chiare parole che non si poteva trattare di una liberazione vera, come da regola :
«Although such released prisoners were given a few initial advantages and benefits, these were relatively few and were ultimately prejudicial to their POW status. They gained freedom and were no longer subject to the military regulations of the captor ; but in many cases, they eventually suffered more deprivations resulting in the cessation of visits by the International Red Cross and the protecting power, the non-receipt of relief parcels, the loss of contact with their family, the vexatious treatment by civilian employers, and the stern control over them by the civil police».

Va notata anche l'adesione dell'autore francese Charles Rousseau alla tesi secondo la quale la prassi francese per far passare i prigionieri di guerra tedeschi allo status di lavoratori civili tra il 1945 e il 1946 dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sia stata inconciliabile con la Convenzione del 1929.

Dopo tutto ciò si può arrivare a constatare che il riferimento al maggiore grado di libertà dei lavoratori civili non può essere ragione sufficiente ad autorizzare il paese di detenzione alla soppressione dello status di prigioniero di guerra. Da tutte le opinioni espresse su questo interrogativo emerge chiaramente che tale status comporta, e comportava già ai tempi della Seconda Guerra Mondiale in virtù della Convenzione del 1929, misure di tutela quali in particolare il controllo della Croce Rossa, che erano indispensabili per garantire la vita così come l'integrità fisica e psicologica dei prigionieri di guerra. Gli interventi su questo status di protezione, in forza del proprio pieno potere, rappresentavano quindi in ogni caso violazioni del diritto, che non erano idonee a mutarne in alcun modo l'esistenza legale.

bb) Resta da chiarire se questo risultato debba essere rivisto poiché l'azione avviata con l'ordine di Keitel del 3 agosto 1944 risaleva direttamente ad una proposta di Mussolini, come esposto negli appunti sulla fattispecie.

C'è innanzitutto da mettere in dubbio che i rappresentanti della Repubblica di Salò fossero nelle condizioni di poter decidere qualunque provvedimento valido riguardante i cittadini italiani Dal settembre del 1943 il governo italiano legittimo era stato affidato al Maresciallo Badoglio. Tanto meno poteva il governo di Mussolini pretendere di agire per gli IMI, dato che questi avevano appena rifiutato di continuare a combattere come formazioni dell'Italia fascista al fianco delle truppe della Germania nazista. Soltanto per questo non è da contemplare la proposta fatta da Mussolini il 20 luglio 1944 in quanto giuridicamente irrilevante.

A questo va aggiunta un'ulteriore considerazione. Già ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, la legge sui prigionieri di guerra costituiva una sorta di jus cogens che si sottraeva largamente alla disposizione attraverso gli stati. Oggi l'art.6 cpv.1 frase 1 della III Convenzione di Ginevra del 1949 è statuito espressamente che : «Un accordo speciale non deve pregiudicare la condizione dei prigionieri di guerra nei termini stabiliti dalla presente convenzione, né limitare i diritti loro accordati dalla Convenzione stessa».

In altre parole, gli accordi possono e devono essere conclusi su molteplici questioni, in quanto necessari, come in questo caso, durante i conflitti militari, nel corso dei quali vengono fatti prigionieri. Tali accordi tuttavia non devono in alcun modo toccare lo status di tutela del prigioniero di guerra. Anche allo stato di origine è vietato sacrificare i diritti dei suoi soldati detenuti in mano straniera per ottenerne vantaggi su un altro piano. Naturalmente gli stati restano, sul piano del diritto internazionale, i legislatori competenti. Tuttavia non spetta a loro intervenire su diritti stabiliti in ragione di trattati che essi stessi hanno posto in vigore per la tutela del prigioniero di guerra.

E’ certo che la menzionata disposizione deriva dalle esperienze negative della Seconda Guerra Mondiale, in particolare da patti come quello che il governo francese di Vichy concluse con il Reich tedesco e la soluzione arrangiata tra la Germania e l’Italia fascista. Eppure gran parte degli autori ritengono che tali accordi fossero illegali già alla luce della Convenzione del 1929. L’art.83 della Convenzione del 1929, pur non disciplinando apertamente la questione, indicava espressamente il principio di favore (orig. : Guenstigkeitsprinzip). Da questo si desumeva che le parti contraenti si riservavano di concludere accordi che prevedessero per i prigionieri di guerra un trattamento ancora migliore. Nel commento della ICRC alla III Convenzione di Ginevra del 1949 c’è scritto, in senso retrospettivo :
«Quoique moins explicite que le texte du présent alinéa, l’article 83 de la Convention de 1929 eût dû, semble-t-il, interdire de tels accords».
Anche Hingorani condivide questa interpretazione.

cc) Infine resta da affrontare la questione relativa a se il consenso degli interessati al loro passaggio allo status di lavoratori civili, avvenuto in parte nel controverso periodo tra agosto e settembre del 1944, possa cambiare qualcosa della conclusione ottenuta finora.

Negli appunti sulla fattispecie, basato sui risultati della ricerca di Gerhard Schreiber, era già stato fatto notare che di autentica libertà di scelta non si poteva certo parlare. Fu infatti immensa la pressione esercitata sugli IMI affichè si dichiarassero d’accordo ad assumere la nuova condizione giuridica prevista. D’altra parte,sotto l’effetto di queste esperienze negative, nella III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 fu inserita una clausola (art.7) che toglievano valore legale a qualunque rinuncia del genere :
«I prigionieri di guerra non possono in alcun caso, né parzialmente né totalmente, rinunciare ai diritti acquisiti attraverso la presente Convenzione ed eventualmente attraverso gli accordi speciali menzionati nel precedente articolo.»

Ancora una volta ci si domandava se queste norme del 1949 rappresentassero un’innovazione costitutiva oppure se fossero state valide anche in precedenza, pur non avendo trovato espressamente riflesso nella Convenzione del 1929. Una risposta convincente si trova nel commento della ICRC all’art.7 della Convenzione del 1949. Vi troviamo esposto :
«Relevons enfin que l’article 7 n’exprime pas un principe entièrement nouveau par rapport aux Conventions de Genève antérieures : tout comme la disposition sur les accords spéciaux, il consacre l’interpretation raisonnable qui se dégage de ces Conventions. Les Etats parties sont tenus de les appliquer quand certaines conditions objectives sont réalisées, mais rien dans ces textes ne leur permet de se retrancher derrière la volonté des <<prisonniers>> pour leur en refuser l’application totale ou partielle. Les auteurs de ces actes solennels, si soucieux d’assurer une protection complète aux victimes de la guerre, auraient-ils désiré faire état de la volonté de ces victimes, qu‘ils n‘auraient pas manqué, sachant combien cette volonté peut être déformée en temps de guerre, de prévoir des garanties et des procédures permettant de s’exprimer en toute liberté - ce qu’ils n’ont pas fait.»

Rispetto alle osservazioni avanzate in tono più cauto da René-Jean Wilhelm , questa dovrebbe essere l'interpretazione più giusta dello stato predominante del diritto nei controversi anni dal 1943 al 1945, anche perché al processo di Norimberga l'accusa partì senza riserve dalla premessa che gli IMI avrebbero avuto ancora diritto ad essere trattati secondo le regole dettate dal loro status di prigionieri di guerra. E' evidente che a muovere Wilhelm è la preoccupazione di risparmiare l'accusa di comportamento illegale alla Francia, potenza vincitrice che dopo la Seconda Guerra Mondiale aveva offerto lo status di lavoratore civile ai prigionieri di guerra tedeschi presenti sul suo territorio. Ma anche in questo è importante fare una distinzione fondamentale. Essi (i prigioniei di guerra, ndT) potevano anche decidersi per la continuazione del loro status di prigionieri di guerra, ma dovevano dovevano mettere in conto una serie di svantaggi. Comunque non furono mai esercitate su di essi pressioni esterne come percosse e maltrattamenti. D'altro canto, una «scelta» fatta sotto tali auspici non può essere vista come un' opzione adatta a introdurre una mutazione di status definitiva con tutte le conseguenze negative che ne conseguono.

A volte gli autori non riconoscono il fatto che si debba distinguere tra il diritto e la realtà. Non si può negare che l'intenzione del potere tedesco fu di svincolare definitivamente dal diritto internazionale gli IMI facendoli passare allo status di lavoratori civili e mettere fine così a qualunque tipo di controllo internazionale. A ragion veduta Joachim Hinz scrive :
«Gli ex prigionieri di guerra impiegati come lavoratori civili non sottostavano più all'autorità giudiziaria militare. Essi persero dunque soprattutto i benefici previsti da quelle norme della Convenzione che garantivano loro protezione nel caso di procedimenti giudiziari. La polizia tedesca poteva spedirli come prigionieri politici in campi di rieducazione o di concentramento. Campi che non erano soggetti al controllo della ICRC.»

Questa affermazione è tuttavia esatta come descrizione della situazione reale. Hinz si lascia sfuggire che l'interrogativo da porre era se le dichiarazioni di rinuncia consegnate dagli interessati fossero valide e dunque adatte ad introdurre una modifica anche in senso giuridico, che avrebbe potuto giustificare l'uso della definizione «ex prigionieri di guerra». Anche la elaborazionedi Claudio Sommaruga sposta i piani del termine. Sommaruga constata :
«Gli IMI non si possono considerare prigionieri di guerra (obbligati al lavoro ma tutelati dalle convenzioni) perché erano privi di tutele internazionali e obbligat arbitrariamente e unilateralmente al lavoro, per coazione fisica e psicologica...»

Queste constatazioni sono corrette se riferite all'esposizione della fattispecie, ma portano alla conclusione che il Reich tedesco, non essendo disposto ad attenersi alle regole del diritto umanitario, nell'ambito del suo potere non trattò gli IMI come prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione del 1929. Tutt'altra questione è se, considerando le sofferenze imposte agli IMI, esista tuttavia un dovere morale di risarcimento che si debba tradurre in una legge apposita. La elaborazionedi Sommaruga va interpretata evidentemente in questo senso. Sommaruga sostiene in breve la tesi assolutamente condivisibile che gli IMI, a causa del trattamento al quale furono sottoposti,

dovrebbero essere inclusi nella cerchia degli aventi diritto all'indennizzo. Questo tuttavia non va a toccare la questione di principio del diritto internazionale. La ricerca più approfondita sulla questione è quella compiuta da Hingorani che enuncia due premesse per il cambiamento di status. In primo luogo il consenso dovrebbe essere dettato da un'autentica libertà di scelta, cosa che, in secondo luogo, è da ritenere quasi impraticabile durante lo svolgimento di un conflitto armato :
«While it is difficult to suggest a complete solution, the prisoner may not be allowed to change his status during active hostilities.»

Nel contesto presente non era data alcuna delle due premesse. La guerra continuò e il passaggio allo status di lavoratori civili si rivelò nient'altro che un diktat per nulla velato delle autorità tedesche.

Dall'insieme delle riflessioni fatte in questa sede c'è da concludere che gli IMI ebbero lo status di prigionieri di guerra, ai sensi delle norme previste dal diritto internazionale, fino alla loro definitiva liberazione dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sebbene il Reich tedesco avesse pesantemente violato tale status. In sostanza è possibile applicare per questi casi la clausola di esclusione del §11 cpv.3 StiftG .

La clausola di esclusione del §11 cpv.3 StiftG

Resta da chiarire se ed eventualmente in quale misura, soprattutto in virtù dei commenti al §11 cpv. 3 StiftG del progetto di legge, gli IMI abbiano comunque diritto alle prestazioni di risarcimento.

a) La disposizione indicata nel §11 cpv.3 StiftG manca di chiarezza nel testo. Non è formulata come clausola che esclude in termini generali i prigionieri di guerra dal diritto di risarcimento, bensì dice che la prigionia di guerra - presa di per sé - non è ragione sufficiente al possesso di tale diritto. Da ciò, e considerando in particolare i commenti, si dovrebbe trarre la conclusione che un diritto a beneficiare dei pagamenti previsti dalla legge di costituzione della fondazione esiste qualora, senza considerare la prigionia di guerra, il candidato adempiesse ai criteri enunciati nel §11. Partendo da questa interpretazione s'incontrano notevoli difficoltà, dato che le caratteristiche sostanziali della prigionia di guerra coincidono ampiamente con le caratteristiche che, secondo la legge di costituzione della fondazione, contraddistinguono i lavoratori coatti e ridotti in schiavitù.

Le fattispecie principali del §11 cpv.1 frase 1 e 2 contengono due caratteristiche che si applicano ai prigionieri di guerra. La prima caratteristica è la carcerazione. L'acquartieramento nei campi riguardò di tutta regola anche gli IMI, non soltanto nel primo periodo dopo la smobilitazione e i disarmo ad opera della Wehrmacht, ma anche più tardi dopo il loro passaggio allo status di lavoratori civili. Per quanto concerne le limitazioni imposte alla loro libertà, essi non furono trattati diversamente da altri prigionieri di guerra ancora formalmente considerati tali. La seconda caratteristica si fonda sulla circostanza che la persona in questione deve essere stata obbligata a lavorare. Anche questo vale in generale per i prigionieri di guerra. Secondo l'art.27 cpv.1 della Convenzione del 1929, l'obbligo a lavorare vigeva per tutti i prigionieri di guerra esclusi gli ufficiali. Di

fatto, i prigionieri di guerra che erano sotto il controllo della Wehrmacht si trovavano nella stessa condizione dei lavoratori coatti. Dal punto di vista legale, la differenza tra i due gruppi non poteva essere maggiore. I prigionieri di guerra erano giustamente sotto la custodia delle autorità tedesche, mentre la detenzione forzata di civili stranieri costituiva già di per sé un'ingiustizia ; costringerli poi al lavoro coatto rappresentava un'ulteriore offesa al diritto umanitario applicabile, ovvero agli articoli 43 e 46 della normativa sulla guerra terrestre. Per questo la detenzione forzata e il lavoro del prigioniero di guerra vanno considerati sotto una luce completamente diversa rispetto alla detenzione forzata e al lavoro di un non combattente straniero con lo status di civile. La logica di concedere una compensazione per il sequestro di persona e il lavoro coatto subiti, contenuta nel §11 cpv.1 frase 1 Nr.1 e 2 StiftG, non vale per i prigionieri di guerra. Dal fatto che un prigioniero di guerra sia stato tenuto in arresto e costretto al lavoro coatto dunque non può in alcun caso essere tratta la conclusione che egli appartenga alla cerchia degli aventi diritto. Questo perché tale conclusione minerebbe palesemente il §11 cpv.3, aprendo ad ogni prigioniero di guerra la strada d'accesso alle prestazioni previste dalla legge di costituzione della fondazione.

Tale logica fondamentalmente deve essere applicata anche agli IMI. Gli IMI non erano stati deportati in Germania, in opposizione alle regole applicabili del jus bello, allo scopo particolare di prestare lavoro coatto. Non c'era alcuna obiezione da sollevare contro la loro detenzione in Germania dato che tra l'Italia e la Germania vigeva lo stato di guerra e gli IMI erano stati tratti in arresto dai tedeschi in quanto appartenenti ad una potenza armata nemica. Da biasimare erano invece le modalità della loro permanenza e del lavoro svolto in Germania, che, secondo i presenti rapporti , non erano in accordo con la linea prevista dall'art. 2 cpv.2 della Convenzione del 1929, secondo il quale i prigionieri di guerra devono sempre essere trattati «con umanità». Questo fatto da solo tuttavia non basta a motivare la rivendicazione del diritto di indennizzo secondo §11 cpv.1 frase 1 Nr.1 StiftG. Purtroppo il regime nazista della Germania, durante tutta la Seconda Guerra Mondiale, violò, a volte gravemente, a volte meno pesantemente, gli impegni che le derivavano dalla normativa sulla guerra terrestre e la Convenzione di Ginevra del 1929. Nella legge si costituzione della fondazione, il legislatore non ha contemplato la prestazione di indennizzi per quei casi perché era dell'idea che si trattasse di danni causati dalla guerra contemplati nell'ambito delle disposizioni generali sulla compensazione dei danni di guerra.

E' altrettanto difficile applicare agli IMI la fattispecie del §11 cpv.1 frase 1 Nr.2 StiftG. Condizione essenziale qui è la deportazione in Germania, ovvero la palese violazione delle regole imposte dalla normativa sulla guerra terrestre per il trattamento della popolazione civile. In tal senso non entra in linea di conto un'applicabilità per analogia ai prigionieri di guerra perché in questo caso manca l'azione illegale che la fa scattare. Ripeto : sotto il profilo del diritto internazionale, il passaggio dei soldati italiani sotto la custodia tedesca come tale non era all'insegna dell'illegalità perché dal 9 settembre 1943 tra il Reich tedesco e l'Italia vigeva lo stato di guerra. La motivazione di una rivendicazione a favore delle persone che rientrano sotto il §11 cpv.1 frase 1 nr.2, si rialllaccia essenzialmente all'ingiustizia della deportazione. Se tra le fila degli IMI alcuni sono stati vittime di ulteriori misure di persecuzione

formando così un gruppo particolare sulla base della loro appartenenza razziale, questi dovranno essere compresi nella cerchia degli aventi diritto ai sensi della legge costitutiva della fondazione. Chi ad esempio fu spedito in un campo di concentramento a causa della sua fede ebraica, in sostanza non fu più detenuto perchè prigioniero di guerra o IMI, bensì perchè a motivare la restrizione della libertà prevalse l'ideologia nazista della razza. Pur non essendo stato possibile rimuoverli dal loro status di prigionieri di guerra, essi sono inclusi dall'intenzione alla base dell'approvazione dela legge di costituzione della fondazione. Il legislatore ha inteso far pervenire una compensazione a tutti coloro che non rientrano nella categoria dei prigionieri di guerra. Nei casi di persecuzione razziale, lo status di prigioniero di guerra passò ala fine in secondo piano.

b) Resta ancora da affrontare soprattutto il significato del commento con la frase :
«Persone che sono state liberate dalla prigionia di guerra e sono passate allo status di lavoratori civili, se in possesso dei requisiti, possono appartenere alla cerchia degli aventi diritto ai sensi del paragrafo 1.»

La motivazione ufficiale di una legge tuttavia non fa parte della legge stessa. L'interpretazione di una legge deve partire dal suo testo. Ma chiamare in causa i materiali di una legge, in particolare la motivazione ufficiale, fa parte dei metodi di interpretazione riconosciuti e praticati comunemente anche dalla Corte Costituzionale (BVerfG) . E' necessario tentare di conciliare da una parte l'affermazione che lo status di prigioniero di guerra non motiva il diritto di accesso alle prestazioni, e dall'altra l'affermazione opposta che le persone passate allo status di lavoratori civili possono rienrare nella cerchia degli aventi diritto ai sensi del paragrafo 1.

Ai materiali della legge appartiene anche il «Joint Statement» (trad. dichiarazione congiunta, ndT) del 17 luglio 2000, menzionato nell'appunto sulla fattispecie, dichiarazione che va a complicare ulteriormente la situazione giuridica. Questo Joint Statement è stato a disposizione anche degli organi legislativi. Dall'inizio era noto l'orientamento della legge di costituzione della fondazione, protesa verso l'Europa orientale. Già nel progetto di legge trasversale del 13 aprile 2000, presentato dal centro del Bundestag, fu sottolineato :
«La creazione e la dotazione della fondazione è stata elaborata e decisa in molti mesi di trattative con le associazioni dei perseguitati e i governi degli stati che presero parte alla guerra.»

Nel preambolo del Joint Statement si dà espressamente risalto al fatto che la fondazione debba servire a dare un segno di solidarietà alle vittime finora «dimenticate» dell'Europa centrale e orientale (cpv.5) :
«Understanding that the Foundation is a sign of solidarity with the victims living in Central and Eastern European states and also a means of providing funds for victims from Central and Eastern Europe, most of whom benefited little from prior German compensation and restitution programs» (Trad.: Intendendo che la fondazione è un segno di solidarietà con le vittime che vivono negli stati dell'Europa centrale e orientale ed anche uno strumento per reperire fondi per le vittime originarie dell'Europa Centrale e Orientale, la

maggioranza delle quali hanno beneficiato ben poco dei precedenti programmi tedeschi di compensazione e restituzione).

Nel piano di distribuzione, allegato come Annex B al Joint Statement, viene fornito un panorama approssimativo delle somme calcolate. Vi sono elencati le organizzazioni e i paesi ai quali dovrebbero essere devoluti i fondi da stanziare. In armonia con quanto affermato nel preambolo, i paesi sono quelli dell'Europa centrale e orientale (Polonia, Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia, Repubblica Ceca). In un sottotitolo non meglio specificato, a favore del «Rest of Eastern Europe and Rest of World (inclusi i Rom e i Sinti)» è prevista la somma di 800 milioni di marchi. C'è però da considerare che, come indica una nota, da questo ammontare 260 milioni di marchi sono da devolvere a favore della Jewish Claims Conference. Dell'Europa occidentale non si fa parola. Così bisogna concludere che di conseguenza il legislatore non ha preso in considerazione le varie rivendicazioni da parte italiana. Lo stesso vale per i lavoratori civili francesi. Da questo dato bisogna trarre la conclusione che il legislatore, a parte i singoli casi, non ha voluto prendere in considerazione per i pagamenti ad opera della fondazione gruppi estesi di paesi dell'Europa occidentale, estesi nell'ordine di più di 10.000 persone, perché altrimenti si sarebbe dovuto tenere conto delle somme corrispondenti nel piano di distribuzione. E questo porta necessariamente al risultato che gli IMI in quanto tali non furono ritenuti dal legislatore lavoratori civili da prendere in considerazione, ai quali applicare il secondo frase del commento al §11 cpv.3 StiftG. Tuttoi questo tuttavia non impedisce di concedere prestazioni agli IMI perseguitati per ragioni razziali, dato che si tratta di un gruppo piuttosto ristretto e che può essere facilmente raccolto sotto il termine «Rest of the World», a differenza di quanto sarebbe possibile riguardo al gruppo degli IMI nella sua totalità.

Riaggacciandosi alla parola «rilasciato» bisogna concludere che il legislatore ha avuto in mente soltanto una casistica limitata ai casi riscontrati soprattutto nell'Europa centrale e orientale, dove lo status di prigioniero di guerra cessò di esistere nei fatti come a livello giuridico e si giunse infine ad un obbligo coatto ai sensi del §11 cpv.1 StiftG. Evidentemente il legislatore nel caso degli IMI alla luce dei dati obiettivi disponibili ha negato che si fosse trattato di un vero «rilascio», cosa che risponde alla realtà. I documenti ufficiali riportati nell'esposizione della fattispecie come anche le ricerche storiche compiute al riguardo provano in maniera inequivocabile che il passaggio allo status di lavoratori civili fu condotto dai vertici politici e militari della Germania nazista come un'azione di forza che non lasciò alcuno spazio decisionale ai singoli interessati.

II. Apprezzamento sotto il profilo della Legge Fondamentale (costituzione, NdT)
Le standardizzazioni della legge di costituzione della fondazione devono essere apprezzate sotto il profilo costituzionale. Qui risulta essere in primo piano il principio di uguaglianza, espresso nell'art.3 cpv.1 e con una più accurata precisazione nell'art.3 cpv.3, secondo cui nessuno deve trovarsi svantaggiato a causa di determinate caratteristiche poste in risalto.

Il principio di uguaglianza ai sensi dell'art.3 cpv.3 della Legge Fondamentale

Per prima cosa si può costatare che nessuna delle caratteristiche dell'art.3 cpv. 3 della Legge Fondamentale (GG) si attaglia agli IMI nel loro complesso. La loro non inclusione nella cerchia degli aventi diritto si fonda sul fatto che sono esclusi, in quanto prigionieri di guerra ,dall'estensione della finalità della legge, che è quello di compiere un gesto di umana solidarietà verso esseri umani a suo tempo deportati contro la loro volontà dalla loro terra d'origine al lavoro coatto in Germania. La prigionia di guerra non è riconducibile ad alcuno dei criteri elencati espressamente nella disposizione costituzionale. Si noti che la cittadinanza non coincide con il termine «paese d'origine e provenienza», che fa riferimento al radicamento regionale o sociale. E' evidente infine che gli organi legislativi non volessero peggiorare di proposito la posizione degli IMI. E' da supporre che essi in fondo, alla luce delle relazioni amichevoli tra l'Italia e la Germania, avrebbero fornito volentieri prestazioni economiche a loro favore. Ma l'obiettivo era appunto garantire una compensazione per il lavoro coatto preteso in violazione del diritto internazionale, non risarcire i prigionieri di guerra delle sofferenze e delle privazioni inflitte loro. Se si fosse perseguito questo ultimo obiettivo, ovviamente sarebbe stato doveroso includere anche i prigionieri di guerra russi, sarebbe stato necessario prendere in considerazione tutti i prigionieri di guerra ai quali, dal 1939 al 1945, fu riservato un trattamento contrario alle regole vigenti del diritto umanitario di guerra.

Il principio di uguaglianza secondo l'art. 3. Cpv.1 della Legge Fondamentale (Costituzione)
E' già una risposto a chi si chiede se si possa rimproverare alla legge una carenza di giustizia. Secondo la sentenza della Corte Costituzionale, il trattamento differenziato di gruppi di persone è consentito soltanto se le differenze tra loro sono di tale natura e rilevanza da giustificare un trattamento diverso. Si aggiunge inoltre che le distinzioni legali dovrebbero essere riconducibili ad un ragionevole o altro modo illuminante motivo. Se però il legislatore opera una distinzione tra prigionieri di guerra e altre persone deportate come civili dal loro paese al lavoro coatto in Germania, non lo fa in maniera arbitraria, bensì fondandosi su motivazioni date dai fatti. Nel caso dei civili si verificò una doppia violazione del diritto, dato che essi non avrebbero dovuto essere né forzatamente condotti in Germania, né forzatamente impiegati come lavoratori in Germania. Né l'uno né l'altro elemento vale nel caso degli IMI che, secondo le regole dello jus in bello, si trovavano legalmente in Germania e che, secondo la Convenzione di Ginevra del 1929, - ad eccezione degli ufficiali - erano tenuti anche a lavorare al servizio e sotto le direttive della potenza che li deteneva. Non è certo arbitrario da parte della Repubblica Federale Tedesca ritenere che l'ingiustizia perpetrata nei confronti dei prigionieri di guerra, inclusi gli IMI, costituisca una particolare combinazione di circostanze che appartiene al complesso generale dei danni di guerra.

E' inoltre bene rimandare alla sentenza definitiva della Coste Costituzionale (BVerfG), secondo la quale nel campo delle prestazioni sociali al legislatore è lasciata una discrezionalità particolarmente ampia. Non tutte le presunte o effettive contrarietà al sistema sono da giudicare come una violazione del principio di uguaglianza.

3) Il principio di una interpretazione rispettosa del diritto internazionale
Su questo piano, l'autore continua ancora a chiedersi se il principio di adesione al diritto internazionale (Voelkerrechtsfreundlichkeit) non sia costretto ad una revisione dei risultati ottenuti finora. Aderire al diritto internazionale (Voelkerrechtsfreundlichkeit) significa evitare per quanto possibile che all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale si creino conflitti con le norme del diritto internazionale, e di conseguenza interpretare ed applicare le leggi nazionali in conformità con esso. Non si tratta dunque di un principio di «amicizia tra i popoli» che solleciterebbe la Repubblica Federale Tedesca, quando possibile, ad accogliere le richieste che le vengono sottoposte. In questo contesto pertanto il principio di uguaglianza acquisterebbe importanza se il diritto internazionale imponesse di risarcire individualmente i prigionieri di guerra. Tali legittime rivendicazioni di diritto individuali esistono, come già spiegato in precedenza, ma non sul piano generale del diritto internazionale. L'ipotesi che nel presente contesto entri in azione una norma stabilita dai trattati che prevede parità di trattamento è materia da esaminare più avanti nella parte dedicata all'apprezzamento sotto il profilo del diritto nternazionale.

Come passo ulteriore forse si potrebbe chiamare in causa il principio dell'adesione al diritto internazionale, qualora la Repubblica Federale Tedesca avesse un obbligo generale di riparazione verso l'Italia, al quale dover adempiere ancora oggi, a più di 56 anni dalla fine della guerra. La responsabilità per i danni di guerra tuttavia è stata regolamentata in altre procedure e in altre modalità, avviate dagli Accordi di Potsdam tra le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale il 2 agosto 1945 . Con il trattato di pace del 10 febbraio 1947 l'Italia ha rinunciato ai suoi diritti nei confronti della Germania per fatti risalenti al periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e ancora esistenti alla fine della guerra. Secondo il parere del governo tedesco, non esiste più alcuna questione in sospeso, soprattutto dopo la conclusione dell' accordo sull'assetto definitivo in relazione alla Germania , in occasione del quale le quattro potenze alleate, dando continuazione al ruolo assunto a Potsdam, hanno agito da amministratori fiduciari per l'insieme degli stati alleati contro il Reich tedesco. Perciò a livello di diritto internazionale manca qualunque base per sostenere la tesi che bisognerebbe servirsi della particolare procedura metodologica dell'interpretazione aderente al diritto internazionale, per introdurre a favore degli IMI una correzione al §11 cpv.3 della legge di costituzione della fondazione.

III. Apprezzamento sotto il profilo del diritto internazionale
Se in conclusione si procede ad un apprezzamento sul piano del diritto internazionale, è necessario ricordare che, nel caso delle prestazioni previste dalla StiftG, non si tratta di prestazioni elargite a favore dello stato italiano, benchè quest'ultimo risulti a sua volta indirettamente favorito dai pagamenti destinati a suoi cittadini. L'obiettivo invece è consentire alle vittime incluse nella cerchia degli aventi diritto di godere immediatamente dei pagamenti previsti dalla legge. Vanno considerate a questo punto, in quanto criteri di verifica giuridica della legge di costituzione della fondazione, le garanzie dei diritti umani, nei termini sanciti dalla Convenzione Europea per i diritti umani e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Principio generale di pari trattamento nel rapporto tra stati ?

E tuttavia è bene chiarire sottolineando che non esiste nelle relazioni tra Stati alcun principio generale di parità di trattamento. E' vero che nell'art.2 cpv.1 della Carta delle Nazioni Unite la parità nella sovranità è stata posta in cima a tutti gli altri principi statuiti dalla Carta. Parità nella sovranità significa soltanto che ogni stato secondo il diritto internazionale ha la stessa posizione giuridica degli altri. Questo principio tuttavia non impone a uno stato di trattare tutti gli altri stati allo stesso modo nell' ambito delle relazioni internazionali. E' più legato alla sovranità il fatto che a uno stato sia concesso non soltanto differenziare ma anche discriminare secondo convenienza politica. Il progetto della commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite che si proponeva di giungere ad una parità di trattamento la più ampia possibile per tutti gli stati attraverso la clausola del massimo favore , non è mai stata approvata dall'Assemblea Generale. Il principio della parità vale nelle relazioni interstatali soltanto se concordato contrattualmente, come è accaduto all'interno dell'Unione Europea o nell'ambito del WTO (OMC), dove nessuno dovrebbe essere discriminato a causa della sua nazionalità.
«En principe, chaque Etat est libre de fixer l'importance de sa participation aux relations internationales et de choisir ses partenaires. Ceci n'implique pas un droit, opposable aux autres Etats, d'entrer dans n'importe quel rapport juridique avec ces derniers.»

Persino se si volesse chiamare in causa in questo contesto un principio di parità del diritto internazionale, la Repubblica Federale Tedesca non risulterebbe imputabile di alcuna violazione. Da parte tedesca infatti gli IMI non sono stati inclusi, per la loro qualità di prigionieri di guerra, nella cerchia degli aventi diritto alle prestazioni. Con questo la Repubblica Federale Tedesca ha continuato su una linea già praticata. A causa di tale stato di cose, chi è stato prigioniero di guerra dei tedeschi non ha mai ricevuto un risarcimento. In qualche caso il paese d'origine ha ottenuto riparazioni di guerra. In nessun caso tuttavia sono stati elargiti pagamenti a singole vittime. In altre parole, la Repubblica Federale si è comportata secondo logica e non si è resa colpevole di alcuna incoerenza.

La Convenzione Europea sui Diritti Umani

Dato che sia l'Italia sia la Germania sono parti firmatarie della Convenzione Europea sui Diritti Umani (EMRK), è ovvio domandarsi se è possibile individuare una violazione di questo accordo nell'esclusione degli IMI dalla legge di costituzione della legge. Basta uno sguardo superficiale per capire che la EMRK con questo contesto non ha nulla a che fare. Perché tutela i classici diritti legati alla libertà, mentre non garantisce i diritti relativi alle prestazioni sociali. Per quanto riguarda il principio di uguaglianza fissato nella EMRK (art.14), esso ha natura accessoria. Si riferisce esclusivamente ai diritti e alle libertà ivi garantite, senza andare oltre l'ambito di applicazione del trattato . A tale limite si è sempre attenuta anche la sentenza degli organi di tutela dei diritti umani. Essi infatti non hanno fatto sì che la norma disposta dall'art.14 diventasse un principio generale di uguaglianza, da applicare, come l'art.3 cpv.1 della Legge Fondamentale, a qualunque azione di una parte contraente, indipendentemente dal suo ambito. Prestazioni economiche, come quelle previste dalla legge di costituzione della

fondazione, non sono da giudicare sulla base dell'art.14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani.

Il Patto Internazionale sui Diritti civili e politici

Resta da analizzare soltanto il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, al quale aderiscono in egual misura sia l'Italia che la Germania . La direttiva contenuta nell'art.2 cpv.1 del Patto sembra una copia esatta dell'art.14 della EMRK, quando recita :
«Ogni stato contraente s'impegna a rispettare i diritti riconosciuti da questo Patto e a garantirli a tutte le persone che si trovano sul suo territorio e sotto la sua autorità, senza distinzioni di razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, convinzioni politiche o di altro genere, provenienza geografica e sociale, patrimonio, nascita o qualunque altro status.»

La commissione per i diritti umani, alla quale spetta vigilare sul rispetto del Patto, non si è fermata al primo risultato. E dato che il Patto contiene una seconda clausola di parità, l'art.26 :
«Tutti gli esser umani sono uguali davanti alla legge e hanno diritto senza discriminazioni ad essere tutti tutelati allo stesso modo dalla legge. Sotto questo aspetto la legge deve proibire qualunque discriminazione e garantire pari ed efficace tutela contro ogni discriminazione a causa della razza, del colore della pelle, del sesso, della lingua, della religione, delle opinioni politiche o di altro genere, della provenienza geografica e sociale, del patrimonio, della nascita o di qualunque altro status»,

la Commissione fu costretta a domandarsi quale fosse il rapporto tra l'art.2 cpv.1 e l'art.26. Nell'esprimersi su due ricorsi individuali secondo il [primo] protocollo facoltativo del Patto, nel 1987 essa (la Commissione, ndT) ha sostenuto che l'art.26 contiene un principio di parità autonomo, il quale, al pari dell'art.3 cpv.1 della Legge Fondamentale, estende la propria validità a tutti i campi di azione dello stato . Per questo misura le agevolazioni sociali sulla base dell'art.26.

E' possibile mettere in dubbio questa sentenza, dato che la commissione per i diritti umani fu creata allo scopo di occuparsi dei diritti civili e politici. I suoi membri non hanno particolari competenze specifiche nel campo dei diritti economici, sociali e culturali. La Repubblica Federale Tedesca, al momento della ratifica del protocollo facoltativo nel 1993, si è vista costretta a depositare una riserva con cui sosteneva di non accettare la competenza della commissione per i diritti umani per i ricorsi riguardanti la violazione dell'art.26 del Patto, con riferimento ad un diritto che esula dal patto stesso . Questa riserva non avrebbe mutato in alcun modo il vincolo materiale della Germania, premesso che la sentenza della commissione per i diritti umani sia giusta, cosa della quale, come già detto, è lecito dubitare.

Avventurarsi sullo stesso terreno dell'interpretazione sostenuta dalla commissione non significa automaticamente provare una violazione. La commissione fa una differenza accurata tra distinzione e discriminazione. Analogamente a quanto fa la Corte Costituzionale, verifica continuamente se la diversità della norma sia riconducibile a criteri oggettivamente corretti.

Così, in accordo testuale con quanto riporta la sentenza Zwaan-de-Vries, nella già menzionata sentenza Danning si legge :
«The right to equality before the law and to equal protection of the law without any discrimination does not make all differences of treatment discriminatory. A differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26».

Per giustificare la non inclusione degli IMI tra i beneficiari della prestazione ai sensi della legge costitutiva della fondazione, si può rimandare a quanto detto sopra sull'art.3 cpv.1 della Legge Fondamentale. Gli IMI sono stati esclusi perché fino alla fine del loro calvario sotto i tedeschi furono prigionieri di guerra e dunque distinti dal folto gruppo dei lavoratori coatti e ridotti in schiavitù. Questa considerazione regge una verifica alla luce della correttezza dei fatti e dell'obiettività, quanto dell'art.3 cpv.1 della Legge Fondamentale e dell'art.26 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

Anche la sentenza della commissione per i diritti umani sul caso Gueye et al. contro la Francia, del 3 aprile 1989 non va contro la tesi sostenuta in questa sede. La questione verteva sul pagamento delle pensioni a favore di ex appartenenti all'esercito francese di nazionalità senegalese, per i quali lo stato francese aveva già preso in considerazione pagamenti in somma uguale anche dopo l'indipendenza del Senegal nel 1960, finchè nel 1974 non furono introdotti ammontari di entrata diversi e il pagamento delle pensioni ai senegalesi fu congelato a partire dal 1 gennaio 1975. La commissione per i diritti umani si opponeva in questo caso al trattamento differenziato. Punto di partenza per essa era che i soldati senegalesi avevano prestato gli stessi servizi prestati dai loro commilitoni francesi. A posteriori dunque qualunque svantaggio avrebbe dovuto essere giudicato una discriminazione inaccettabile. Gli IMI, al contrario, non si trovarono mai nella stessa condizione dei lavoratori coatti, che senza alcuna giustificazione erano stati condotti in Germania e adibiti contro la loro volontà al lavoro.

Conclusione

1) Gli internati militari italiani (IMI), dato che conservarono fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale il loro status di prigionieri di guerra, non appartengono alla cerchia delle persone aventi diritto alle prestazioni, ai sensi del § 11 della legge per la costituzione della fondazione «Memoria, responsabilità, futuro».

2) Da giudicare diversamente è il caso di quegli internati militari italiani che, oltre alle violazioni del loro status di prigionieri di guerra, dovettero sopportare misure di persecuzione razziale. Nel loro caso, la clausola di esclusione del §11 cpv.3 della legge costitutiva della fondazione non è applicabile.

Berlino, 31 luglio 2001

(traduzione a cura di T.Boari, Roma 5 settembre 2001)

13 Nuovo comunicato dello OIM: esclusione degli IMI

14 Osservazioni alla relazione del prof. C. Tomuschat

Considerazioni della Professoressa M. Rita Saulle

Con riferimento al parere negativo espresso dal Prof. Tomuschat e fatto proprio dal governo tedesco con il comunicato del 3 agosto 2001, relativamente alla richiesta, presentata dall'ANRP e suffragato dalla Memoria di chi scrive, circa la possibilità per gli Internati Militari Italiani (IMI) di essere destinatari delle prestazioni previste dall'atto istitutivo della Fondazione "Memoria, responsabilità e futuro", si fa presente in sintesi quanto segue:
Il Prof. Tomuschat insiste in modo assiomatico ed apodittico sulla qualifica degli IMI come aventi lo "status" di prigionieri di guerra a partire praticamente dalla data dell'armistizio; status che sarebbe stato mantenuto fino alla fine della guerra. Le argomentazioni addotte in proposito risultano spesso contraddittorie, arrivando a riconoscere che essi sono stati costretti al lavoro e che secondo l'ordinanza citata alle note 15-16, di cui l'autore dichiara di disporre copia del documento originale, "non doveva essere lasciata vera libertà di scelta".
La necessità di adibire gli IMI al lavoro forzato, senza alcuna retribuzione (v. citazione no. 32 di Tomuschat), e senza le garanzie previste dalla convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra del 1929 risulta determinata secondo Tomuschat – come risulta anche dalla precedente Memoria redatta da chi scrive – dall'esigenza di supplire alla mancanza di forza-lavoro tedesca impegnata in guerra, soddisfacendo apparentemente le richieste del Duce, ansioso sia di proteggere, almeno formalmente, gli italiani sia di non scontentare i tedeschi.
A questo proposito sorprende il riferimento costante effettuato dal Tomuschat alla convenzione di Ginevra ed alle altre convenzioni precedenti e successive in materia di diritto bellico, nonché agli usi di guerra allo scopo di definire questa normativa come parte integrante anche del diritto internazionale consuetudinario e addirittura del diritto cogente(v. nota 40 del parere del Tomuschat). Tale riferimento è utilizzato dal Tomuschat allo scopo di riportare-cosa che non è affatto possibile – gli IMI alla categoria dei

prigionieri di guerra; tutto ciò è da escludersi proprio per i motivi esposti da chi scrive nella precedente Memoria.
D'altra parte sorprende l'atteggiamento pietistico che spesso traspare dalle considerazioni di Tomuschat in merito alle pessime condizioni di vita e di lavoro degli IMI, per i quali il termine "Internati", privi di retribuzione, di garanzie, di assistenza sanitaria, ecc. viene riportato al valore di una semplice definizione teorica, priva cioè di conseguenze concrete (cfr. il riferimento alle affermazioni di Herzog nel Processo di Norimberga alla nota 54 di Tomuschat).
Ugualmente sorprendente è l'applicazione da parte di Tomuschat del principio per il quale la violazione di un obbligo giuridico non ne comporta la cancellazione restando l'autore dell'illecito obbligato al risarcimento del danno procurato per ribadire immediatamente dopo il concetto secondo cui gli IMI non furono nell'altro che prigionieri di guerra eventualmente maltrattati e quindi non aventi alcun diritto ai sensi dell'atto istitutivo della Fondazione considerata. Ciò appare assai grave dato che il Tomuschat afferma, anche sulla base dell'arringa di Herzog nel Processo di Norimberga, che la loro situazione continuò a restare invariata anche dopo la "Civilizzazione".
Anche i riferimenti ad altri principi, quale quello secondo cui "a volte gli autori non riconoscono il fatto che si debba distinguere tra il diritto e la realtà" è utilizzato dal Tomuschat in modo impreciso, vale a dire per prendere atto della "situazione reale" degli IMI, ma per concludere che "il Reich tedesco, non essendo disposto ad attenersi alle regole del diritto umanitario, nell'ambito del suo potere non trattò gli IMI come prigionieri di guerra".
Senza entrare in ulteriori dettagli, vale la pena di rilevare che anche ove – per un'ipotesi del tutto astratta – si volesse per un istante accogliere l'opinione di Tomuschat, che è invece respinta, e si volesse aderire alla tesi che considera gli IMI prigionieri di guerra, sottoposti a violazioni del loro status, si dovrebbe concludere che la violazione delle norme di diritto internazionale umanitario da parte tedesca comporta un obbligo di risarcimento che tuttora permane, trattandosi di violazioni di norme cogenti.
Ciò deve dirsi nonostante l'esistenza di alcuni accordi italo-tedeschi, in relazione al cui significato e portata si rinvia alla Memoria redatta da chi scrive.

Prof. Maria Rita Saulle
Università di Roma "La Sapienza"

15 La dignità degli IMI

La dignità degli IMI

La Repubblica Federale Tedesca preso atto delle mutilazioni, esperimenti, torture, soprusi, e violenze profuse nei confronti dei vinti - elementi accertati dalla storia senza possibilità di contestazione - si è fatta carico delle responsabilità di tutte le azioni compiute dai soggetti appartenenti alla sua potenza armata. La Repubblica Federale Tedesca ha riconosciuto le responsabilità naziste ed ha proposto un programma di indennizzo a favore di tutti i cittadini dei vari paesi che sono stati deportati nei Lager e che sono stati avviati ai lavori forzati.

Riconoscendo in tale scelta la volontà di onorare coloro che Hitler ha perseguitato, degradato ed espropriato di diritti, la proposta pare lodevole se non si tenesse in considerazione l'esigenza della Repubblica Federale Tedesca di evitare milioni di cause che, specialmente le organizzazioni ebraiche, stanno intentando nei tribunali americani.

Il vero problema nasce al momento in cui più di 90.000 italiani, riconoscendosi in coloro che hanno diritto a questo indennizzo, fanno richiesta alla Germania per ottenere il riconoscimento dell'indennità per i soprusi subiti al tempo del Reich.

E' definito nella normativa tedesca che l'indennizzo spetti ai civili deportati nei Lager siti in territorio tedesco, e a coloro che siano stati avviati al lavoro forzato e perseguiti per motivi razziali, ma non ai prigionieri di guerra. I militari italiani, con l'armistizio firmato dal Maresciallo Badoglio, dal settembre del 1943, furono deportati in Germania e obbligati al lavoro coatto nei campi di concentramento e nelle industrie tedesche, ma non essendoci in atto una guerra dichiarata tra i due Paesi, essi non potevano essere considerati prigionieri di guerra per la CG'29; vennero in un primo momento qualificati come “prigionieri senza tutela”.

Successivamente, per accordi interni presi da Hitler e Mussolini, questi prigionieri vennero denominati I.M.I., con riferimento all'ordine del Fuhrer : i prigionieri di guerra italiani dovevano essere indicati come Internati Militari Italiani del 15 settembre 1943, quindi giudicati possessori di uno status particolare.

Il Prof. Christian Tomuschat, nel suo parere legale, richiesto dal Governo Germanico, esprime a -sua esitazione sulla qualifica degli I.M.I., in quanto a pensar suo, gli italiani deportati e costretti al lavoro forzato, devono essere considerati prigionieri di guerra e di conseguenza non rientranti nelle categorie della legge che prevede gli indennizzi.
Per il consulente legale la qualifica di I.M.I. è una mera denominazione inadeguata; di fatto sono da considerarsi a tutti gli effetti prigionieri di guerra. Tale concetto si dovrebbe evincere dal diario del comando supremo delle Wehrmacht in cui è scritto che i militari italiani sono considerati prigionieri di guerra, da destinare all'economia di guerra e ad altri impieghi. Tale definizione è riferita ai soldati italiani che dopo la data dell'8 settembre 1943 non hanno voluto mantenersi fedeli alla pregressa alleanza con la Germania nazista. Se tale definizione venisse presa in considerazione, ci si imbatterebbe nella violazione della CG'29 e quindi sussisterebbe in maniera più concreta il diritto all'indennizzo.
Infatti non manca nella "Convenzione di Ginevra" del 27 luglio 1929 la definizione di prigionieri di guerra (delegata all'art. 3 delle Norme allegate alla Convenzione dell'Aia), non manca neanche all'art. 2 la specifica che i prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità, si legge ancora all'art. 3 che i prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza al rispetto della loro personalità e del loro onore ... conservano la loro piena ca acità civile come essa esisteva al momento della loro cattura; all'art. 4 si evince che la Potenza che detiene i prigionieri debba anche farsi onere del loro sostentamento.
Queste ed altre norme difendono la possibilità di avere una vita dignitosa e decorosa pur in un ambito di non abituale status.
Con riguardo a tale status e le sue relative tutele si è perfettamente a conoscenza che il 1 ottobre 1939 il capo del Comando Supremo della Wehrmacht, Keitel, ordinò la pubblicazione di una raccolta delle convenzioni internazionali riguardanti la guerra e la diramò a tutto l'esercito nazista.
Si riscontra da testimonianze, che lo Status di prigioniero di guerra per i militari italiani avversi alla Germania, non venne rispettato perché non considerati tali, ma semplicemente I.M.I.. Si vuole sostenere, da parte della Repubblica Federale Tedesca, che la denominazione ordinata dal Fuhrer (a giudizio di parte, definita inadeguata e non effettiva) non abbia rilevanza alcuna ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento, laddove, invece, proprio tale denominazione risultata oggetto giustificativo di trattamenti disumani ed atroci.

Il Prof. Christian Tomuschat,, inoltre porta a difesa dell'insussistenza dell'oggetto per il risarcimento agli I.M.I., la clausola (art.77) del trattato di pace firmato nel 1947 dallo Stato Italiano che prevedeva la rinuncia a qualunque tipo di pretesa di risarcimento nei confronti della Repubblica Federale Tedesca.
E' lo stesso Prof. Christian Tomuschat che, continuando la difesa della Germania-, rileva come Essa nella situazione attuale renda una concessione. Questa legge, per il legislatore tedesco, è un gesto umanitario, in quanto viene espresso in maniera inequivocabile che una responsabilità di carattere giuridico non esiste.

Seguendo questa condotta che considera "non dovuto" ma solamente "concesso" un indennizzo a coloro che hanno subito crudeltà, pare irrilevante il riferimento ad accordi internazionali, tra l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca, fatti in precedenza; presumibilmente il legislatore tedesco vuole apparire giuridicamente corretto, relativamente a comportamenti tenuti negli anni del Reich, che non hanno bisogno di regole scritte, ma che sono intrinseche nell'essere stesso del concetto di vita.
In buona sostanza chi sono quegli italiani che chiedono il risarcimento?
Non sono semplicemente militari, sono uomini che sono stati costretti a vivere in condizioni disumane, senza diritti, senza cibo, senza dignità e che sono morti in oltre cinquantamila.
Ci sono uomini che hanno dentro di loro cicatrici che sanguinano al solo pensiero di come sono state loro inferte, ci sono nostri concittadini che non hanno voce per quegli anni che vogliono scordare; senza considerare gli italiani - oltre cinquantamila - che non possono più "ricordare" le violenze mai superate.
Per tale tipo di ragionamento a questi uomini è riconosciuto nulla, ed è oltremodo negata l'ammissione di quello che hanno vissuto.
Considerazioni metagiuridiche, relative ad un aspetto, non morale, discendente dall'uso dell'espressione "prigioniero di guerra" comporta alla negazione del diritto di essere qualificato coma categoria degna di essere indennizzata.
Eppure questi italiani, per appena venti mesi sono stati trattati non come persone, hanno subito umiliazioni e torture che se non li hanno uccisi "esternamente", li hanno segnati nell'interno.
Hanno subito e, vissuto situazioni che la più perversa delle menti umane non riesce ad immaginare: hanno mangiato l'inimmaginabile (vogliamo immaginare nel migliore delle ipotesi, le bucce di patate) per sopravvivere e hanno lavorato in condizioni barbare.

Ma qualunque formula venga adottata non permette di dimenticare e di non considerare i diritti pregiudicati a questi esseri umani.

Il legislatore tedesco ed i propri consulenti, non possono non tenere conto degli atti discriminatori avvenuti nella seconda guerra mondiale e non contemplare coloro che hanno sofferto per gravi afflizioni solo perché potrebbero essere qualificabili come prigionieri di guerra e quindi non rientranti tra coloro a cui è riservato l'indennizzo, per nella misura in cui il legislatore qualifica gli I.M.I., come prigionieri di guerra, fa scattare per loro il diritto a quel trattamento anche economico previsto dalla CG'29.
Sulla questione peraltro la Germania, quando ha firmato a Londra l'accordo sui debiti di guerra, in attesa di un Trattato di pace da stipulare avvenuta la riunificazione delle quattro parti occupate dalle potenze vincitrici, ha tenuto una riserva giuridica per tutelare i suoi diritti (vedi a riguardo la causa Krupp verso aziende licenziatarie inglesi del brevetto di spolettatura delle canne dei fucili e vedi altresì la vexata quaestio sulla sovranità del territorio della zona A e B della Città Stata libero di Trieste e che ha senso nella dottrina giuridica germanica, nonché della nota sentenza della Corte Costituzionale Italiana n. 53/64 che riconosce Trieste come sottoposta alla sovranità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per effetto della liberazione avvenuta per tramite del Governo Militare Alleato)

Questi uomini sono gli I.M.I., che si trovano costretti a dover rivivere i loro inferni per cercare di avere una giustizia morale, che la Germania finora gli ha negato, questi uomini devono ripensare di non essere stati trattati da tali, devono ricordare tutto ciò che hanno disperatamente cercato di dimenticare. Ma con quale criterio lo Stato che ha la presunzione di qualificarsi come "benefattore" rispetto a coloro che ha annientato fisicamente, continua le sue discriminazioni?
Le testimonianze sono reali, sono scritte e quelle non esplicate sono nelle menti degli uomini che sono stati defraudati dei loro diritti umani. che hanno subito offese e che ancora adesso si trovano costretti a dimostrarle e richiamarle alla memoria per riuscire ad avere un indennizzo assolutamente non equiparabile al torto subito.

Qui la valutazione non è economica, essa è puramente etica e simbolica, perché nessun dolore è quantitativamente determinabile.
Nulla di quello che sono stati costretti a vivere può essere economicamente stimato. E' il rispetto e la consapevolezza che deve essere acquisita dai colpevoli.
La violazione più significativa è relativa alla lex veri rectique; questi uomini, questi prigionieri senza tutela, sono stati considerati dei numeri, degli oggetti senza anima, mancanti di diritti, in balia dell'arbitrio della parte dominante, senza possibilità di appello e senza tutela.
La Germania nazista ha espropriato il diritto di essere uomo a qualunque essere che ha reso prigioniero e per saldare il debito contratto, non è rilevante la denominazione di prigioniero di guerra, prigioniero civile, ebreo, italiano o tedesco, è solamente rilevante la condizione in cui questi esseri "umani" sono stati considerati e suppliziati.
Il punto cardine è pertanto la mancanza di considerazione della dignità personale, che per diritto naturale delle genti, le persone non possono disporre per l'abdicazione della dignità umana e come tale non è alienabile per atto o fatto conseguente a ragioni di guerra.
Su questa base, infatti, tenuto conto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali sui Diritti dell'Uomo, è stato dato vita alla Carta delle Nazioni Unite e sono stati applicati i due fondamentali processi di Norimberga e Manila. Tali processi hanno poi sviluppato quella parte di diritto penale internazionale, processualmente riconosciuto in capo alla Carta internazionale dell’Aia che sta in atto consentendo, peraltro, il dibattimento a carico dell’ex presidente della Repubblica Serba.
Tale interpretazione non solo è stata usata dai tre membri occidentali del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Gran Bretagna, Francia e U.S.A.), ma è stato riconosciuto in una lettera redatta come rappresentante del proprio paese URSS, in data 12 ottobre 1954, e diretta al già cennato Presidente del Consiglio di Sicurezza, il rappresentante dell'URSS, Wyshinski, già rappresentante della pubblica accusa a Norimberga e già pubblico accusatore nei processi contro i famosi giuristi russi Stucka e Pasuka, ha riconosciuto prevalente il diritto naturale delle genti di goriziana memoria sulle situazioni di fatto non altrimenti giuridicamente qualificate.
Non sono solo le persecuzioni razziali, che devono essere considerate come

onta indelebile, giacché si resta privi di dignità anche se non viene discriminata l'etnia.
La dignità si perde nel momento stesso in cui le persone sono costrette ad annullare la propria volontà, il loro modo di essere, accettando passivamente di essere annientate dal punto di vista psicologico, fisico e morale.
Pare ragionevole da parte della Germania cercare simbolicamente di porre rimedio ad una tragica realtà. ma pare ancora più equilibrato non rifiutare a coloro che per soli venti mesi hanno perso il rispetto di loro stessi, quello che emblematicamente potrebbe farli sperare che tutto ciò che hanno vissuto, non è stato dimenticato, dando un, seppur minimo, riconoscimento delle sofferenze patite nell'affermazione che l'inumanità del III Reich e le sue inspiegabili discriminazioni mai saranno ripetute.
Tutto questo sopra premesso e considerato, ben evidente sembra presentabile un eventuale ricorso presso il Consiglio d'Europa e presso la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia a tutela e a ragione degli I.M.I. risulta procedibile altresì ai sensi e per gli effetti della CG'29, il ricorso ad una procedura arbitrale internazionale appositamente attivata dal Consiglio di Sicurezza per dare definitivo riconoscimento ai diritti maturati dagli ex I.M.I. e da tutti gli altri aventi causa noti o ancora ignoti

(Vincenzo Porcasi in collaborazione di Allegree Piccini)

La Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra(27 luglio 1929) e la realtà dei lager di prigionia in Germania 1943/1945

Confronto-testimonianza sulla “Convenzione Internazionale riguardo al trattamento dei prigionieri di guerra“ (firmata a Ginevra il 27 Luglio 1929 e sottoscritta anche dalla Germania, che non l’ha mai denunciata) con la realtà subita e sperimentata nei lager di prigionia nazista, tra l’autunno del 1943 e l’estate del 1945 dai militari italiani.

(Lino Monchieri Stalag 11° b Fallingbostel)

Articolo 2
I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli indiviui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere proibite.

Il Terzo Reich, fin dal momento della cattura, delegò i soldati della Wehrmacht, inferociti per il presunto tradimento badogliano in seguito all’armistizio con gli Alleati dell’8 Settembre 1943, ad un trattamento inumano e crudele, caricato di innegabili contenuti razzistici. Nessun senso di umanità da parte dei militari tedeschi. Disarmati e deportati, gli italiani del disciolto esercito regio sono stati fatti oggetto dei più efferati atti di violenza e di rappresaglia; citerò per tutti:
- il forzato digiuno dei primi giorni dopo la segregazione, in uno stato di completo abbandono, per costringerci a collaborare, ad aderire alle loro proposte di continuare la guerra al loro fianco e sotto il loro comando contro

gli alleati angloamericani;

- in presenza del nostro rifiuto, interventi brutali a colpi di calcio di fucile per radunarci in vista della deportazione;
- colpi di arma da fuoco contro chi tentava non tanto e legittimamente di fuggire, quanto solo di attingere acqua per calmare l'aspra sete;
- la chiusura dei portelloni dei carri/bestiame dopo averci stipati, all'interno, in numero esorbitante, cinquanta/sessanta per carro;
- il calvario di restare senza assistenza per giorni e notti, per l'intero tragitto, senza poter provvedere ai bisogni corporali.

Quanto agli insulti, un intero interminabile repertorio a base di insolenze e offese; dal semplice e scontato "traditori badogliani" a "merde" e "porci italiani", da "makaroni" a "vermi da schiacciare". E non solo da parte dei soldati, ma anche dei civili, specie donne e ragazzi, ovviamente sollecitati dalla stampa di regime. Alla pubblica e umiliante curiosità fummo esposti sia all'arrivo che lungo i tragitti per raggiungere, dalle stazioni di scalo, i campi di concentramento. Come non definire vere e proprie "misure di rappresaglia", a causa d'un presunto tradimento ad un'alleanza - comunque non imputabile ai soldati, vittime e non colpevoli - il trattamento riservato in quelle circostanze?

Articolo 5

Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se richiesto, il suo vero nome e grado o il suo numero di matricola. Qualora violasse questa norma si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri della sua categoria. I prigionieri che si rifiutassero di rispondere sulla situazione del loro paese non potranno essere né minacciati né insultati né esposti a molestie e a svantaggi di qualsiasi specie.

Fui immatricolato, col mio vero nome e grado, nel lager X B di Wietzendorf/Soltau, con il Nr. 158.353. Sul piastrino stava incisa ben chiara la sigla K.G. (Kriegs Gefangen = Prigioniero di Guerra). Come prigioniero, fui segregato in un campo di prigionia cintato da due ordini di filo spinato, guardato a vista da sentinelle incombenti su torrette munite di mitraglia; nonché maltrattato e insulta-to dai soldati di guardia, caricati d'odio e di brutalità. Soltanto verso la fine del mese di settembre 1943 mi fu fatta firmare una cartolina prestampata in lingua tedesca e francese, con tredici sole parole, dirette alla mia famiglia: "Mi trovo prigioniero dei tedeschi in Germania. Godo buona salute e vi saluto." La cartolina però non fu mai spedita e non giunse mai a casa. Per perfida volontà di Hitler, un mese dopo la cattura fummo dichiarati Internati, per sottrarci all'assistenza della C.R.I. e per costringerci alla schiavitù del lavoro forzato. Quanto al secondo capoverso dell'articolo, chiamo a testimoni tutti i sopravvissuti a conferma:
- delle continue minacce (e lusinghe fallaci) cui venimmo sottoposti, perché aderissimo alla RSI e collaboras-. simo a fianco dei nazisti;
- degli insulti dettati dall'odio razziale e dal pregiudizio sociale contro gli "uomini del sud" mangiatori di pastasciutta, falsi e bugiardi;
- delle molestie innumerevoli messe in atto, per pura avversione antiitaliana.

Durò a lungo una punzecchiatura insolente verso singoli prigionieri cui veniva regolarmente rivolta la insidiosa domanda: "Tu sei per Badoglio o per Mussolini?" Cessò soltanto quando imparammo a rispondere con dignità : "lo sono italiano e basta."

Articolo 6
Tutti gli effetti e gli oggetti di uso personale resteranno in possesso dei prigionieri, come pure gli elmetti e le maschere antigas. Le somme di denaro che i prigionieri portano seco non potranno essere loro tolte che per ordine di un ufficiale e dopo che ne sia stato constatato l'ammontare. Di esse sarà rilasciata ricevuta. Le somme così tolte verranno portate a credito di ciascun prigioniero. I documenti di identità, i distintivi del grado, le decorazioni, gli oggetti di valore non potranno essere tolti ai prigionieri per nessun motivo.

Le perquisizioni (col fine primario di far bottino e secondario di umiliare con arrogante oppressione) si susseguirono a ritmo incessante. Le somme di danaro furono confiscate subito e senza indugio. Ovviamente senza contropartite né ricevute. "Verboten!" Proibito..... vietato!
Era l'inevitabile ritornello, col quale i rapaci requisitori si impossessavano di qualsiasi oggetto. Nel corso di tutte le perquisizioni - che avvenivano senza preavviso, brutalmente, di notte e di giorno, per tutto il tempo della prigionia - non ho mai visto un responsabile, non dico un ufficiale, ma un qualsiasi sovrintendente all'odiosa operazione.
Gli oggetti di valore furono, col denaro, i primi a prendere il volo, ovviamente senza ricevute di confisca. Alle legittime rimostranze, i tedeschi reagivano con feroci percosse, con insulti e decise ripulse, umilianti quanto ingiustificate.

Articolo 7
Lo sgombro a piedi dei prigionieri non potrà farsi, di regola, che a tappe di venti kilometri al giorno, a meno che la necessità di raggiungere depositi di acqua e di viveri imponga di compiere tappe più lunghe.

Nei vari trasferimenti - dalle stazioni terminali ai lager di prigionia - da Soltau a Wietzendorf, da Wietzendorf ad Hannover e Fallingbostel, da Fallingbostel/Oerbke a Walsrode Graesbeck, da Walsrode a Benzen, da Benzen a Bremerhaven/Weddewarden i kilometri percorsi a piedi (o raramente in treno) si perdono nella memoria, non nella documentazione del "diario". I tedeschi sfogarono la loro fobia nel considerarci "untermenschen", sotto uomini. Per loro, era prescrittivo non confondersi con gli italiani (o con gli slavi; in genere con i popoli ritenuti "inferiori" alla loro razza eletta). A onor del vero, ci furono momenti e occasioni in cui venivano caricati sugli autocarri, per far prima a giungere nei depositi militari dove venivano costretti al carico e allo scarico delle granate e delle casse di munizioni necessari alla Wehrmacht ! Cose proibite, ma tant'è. Una volta gabbata Ginevra, (per Hitler i patti erano pezzi di carta straccia) chi mai poteva rifarsi sull'onnipotenza nazista? Quanto ai viveri, nonostante le 10/12 ore giornaliere di lavoro, ci veniva concesso di mangiare (!) una sola volta al giorno; la sera, al rientro nel lager. Brodaglia di rape, un tozzo di pane nero con scalcinato e miserabile companatico.

Articolo 8
I prigionieri di guerra potranno essere internati in una città, in fortezza o località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene oltre determinati limiti. Potranno anche essere internati in campi cintati. Non potranno essere

rinchiusi o consegnati se non per misure indispensabili di sicurezza e di igiene, e soltanto finché durino le circostanze che impongono questa misura.

Dall'autunno del 1943 all'estate del 1945 sono sempre stato ristretto in campi di prigionia (detti Stammlager) riservati ai soldati e ai sottufficiali. Cintati di reticolato, guardati a vista da sentinelle annidate in alto su torrette munite di mitragliatrici. Per quel che mi riguarda, l'ordine cronologico e la durata sono i seguenti:
- lager X B di Wietzendorf/Soltau: Settembre 1943
- lager della Hagenstrasse di Hannover: Ottobre 1943
- lager XI B di Fallingbostel/Oerbke: Novembre 1943
- lager 6025 di Walsrode/Graesbeck: Dicembre 1943 Giugno 1944
- lager 6247 di W.de/Benzen: Giugno 44 - Settembre 44
- lager di Weddewarden/Bremerhaven: Ottobre 1944 -Maggio 1945 (Flugplatz-Seefliegerhorst)

I limiti erano così ristretti che era impossibile muoverci fuori di essi; per altro, eravamo impediti. Lungo il tragitto, andata e ritorno, dal lager al cantiere di lavoro, e viceversa, eravamo sempre scortati da sentinelle armate e/o dai "meister" (sorveglianti) delle Firmen (Imprese, ditte appaltatrici) che ci avevano in custodia. Ogni sera, al calar del sole, il lager veniva chiuso, le baracche sprangate e le singole stuben (locali in cui erano divise le barac che), dove eravamo ammassati, serrate a doppia mandata. La qual cosa creava non poche difficoltà in caso di allarmi aerei (piuttosto frequenti, del resto). Ci voleva tempo e riaprire tutto e a spingerci nei rifugi; semplici paraschegge scavati a livello del lager, dai quali si potevano contemplare i razzi illuminanti, le traiettorie dei proiettili traccianti, i bengala e gli scoppi della Flak (artiglieria controaerea) e ovviamente contare gli innumerevoli bombardieri angloamericani. Nonostante gli scoppi delle esplosioni e i colpi sempre più ravvicinati io ho avuto fortuna, ma non pochi prigionieri perirono sotto le bombe alleate. Delle misure igienico-sanitarie è meglio tacere. Nel corso dei primi quattro mesi, soltanto due disinfestazioni degne di questo nome; e, sì e no, un paio di docce. In seguito, e fino alla liberazione, mai visti bagni adeguati alle necessità.

Articolo 9
I belligeranti eviteranno per quanto possibile di riunire nello stesso campo prigionieri di razze e di nazionalità diverse. Nessun prigioniero potrà mai essere mandato in una regione ove sia esposto al fuochi di combattimento, né utilizzato per porre al riparo dal bombardamento, con la sua presenza, certi punti o certe zone.

il contrario. I tedeschi contravvenendo manifestamente all'articolo della "Convenzione", non solo misero insieme prigionieri di razze diverse (i "coloniali" inglesi e francesi, a Fallingbostel; i "colored" statunitensi a Oerbke; indiani e pakistani con europei, ecc.), ma anche di etnie differenti, notoriamente inconciliabili tra loro e divise da secolari abissi razziali, che causavano frequenti scontri aperti e permanenti conflittualità. Nel mio lager di Wesermünde Nord/Weddewar-den convivevano nelle stesse baracche croati e serbi, slovacchi e cechi/boemi; ucraini e russi, baltici e polacchi, fiamminghi e valloni. La seconda parte dell'articolo è stata disattesa nel modo più delittuoso (oggi si direbbe, più comprensibilmente, criminale): i prigionieri, di

fatto, sono stati sempre tenuti in zone cosiddette ad alto rischio, adibiti a lavori in stabilimenti di produzione bellica o d'interesse militare, frequentemente se non incessantemente sottoposte alle incursioni aeree angloamericane. Ricordo - l'ho pure documentato nel mio "diario" - le fabbriche di polveri di Walsrode, le ferrovie di Benzen, il deposito militare di Muna, gli obiettivi militari di Hannover, Bremerhaven, Wesermùnde, con i prigionieri sempre sul posto.

Articolo 11
La razione alimentare dei prigionieri guerra sarà equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi. I prigionieri riceveranno inoltre i mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero. Sarà loro fornita acqua potabile in misura sufficiente. Sarà autorizzato l'uso del tabacco. I prigionieri potranno essere adibiti alle cucine. Sono vietati provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto.

Dopo il settembre 1944, allorché il passaggio "obbligato" a lavoratori civili ci ridusse al lavoro coatto, la razione alimentare non migliorò. Anzi, le ruberie degli addetti tedeschi alla nostra sorveglianza decurtarono ulteriormente le provviste. Cucinare extra? A parte il fatto che non abbondava l'extra, una misera stufetta, scarsamente alimentata da legnetti di recupero, non bastava a "servire" tutte le esigenze dei troppi prigionieri accalcati nell'angusta stube (a Walsrode Graesbeck: A.K. 6025 e Benzen 6247). Si può anche dire che i tedeschi abusarono, ricorrendovi spesso a torto, di punizioni collettive. A Weddewarden, per esempio, i Lgf (Lagerführer, comandanti del campo di prigionia) Hogel e Siebmann incrudelirono più volte contro di noi, vietandoci proprio la scarsa razione di cibo, con pretestuosi motivi disciplinari scaturiti da cervellotiche e arbitrarie disposizioni. Non sappiamo che cosa mangiassero i soldati tedeschi comandati alla nostra custodia. Comunque la loro razione non era paragonabile alla nostra. A parte i giorni terribili della fame patita a Wietzendorf, Fallingbostel e Walsrode, la regola era: infuso di tiglio il mattino; niente a mezzodì ; fetta di pane nero (otto prigionieri per un filone da un kilo), gamella di brodaglia di rape la sera, con un'unghia di companatico.

IL MENU' DEL PRIGIONIERO
Mi sembra doveroso ristabilire la verità anche relativamente alle razioni che i tedeschi fornivano per alimentare i prigionieri dei lager. Lo faccio, mettendo a confronto ciò che scrive il cappellano militare collaborazionista Luigi Ancillotto e ciò che hanno documentato e testimoniato migliaia di ex prigionieri. Sull'Italia cattolica", del 15 Gennaio 1944, - periodico veneziano edito sotto gli auspici del Ministero fascista della cultura popolare -col titolo "Come sono trattati i nostri internati" Ancillotto (1) scrive: "Questo il menù degli IMI: dai tre ai quattrocento grammi di pane al giorno; al mattino alle sette una buona tazza di thè tedesco; al mezzogiorno un piatto caldo (che alle volte viene anche distribuito alla sera) costituito da una zuppa discretamente condita formata di patate, rape, carote ed altra verdura (né manca qualche pezzo di carne); oppure un abbondante piatto di patate condite con sugo di carne; alla sera alle 5 pasto a secco che può essere o un pezzo di burro o del miele o della marmellata; spesso anche alla sera un'abbondante bevanda calda di cui i tedeschi fanno largo uso. Inoltre tre

sigarette o tre grammi di tabacco al giorno“. Don Ancillotto si era premurato di condurre un’indagine circa il gradimento incontrato dal trattamento tedesco, ed i riscontri ottenuti gli parvero decisamente positivi: “Interrogavo spesso i nostri soldati nei campi di concentramento per sapere da loro come mangiavano e molto spesso mi sentivo rispondere allegramente ‘Bene! Sotto la nostra naja non abbiamo mai mangiato così bene!’“. Per esperienza diretta, posso testimoniare:
- il “buon“ thè tedesco del mattino era soltanto un infuso di tiglio distribuito alle cinque non alle sette del mattino;
- il “piatto caldo“ del mezzogiorno, nella tendenziosa relazione del cappellano, è pura invenzione: nei lager X B di Wietzendorf e XI B di Fallingbostel, così come nei successivi Arbeits Kommando di Walsrode, Benzen e Wesermünde, non ho mai avuto pasti del genere;
- il “rancio“ della sera - alle sette, non alle cinque! -consisteva in una diluita brodaglia di rape scondite e non di “abbondanti verdure“ con “i pezzi di carne“ o appetitose patate con “sugo di carne“. Quanto alle razioni di companatico (margarina, marmellata, formaggio tenero, carne in scatola, zucchero rosso) erano microscopi-che e venivano distribuite, non sempre con regolarità, una volta alla settimana, ora l’una ora l’altra;
- il pane era ridotto ad una razione molto al disotto dei 2/300 gr. Otto prigionieri dovevano dividersi un filone di pane scuro del peso di 1 kg.
- le sigarette non furono mai distribuite durante la prigionia; soltanto durante il periodo del “lavoro coatto“ da “liberi lavoratori“ le Firmen, per le quali eravamo obbligati a lavorare, ci passavano una sigaretta al giorno (sei alla distribuzione del sabato). Non so dove il cappellano Ancillotto abbia interpellato i “suoi“ prigionieri. Se fosse venuto nei nostri lager certo non avrebbe ricevuto le risposte che egli ha annotato con tanto zelo. Il rozzo nazionalismo, di cui dà saggio l’ineffabile relatore, squalifica senza appello le gratuite menzogne sul menù e sul resto. Nel nostro animo suscitano sgomento e pietà, soprattutto pensando al male che fecero alle nostre famiglie che, leggendo, s’illudevano di credere i lori cari internati di riguardo.

(1) Dal volume “II riarmo dello spirito“ di M. Franzinelli, edito da Pagus di Paese (Treviso), 1991, si desume la nota relativa al cappellano militare Luigi Ancillotto: “Dopo l’armistizio egli fu tra i primi cappellani ad aderire alla RSI e in Germania operò tra i costituendi reparti fascisti, trovando il tempo per visitare alcuni campi di prigionia. Rimpatriato nell’inverno 1943-44, dopo pochi mesi attraversò una crisi spirituale e si defilò da incombenze di natura politica. Venutosi alfine a trovare in zona occupata dagli alleati, il sacerdote impiegò i due ultimi mesi di guerra come e.m. al seguito di un reparto statunitense.

Articolo 12
Il vestiario, la biancheria, le calzature saranno forniti ai prigionieri dalla Potenza detentrice. I lavoratori dovranno inoltre ricevere una tenuta da lavoro, ovunque la natura stessa del lavoro lo richieda.

Per tutto il periodo della prigionia ho sempre indossato la mia vecchia divisa militare che portavo al momento della cattura. Non ho mai avuto biancheria di ricambio, anzi in ripetute perquisizioni mi fu confiscata anche quella di riserva che avevo nello zaino. Mai sentito parlare di tenute da lavoro. Unica

concessione extra: un paio di guanti di iuta o di tela per maneggiare d'inverno i gelidi ferri da lavoro. Michele Palmieri, mio compagno nel lager di W.de, (Wesermünde Nord/Weddewarden) fu ucciso dal Lgf Hermann Siebmann (cfr "Diario" marzo 1945) proprio perché reclamava vestiti adatti e stivali di gomma per poter operare nel pantano. Neppure nel periodo finale della deportazione, il cosidetto "lavoro coatto", prestato a forza come lavoratori "civili", il Reich provvide a rifornirci di vestiti adatti o di alimentazione più robusta. Anzi, debbo registrare che ci fu requisita la seconda coperta, col pretesto che si dovevano fornire innanzi tutto le truppe tedesche, impegnate sul fronte delle Ardenne, nell'estremo tentativo di sopraffare gli Alleati angloamericani con un'offensiva disperata.

Articolo 14
I belligeranti potranno con particolari accordi concedersi reciprocamente la facoltà di trattenere nei campi medici e infermieri per la cura dei loro connazionali prigionieri.

Per il primo periodo di dura prigionia - dal settembre 1943 al settembre 1944 - nei lager non funzionavano né ambulatorio medico né infermerie per l'assistenza sanitaria. I malati o i feriti venivano costretti, accompagnati sotto scorta armata, a lunghi percorsi a piedi per raggiungere i posti di intervento, situati nei luoghi più disparati; nei casi più gravi, inviati, con viaggi penosi, nei Lager-lazarett (ospedali da campo) o nelle Revier (Infermerie) riservati ai prigionieri di ogni nazionalità (cfr. Fallingbostel e Oerbke). Nel mio caso, per esempio, da Hannover -dopo l'incidente in cui rimasi ferito - fui mandato al lager XI B in una squallida infermeria da campo dove si entrava per... non uscire più. Se si moriva, toglievamo il disturbo, per finire nelle fosse comuni; se si sopravviveva, il Reich ci riutilizzava, vendendoci alle Firmen affamate di braccia per la produzione bellica.
NB. Certi medici italiani e stranieri, "trattenuti" nei vari lager-lazarett per curarci, curavano... l'abbuffata personale e la spoliazione, in certi casi, dei prigionieri più fortunati, ancora in possesso di "oggetti del desiderio".

Articolo 16

I prigionieri di guerra godranno di ampia compresa l'assistenza alla funzioni del culto, alla sola condizione di uniformarsi alle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare. I ministri di un culto, prigionieri di guerra, qualunque sia la denominazione del culto stesso, saranno autorizzati a esercitare pienamente il loro ministero fra i propri correligionari.

La libertà di praticare la nostra religione era così ampiamente assicurata che, nel primo anno di detenzione, abbiamo visto il cappellano nel baraccamento soltanto due volte:
- nel lager - lazarett di Oerbke/Fallingbostel nel novembre 1943;
- nel lager di Walsrode, A.K. 6025 Graesbeck, per il Natale 1943.
Si trattava dello stesso cappellano, don Giuseppe Camperà di Genova. A Walsrode, i tedeschi pretesero che dicesse messa davanti al ritratto del Führer issato sulla parete, appena sopra l'altarino da campo. Per tutto il resto della prigionia non si vide neppure l'ombra, non dico di un cappellano, ma di un semplice "segno" di libertà religiosa. Il lagerführer Hans Hogel, facendo

irruzione nella mia stube, nel lager di Weddewarden, nella primavera del 1945 fece l'atto di scagliare fuori dalla finestra il "vangelino" che avevo sul panchetto accanto al castello/lettiera, insultandomi con un irato: "Papist, Du schweine!" (Porco papista). Non so che cosa ricordino in prima persona i singoli cappellani, io posso testimoniare di non aver mai fruito di assistenza religiosa né diretta né indiretta.

Articolo 17
I belligeranti incoraggeranno quanto più sarà possibile le distrazioni intellettuali e sportive organizzate dai prigionieri di guerra.

Per personale esperienza, questa, in proposito, la mia verifica di riscontro:
- nessuna "distrazione" di carattere ricreativo/intellettuale fu mai concessa dai lagerführung, se si eccettuano due proiezioni cinematografiche ("Ohm Kruger" in lingua tedesca, film di propaganda antiinglese sull'eroe della guerra sudafricana dei Boeri; e "Troublante Venise", in lingua francese), nel refettorio dell'A.K.6025 di Walsrode/ Graesbeck; nonché di una serata di Kameradenschaft (cameratismo) in occasione del carnevale '45, nel lager di Weddewarden/Wesermunda Nord.
- nessuna gara sportiva fu mai organizzata all'interno dei lager. Lo squallore e la desolazione - congiuntamente alle troppe restrizioni dei perenni "verboten" - erano tali da non consentire evasione alcuna, a causa dell'assoluta mancanza di condizioni per fruirne.
Gli unici fogli consentiti erano "Voce della Patria", di marca fascista, (edito a cura dei collaborazionisti della R.S.I.) e "II Camerata", edito direttamente a Berlino, in lingua italiana, dal Ministero della Propaganda del Reich, distribuito nei lager per far prevalere il p.d.v. nazista.

Articolo 18
Ogni campo di prigionia sarà sottoposto all'autorità di un ufficiale responsabile. I prigionieri dovranno il saluto a tutti gli ufficiali della potenza detentrice. I prigionieri saranno trattati con i riguardi dovuti al grado e all'età.

I lager di Wietzendorf, Hagenstrasse di Hannover, Fallingbostel, Walsrode e Benzen che mi ospitarono erano posti alle dipendenze del Comando di Schwarmstedt, che aveva giurisdizione sull'intera zona contrassegnata dallo Stammlager XI B. Che ci fosse un ufficiale responsabile è possibile; noi però non l'abbiamo mai visto né per ispezioni, né per controlli relativi al dovuto "rispetto" della "Convenzione". Anzi, a giudicare da come sono andate le cose, c'è da credere che lasciasse fare, e fare il peggio. Le sue ordinanze arrivavano come piovute dall'alto. Operava e censurava su posta e pacchi. Emanava disposizioni e divieti. Ordinava perquisizioni e requisizioni. Adempimenti fiscali, insomma. Mai una volta s'è fatto vivo per ascoltare lamentazioni e denunce. Mai che abbia fatto valere le sue responsabilità. Mai e poi mai è intervenuto per stroncare, o almeno per limitare, gli interventi feroci e inumani dei posten (guardie dei lager), autentici mastini posti a guardia degli sventurati prigionieri. Cito, in particolare, a solenne condanna, finché duri la memoria: il perfido Dauff, il cinico Herrmann, il sadico Herff, il manesco August, il pignolo incontentabile Dawidowski. Senza contare la malvagità persecutoria dei "meister" Becker, Mezik, "Pampur" nonché l'incontenibile odio razziale dei lagerführer Hogel e Siebmann. Per nominare

solo coloro che si sono maggiormente distinti, nell'opprimerci e nell'umiliarci, con percosse, insulti e offese di ogni genere.

Articolo 23
I versamenti fatti ai prigionieri a titolo di retribuzione dovranno essere rimborsati alla fine delle ostilità dalla Potenza presso cui i prigionieri hanno prestato servizio.

Per tutto il lavoro prestato a favore delle varie Imprese (Firmen) di Hannover, nell'ottobre 1943 non ho percepito neppure uno pfennig (centesimo della moneta tedesca, il marco). A partire dal dicembre 1943 e fino al Settembre 1944 la Firma Pössnecker und Dietrich, gestita dall'ing. Brotz di Hannover, ci ha corrisposto un salario mensile - documentato sui cedolini che in parte io conservo ancora - che prevedeva una retribuzione lorda di circa dieci marchi al giorno (10 RM); dal quale, per altro, venivano detratti i due terzi per previdenza, assistenza, cassa mutua sanitaria, vitto e alloggio (sic).
Alla fine della prigionia, però, non fu operata nessuna restituzione/rimborso delle spettanze maturate, né alcun risarcimento per il servizio prestato, neppure a titolo di buona uscita "una tantum"; né da parte delle Firmen, né da parte dei responsabili governativi militari e/o amministrativi (Reich e RSI).

Articolo 24
I soldi dovranno essere versati ai singoli prigionieri alla fine della prigionia. Durante la prigionia sarà concesso di trasferire somme alle banche o ad individui del paese d'origine.

Forse quest'articolo ebbe vigore e beneficio per i prigionieri di altre nazionalità, ovviamente delle Potenze più ricche e temibili (Anglo-americani e soldati dei Dominions). Per noi prigionieri "abbandonati" di serie B e C (a Wesermünde Nord/ nei lager di Weddewarden, dipendente dalla Flugplat, eravamo ammassati deportati e lavoratori coatti di ben dodici nazionalità diverse)non ebbe vigore alcun provvedimento del genere, menzionato dall'art. 24. Chi mai poteva pensare di inviare denaro alle famiglie (che pure ne avrebbero avuto gran bisogno!) o alle banche fiduciarie? E' da dire inoltre che, nel corso del primo anno di prigionia, fummo pagati in "lagergeld" (lett. soldi da campo) cioè in buoni stampigliati, corrispondenti a 1,2,5,10,20 Reichsmark (marco del Reich), da spendere soltanto all'interno del campo di concentramento. Il quale, per contro, non aveva né spacci né merci da spacciare. Venivano favoriti così lo strozzinaggio e l'usura a favore degli speculatori che, come corvi, assediavano i lager e insidiavano i prigionieri.

Articolo 27
I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado e delle attitudini, ad eccezione degli ufficiali. I sottoufficiali potranno essere costretti al lavoro di sorveglianza, a meno che siano loro stessi a domandare d'essere adibiti a lavori remunerativi.

Articolo 29
Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto.

Oh, sì! Il Reich, non solo impiegò i prigionieri a spalar macerie, a sgomberare strade, a salvare il salvabile, a riparare tronchi ferroviari, a riattare industrie, a ripristinare strade e ponti, ma obbligò al lavoro coatto - senza badare né alle attitudini né al grado - tutti i militari italiani deportati. Così, prima da prigionieri, poi da “lavoratori civili“ gli I.M.I. (Italienische Militäre Internierten = Militari italiani internati) furono costretti a prestare la loro opera nelle fabbriche d’armi e negli stabilimenti (esposti ai bombardamenti aerei alleati) nonché nelle miniere, nei cantieri, sulle strade ferrate, nei campi... il tutto, senza assistenza alcuna, sotto il ferreo controllo di “meister“ oppressivi, incattiviti e resi perfidi dall’odio razziale nei confronti dei “makaroni“ untermeschen, inferiori per razza e stile. Anche i sottufficiali, in dispregio al predicato ginevrino, furono obbligati al lavoro, senza beneficiare del privilegio di fungere da assistenti. Un’eccezione è da registrare a loro favore: una cartolina postale in più al mese, da spedire a casa; ma la cosa funzionò soltanto dal febbraio al settembre 1944. L’articolo suona come una solenne beffa nei confronti dei molti, dei troppi prigionieri (studenti, impiegati, malati cronici, anziani, furieri, territoriali, debilitati, ecc.) obbligati a lavori ai quali non erano adatti né per ragioni fisiche né per motivi di convenienza.

Articolo 30
La durata del lavoro giornaliero, com-preso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica.

La durata del lavoro giornaliero dipendeva dall’avidità, dall’arbitrio e dall’urgenza dei responsabili.... degli appalti governativi. D’inverno, l’orario era affidato al cottimo, cioè alla “quota“ assegnata dai “quantificatori“ delle Firmen che esigevano la fine entro e non oltre una certa ora. Al termine della “quota“ si tornava al lager. Poiché la quota perfidamente aumentava con gradualità, imponendo sforzi e impegno maggiori, la durata non era mai inferiore alle dieci ore giornaliere. La durata del lavoro d’estate consentiva, nei lunghi pomeriggi di sole, di prestare servizio “volontario“ presso le fattorie dei dintorni, per rimediare cibo in più per placare la grande fame. I “meister“ non solo chiudevano un occhio, ma riscuotevano “prebende“ preziose per integrare la penuria familiare di rifornimenti annonari. In cambio, i responsabili della cucina del lager, viste le “regalie“ che i contadini concedevano ai prigionieri, sottraevano, dalle razioni assegnateci dalle Firmen, vistosi quantitativi di viveri. La domenica, gli ineffabili aguzzini, ci vendevano ai privati per arrotondare le entrate e lucrare congrui introiti. Sicché, il riposo festivo concesso dalle Ditte veniva di fatto cancellato dalle prestazioni “obbligatorie“ intimate dai “meister“. Nei migliori casi (è capitato a me) si dava una mano ai privati, per sbrigare, lavori domestici: a Benzen io vangai, potai, concimai, spezzai legna nell’orto del maestro del villaggio: Martin Penning.

Articolo 31
Le prestazioni d’opera dei prigionieri non avranno alcun rapporto con le operazioni belliche. E’ strettamente proibito adibire i prigionieri alla

fabbricazione e al trasporto di armi e munizioni come pure al trasporto di materiale destinato a unità combattenti.

Difficile affermare che le prestazioni manuali dei prigionieri in Germania, tra il 1939 e il 1945 non abbiano mai avuto diretti rapporti con la produzione di materiale bellico. Chi più chi meno, chi direttamente e chi indirettamente, tutti noi abbiamo contribuito, costretti al lavoro forzato, a prolungare la resistenza a oltranza dei tedeschi assediati dagli eserciti alleati. Per quel che mi riguarda (ma quanto scrivo vale anche per i gruppi di miei compagni con i quali ho lavorato per due anni) le prestazioni sulla linea ferroviaria Walsrode-Vorwalsro-de-Muna-Benzen, per una durata complessiva di dieci mesi; e i lavori nei cantieri e nelle Stadtkolonnen di Bremerhaven - per altri nove mesi - rientrano senz'al-tro nel novero delle occupazioni lavorative direttamente collegate alla produzione bellica. Parallelamente, i lavori di carico e scarico di granate, casse di munizioni e materiale di guerra, all'interno della base fortificata di Muna (presso Walsrode), nonché la costante manutenzione del tronco ferroviario, di derivazione prettamente militare,Vorwalsrode-Muna sono da ascrivere con certezza alla precisa volontà dei tedeschi di considerare carta straccia la "Convenzione" ginevrina e di eludere volutamente la specificazione menzionata dall'articolo in verifica. La sistematica inosservanza dell'intero corpus statutario del '29, del resto, testimonia ad abun-dantiam - se pure ve ne fosse bisogno - della perversa volontà del Terzo Reich di non tener in conto alcuno l'impegno a suo tempo sottoscritto. Esecutori implacabili: il D.A.F. (Deutsche Arbeits Front) Fronte Tedesco del Lavoro e la O.T. (Organisation Todt). Oltre, naturalmente l'O.K.W. (Oberkommando, Comando supremo della Wehrmacht) e il NSDAP (Partito nazista).

Articolo 32
E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare.

Quante sono le proibizioni ginevrine aggirate e/o non rispettate? Quante le violazioni apertamente provocatorie e consapevolmente messe in atto dai responsabili del Reich nazista? Quanti i divieti della "Convenzione" ribaltati a proprio vantaggio, per dimostrare disprezzo nel confronto di un mondo ormai distante anni luce dalla concezione totalitaria del Reich nazista? Nella personale esperienza, i luoghi di lavoro nocivi alla salute e tisicamente pericolosi sono senza numero: a cominciare dalla criminale decisione di chiuderci all'interno di edifici esposti alla quotidiana incursione degli aerei bombardieri alleati (Hagenstrasse e Friderickenschule di Hannover). Oppure della decisione delittuosa di adibirci a lavori a cielo aperto sulla linea ferroviaria costantemente sotto tiro delle mitragliere anglo-americane nei voli degli aerei incursori a bassa quota. O di obbligarci a lavori rischiosi nei polverifici di Walsrode, spesso causa di bruciature e di ustioni orribili a danno dei malcapitati prigionieri. Quanto ad inasprimento delle condizioni di lavoro il mio "Diario" gronda di precisi riferimenti, testimoniati a caldo. Valga per tutte la citazione, a perenne vergogna, delle crudeltà commesse dal "meister" magiaro collaborazionista Edvard Mezik, dal sorvegliante perfido "Pampur", del bauführer Becker e del baumeister (Capo cantiere e responsabile d'impresa) Ubrig, autori di vessazioni, umiliazioni , offese e percosse

generate dall'inestinguibile odio razziale nei confronti degli italiani, ritenuti di razza inferiore, oltre che traditori badogliani. La lunga catena delle denunce è senza fine nella realtà e nella miseria dei prigionieri.

Articolo 34
I prigionieri non percepiranno salario Articolo per lavori concernenti l'amministrazionee la manutenzione dei campi. Se adibiti ad altri lavori avranno diritto ad un salario da fissarsi mediante accordi tra belligeranti. Tali accordi specificheranno la parte che l'amministrazione del campo potrà trattenere, la somma spettante al prigioniero e il modo con cui questa somma sarà messa a disposizione. Alla fine della prigionia ogni prigioniero riceverà il relativo saldo. In caso di morte sarà rimesso per via diplomatica agli eredi.

A giudicare dal modo brutale con cui i soldati di guardia al lager davano la caccia ai prigionieri per procacciare mano d'opera a buon mercato (un richiamo storico alla lettura degli avventurosi modi con cui i nostromi reclutavano la ciurma nelle bettole degli angiporti per l'imbarco forzato), l'articolo non fu mai e poi mai rispettato dal sottoscrittore teutonico. Non soltanto non venivano retribuiti i lavori di ripulitura delle latrine a cielo aperto (un paio di volte i sadici aguzzini hanno spinto dentro il liquame alcuni malcapitati, così, per il gusto beffardo, di umiliare....), di magazzinaggio o di ramazza, - sempre con l'assillo delle percosse e delle ingiurie - ma neppure quelli frequentemente prestati a favore di privati che si procuravano braccia "gratis et amore diaboli". Quanto al salario (non si sa bene se pattuito o convenuto con le controparti sconfitte dalla Wehrmacht o rese arrendevoli fantocci nelle mani del Reich) il lavoro "regolare" era lasciato alla mercé e all'arbitrio delle Firmen. Risibili gli ultimi due capoversi dell'articolo in riscontro: dopo l'esperienza maturata in prigionia, suonano irrisione atroce nei confronti di tutti i deportati e/o prigionieri costretti ad un lavoro da forzati. Infine: quanti eredi, dei cinquantamila caduti italiani nei lager di prigionia in Germania, hanno mai ricevuto acconti, saldi, o semplici risarcimenti per i lavori che effettivamente il congiunto aveva prestato a beneficio del Reich e delle Imprese che da esso avevano avuto in appalto i lavori? Per contro, si sa che le fatture furono saldate alle imprese tedesche, anche dopo la fine della guerra, da parte della Repubblica Federale di Bonn.

Articolo 36
Entro il termine massimo di una settimana dal suo arrivo al campo, come anche in caso di malattia, ogni prigioniero sarà messo in condizione di inviare alla sua famiglia una cartolina postale, per informarla della sua prigionia e del suo stato di salute. Dette cartoline postali saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile; e non potranno essere ritardate in alcun modo.

Ripeto quanto già risposto all'art. 5. Sul finire del mese di Settembre del 1943 nel Lager X B di Wietzendorf, dopo ben due/tre settimane (non una, dunque!) dalla cattura e dalla deportazione in prigionia, fummo autorizzati a firmare una cartolina prestampata, con un testo scritto nelle lingue tedesca e francese così concepito: "Sono prigioniero dei tedeschi in Germania. Godo buona salute e vi mando saluti." Pensammo che i tedeschi le avessero spedite, com'era loro dovere. Invece le nostre famiglie non la ricevettero mai. Così come non ricevettero nemmeno la seconda, identica, nel testo e nelle

modalità, alla prima, dataci da firmare nel lager di Walsrode/Graesbeck, con l'Arbeits Kommando 6025,poco prima di Natale. Altro che informazione tempestiva sulla nostra reale condizione e sul nostro "stato di salute"! Suona perciò irridente e provocatorio rileggere l'ultimo capoverso dell'articolo citato, dal quale par di capire che il Reich agì di proposito per attuare l'esatto contrario di quanto veniva sottoscritto. Non solo non ci fu "rapidità" nella trasmissione delle urgenti notizie che avrebbero dovuto (nelle intenzioni dei sottoscrittori) sollevare le famiglie da giustificate ansie; ma neppure fu data mai spiegazione sui motivi che suggerirono ai tedeschi il colpevole ritardo o, per meglio dire, il mancato inoltro. Oggi, a distanza di anni, possiamo capire perché. Una così palese contravvenzione al dettato capitolare ginevrino va denunciata con forza, in quanto inammissibile coercizione morale a danno dei prigionieri, puniti al di là di ogni ingiustificata ritorsione.

Articolo 39
I prigionieri di guerra saranno autorizzati ricevere individualmente libri che dovranno essere sottoposti a censura. I rappresentanti delle Potenze protettrici e gli organismi di soccorso riconosciuti e autorizzati potranno mandare opere e collane di libri alle biblioteche dei campi di prigionia. La relativa trasmissione di libri alle biblioteche non potrà essere ritardata col pretesto di difficoltà di censura.

Per la verità, dopo l'esperienza maturata nei lager, posso affermare che nella mia qualità di studente universitario potei ricevere un paio di pacchi contenenti libri e quaderni dal "Fond éuropeen de sécours aux étudiants universitaires prisonnier de guerre en Allemagne" di Ginevra, al quale mi ero rivolto. I libri - regolarmente verificati dalla censura tedesca di Schwarmstedt (non so se selezionati a bella posta dagli incaricati elvetici o da fuoriusciti italiani perseguitati dal regime fascista) -erano di autori proscritti dalla dittatura mussoliniana; Guglielmo e Leo Ferrero, Giuseppe Rensi, G.A. Borgese.... Per le ragioni già ripetutamente ricordate,(status illegale di I.M.I. - Italiani Militari Internati, impedimento all'assistenza della C.R.I., nessun rapporto col governo legittimo del Sud, ecc.) non solo i prigionieri italiani non poterono contare su una biblioteca di lettura all'interno dei lager, ma non furono ammessi a godere del beneficio di ricevere libri e riviste di cultura dagli organismi a ciò eventualmente ma inutilmente autorizzati.

Articolo 42
I prigionieri avranno diritto di far conoscere, alle autorità militari nel cui potere si trovano, le loro richieste concernenti il regime di prigionia al quale sono sottoposti. Avranno parimenti il diritto di rivolgersi ai rappresentanti delle potenze protettrici per segnalare loro i punti sui quali avessero da prospettare lagnanze relative al regime vigente in prigionia. Le domande e le richieste dovranno essere trasmesse con urgenza, e non dovranno dar luogo a punizioni, anche se riconosciute infondate.

Le nostre legittime proteste (naturalmente inoltrate con la cautela suggerita dalle condizioni infami in cui eravamo ridotti e imposta dal clima d'odio che ci circondava) non furono mai prese in considerazione. Anzi, costituirono pretesto per infierire, con brutale repressione e ripetute percosse, sugli sventurati che osavano reclamare per lo scarso cibo, per la qualità del vitto,

per l’onerosità del lavoro, per il sudiciume del lager, per la scarsità di sapone, per l’assenza di qualsiasi assistenza (religiosa, igienico/sanitaria, culturale e ricreativa). Disgraziatamente, a causa dell’ambigua condizione in cui i nazisti li tenevano (erano considerati d’imperio “internati“, per sottrarli così ad ogni interferenza come ad ogni beneficio assistenziale da parte degli organismi internazionali riconosciuti o delle Potenze neutrali) i prigionieri italiani dovettero subire la brutalità imposta dal Reich nei lager e non furono mai messi in grado di poter inoltrare lagnanze presso le competenti autorità, il cui potere di intervento fu volutamente ignorato e sistematicamente evitato. Inutile, allo stato dei fatti, parlare di urgenza. Tempestive, al contrario, arrivavano le azioni repressive contro chi avesse osato levare il minimo rilievo nei confronti del duro regime instaurato nel lager (vero e proprio “regime di terrore“ con il gefreiter Herrmann a Walsrode e il gefr. Herff, sadico e crudele, a Benzen). Per il duro e fitto capitolo delle punizioni - nella stragrande maggioranza dei casi immeritate, eccessive e ingiustificate, comunque provocate più dalle miserevoli condizioni in cui si trovavano i prigionieri più che dalla espressa volontà di trasgredire gli innumerevoli “verboten“ - rimando ai documenti e alle memorie giacenti presso il FONDO A.N.E.I. della Biblioteca/Archivio “Micheletti“ di Brescia; al mio “Diario di prigionia“ nonché al saggio di Gerhard Schreiber: “Traditi Disprezzati Dimenticati“, ed. Oldenbourg, Monaco, 1990.

Articolo 43
In ogni località in cui si trovano, i prigio-Articolo nieri saranno autorizzati a designare fiduciari incaricati di rappresentarli presso le autorità militari e le potenze protettrici. La designazione verrà sottoposta all’autorità responsabile del campo. I fiduciari saranno incaricati di ricevere e di ripartire gli invii collettivi. Inoltre potranno essere messi in grado di agevolare i rapporti tra prigionieri e organismi di soccorso.

Nel lager X B di Wietzendorf, la baracca che ci ospitò per tutto il Settembre 1943, fu retta da una cricca di sottoufficiali modenesi, autodesignatisi “fiduciari“, che fecero il bello e il cattivo tempo (meglio dire, sempre “cattivo“) approfittando insolentemente della posizione di relativo privilegio in cui si erano venuti a trovare, per abbuffarsi e rifarsi sulle razioni dei compagni di sventura. Ahimè, a quali tristi memorie riporta la lettura di parole come “ricevere e ripartire gli invii collettivi“! In realtà, i sedicenti “fiduciari“ ricevevano il monte/razioni a nome e per conto di tutti noi, presenti in baracca; quanto a ripartirli il discorso si fa amaro e terribile. Mancava sempre qualcosa alla resa dei conti e c’era immancabilmente qualcuno che restava senza: ora il pane, ora il companatico, ora le già avare spettanze che il Comando lasciava passare... Il sovrappiù veniva mercanteggiato alla borsa nera da quei rapaci senza cuore, per ottenere gli oggetti - che facevano gola - sfuggiti alle precedenti rapine da parte dei tedeschi; di fatto alleandosi con i nostri aguzzini, nelle vessazioni. Quanto ai rapporti con gli “organismi di soccorso“ il discorso va riferito senz’ombra di dubbio ai prigionieri delle nazioni ricche e potenti, non certo agli italiani.

Articolo 44
Nessun fiduciario sarà trasferito senza prima aver messo al corrente il successore degli affari in corso.

La cosa può aver funzionato, forse, con i prigionieri delle nazioni più “temute“ dal Reich. Da noi, non si è mai verificato il caso esplicitato dall’articolo in esame. Per quel che mi riguarda, quando lasciai l’Arbeits Kommando 6025 di Walsrode/Graesbeck per l’A.K. 6247 di Benzen ricevetti le essenziali istruzioni dal vertreter Mario Carminati, di fatto investendomi della “fiducia“ per il nuovo lager di Benzen. Come “vertrauensmann“ o fiduciario di campo designato dai miei compagni (una prima volta al 6247 di Walsrode/Benzen e una seconda alla Flugplatz di Weddewarden/Wesermünde Nord), pur lavorando come tutti, dovevo provvedere:
- a fungere da interprete, dove richiesto;
- a richiedere e a distribuire i moduli postali (e spesso a riempirli, per aiutare i compagni analfabeti o semianalfabeti);
- a tenere i contatti con le Firmen e i meister;
- a predisporre elenchi e quant’altro richiesto dal COmando di Schwarmstedt o dalla Direzione dei lavori di Hannover;
- a riempire gli infiniti, spesso superflui, moduli che l’inventiva burocratica nazista non cessava di rinviare e richiedere.

Articolo 68
I belligeranti dovranno rimpatriare al loro paese d’origine i prigionieri di guerra gravemente ammalati, senza riguardo al grado e al numero, dopo averli messi in grado di essere trasportati.

Nel mio “Diario di prigionia 1943/45“ risuona la voce -registrata nel lager X B di Fallingbostel Revier/Lazarett di Oerbke, nel corso del mese di Novembre 1943 -dell’anziano maresciallo degli alpini Colombero gravemente malato che invano aspettava di essere rimpatriato.
Ripeteva come un ritornello: “Fra dieci anni, quando saremo in Italia, la Croce Rossa manderà a dire: -Svelto, Colombero, è pronto il treno/ambulanza che vi toglierà dal lager della morte! Intanto, riempiamo le fosse comuni dei cimiteri di guerra!“. Tante le promesse verbali, per non smentire lo spirito dell’articolo, ma nessuna risposta concreta ai reali bisogni degli sventurati. Per tutto il tempo della mia squallida degenza nel lager della desolazione e della disperazione ho visto molti uscire per l’ultima volta, destinati all’anonima inumazione in terra tedesca; ma mai un solo anziano malato grave partire per un rimpatrio umanitario. Non dimenticherò, tra i tanti, il mio compagno di corso (aeroporto 228 Padova, allievi ufficiali A.A.r.s.) Antonio Nardi di Vicenza, studente d’architettura, morto consumato dall’inedia. Invano aveva invocato d’essere mandato a morire a casa.... Quanto al gruppo dei medici (italiani, francesi, serbi, ecc.) non mosse un dito per venire in aiuto dei malcapitati... Organismi di soccorso? Mai sentiti nominare.

Articolo 69
Commissioni mediche miste procederanno alla visita dei prigionieri malati o feriti e prenderanno tutte le decisioni utili nei loro riguardi.

Salva la parentesi della Revier di Oerbke testé citata, nella quale ho visto all’opera (si fa per dire....) una Commissione medica “mista“ (diretta da uno stabsarzt = medico capo, tedesco) che - per altro - si limitava a dichiarare

frettolosamente: ARBEITSFAIG (abile al servizio del lavoro) oppure A.UNFAIG (inabile): in tutti gli altri lager, nei quali fui ristretto, non ho mai visto agire una commissione “mista“ ma solo (quando pure c’era!) il solo medico tedesco.
La mio testimonianza è diretta, perché:
- nel lager di Walsrode/Graesbeck, A.K. 6025, non esistevano né l’infermeria né il pronto soccorso. Per qualsiasi prestazione, i malati e i feriti dovevano raggiungere a piedi, scortati da sentinelle armate, la Revier di Oerbke;
- dal lager di Benzen, A.K. 6247, si veniva accompagnati, sempre a piedi, fino a Walsrode, dove il famigerato dr. Klein - delegato dal D.A.F. - rimandava inesorabilmente tutti al lavoro;
- nel lager della Seefliegerhorst (difesa costiera) di Wesermünde, ogni mattina ero io ad accompagnare coloro che “marcavano visita“ alla Revier della Flug-platz (base aerea) dove il dr. Rogge, stabsartz dell’ae-reoporto, da solo diagnosticava e decideva il destino di ciascun paziente; (suoi aiuti erano il feldwebel Stran-ghòner, il gefreiter Busch, l’aviere Kruger e le sanitä-terhelferinnen (assistenti sanitarie) Alma Schuppel ed Erna-Sophia Mayer.
Le strombazzate “decisioni utili“ nei riguardi dei prigionieri erano prese sempre nell’interesse del Reich non dei singoli malati o feriti. Il D.A.F. e la O.T., per le esigenze belliche del Reich, non transigevano.

Articolo 70
Sono ammessi al rimpatrio o alla degenza in ospedali di paesi neutrali i seguenti prigionieri: - che abbiano fatto diretta domanda al medico del campo;
- che si siano fatti presentare dal fiduciario di campo,
- che hanno chiesto di essere affidati ad un organismo di soccorso o ad un’associazione umanitaria, riconosciuti dalle potenze belligeranti.

Quest’articolo probabilmente ebbe un valore teorico/ dottrinario solamente perché fu formulato e sottoscritto in un periodo di pace (il 1929 fu in effetti un anno lontano da eventi bellici: dieci anni dopo la prima guerra mondiale; dieci anni prima della seconda).
Al riguardo , per mia diretta conoscenza, posso testimoniare che :
- non ci fu mai un “medico da campo“ all’interno dei miei lager, cui rivolgere direttamente la domanda di rimpatrio ;
- non fui mai ascoltato, in tal senso, nella mia veste di “vertreter“.
Riuscii soltanto ad ottenere ricoveri nel sanatorium di Altenbruck/Cuxhaven per alcuni prigionieri malati o deperiti (Coppens, Albertelli, Scuri, Bonetti, Gamba, ecc.) del lager di Weddewarden;
non ebbi mai né rapporti né contatti con la Croce Rossa e men che meno con gli sbandierati e imponenti “uffici di collegamento“ che la RSI di Salò millantava di far funzionare.
(Da questi ultimi arrivavano solo i giornali della propaganda nazifascista).
Sono a conoscenza di decessi per malattia o per incidenti sul lavoro (fra gli altri Attilio Colla di Parma, Ferruccio Sasso di Vicenza, Michele Palmieri di Napoli, Lino Baldassarri di Brescia...).
Non vi fu mai un solo tentativo di rimpatrio per l’intervento degli organismi fantasma.

Articolo 71

I prigionieri vittime di infortuni sul lavoro, fatta eccezione degli autolesionisti; beneficeranno delle medesime condizioni di rimpatrio o di spedalizzazione in paesi neutri.

Come ho dichiarato in precedenza, al momento della verifica dell'art. 70, i prigionieri che, a mia conoscenza, sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro, non solo non furono rimpatriati "per motivi umanitari", ma non poterono neppure fruire di una speciale "spedalizzazione" in paesi neutrali. A parte il fatto che, in un'Europa dominata dai nazisti, i paesi neutri erano ridotti al Portogallo, alla Spagna, alla Svezia e alla Svizzera, i tedeschi, col loro comportamento da fuorilegge, non concepirono neanche in ipotesi di ottemperare alle intimazioni ginevrine. Piuttosto, sempre più spesso, e via via che la situazione militare si metteva al peggio per il Reich, gli inferociti aguzzini accusavano i prigionieri di "sabotage" ogni qualvolta trovavano pretesti per farlo. Il terrore dell'autolesionismo, per sottrarsi ad un lavoro coatto, rendeva particolarmente guardinghi e determinati i guardiani! I malati, veri o presunti, erano perseguiti con accanimento, e le continue improvvise irruzioni nella baracche, da parte dei gendarmi del Sicherheit Dienst (Servizio di Sicurezza) - i famigerati gendarmi del S.D. - erano operate allo scopo di rastrellare tutti gli uomini in grado di reggersi in piedi e da spedire subito nei cantieri di lavoro e/o all'interno delle Stadtkolonnen (unità lavorative).

Articolo 74
Nessun prigioniero rimpatriato dovrà essere adibito a servizio militare attivo.

Per quel che mi riguarda, debbo dire che nell'ottobre del 1945, tre mesi dopo il ritorno dalla prigionia, mi giunse il richiamo in servizio, motivato dalla opportunità di "concludere l'avviato (e interrotto a fortiori), corso per allievi ufficiali dell'aeronautica". Poiché ero laureando presso l'Università di Torino (e in procinto di partire per un lavoro a Roma) mi feci premura di chiedere il rinvio. Mi fu autorizzato, a condizione che rinunciassi al corso. Chiesi allora di essere restituito all'arma di provenienza (la Fanteria, corpo degli Alpini), cosa che mi fu concessa, con il determinante aiuto d'un amico deputato alla Costituente. Ridotto a soldato semplice, avviato alla professione, conclusi gli studi con la laurea, non ebbi più a che fare con il servizio militare. Molto più tardi fui chiamato dal Distretto per ricevere:
- la "Croce al merito di guerra" con il riconoscimento giuridico delle tre campagne '43, '44, '45 (cfr Foglio matricolare);
il "Diploma di combattente della Liberà" con la qualifica di 'resistente' per non aver collaborato con i nazifascisti';
- il Diploma con autorizzazione a fregiarmi del distintivo di "Volontario della Libertà".

Articolo 78
Le associazioni di soccorso per prigionieri di guerra riceveranno dai belligeranti ogni facilitazione entro i limiti segnati dalle esigenze militari per assolvere efficacemente la loro missione umanitaria.

Nel mio "Diario di prigionia", VII Edizione, prefazione di Vittorio Emanuele Giuntella, registro parole dure contro l'incolpevole Croce Rossa, ignaro di quanto le fosse impedito da parte del Reich e della RSI di Salò. A Hitler risale

la responsabilità di:

- considerare “internati“ e alla sua mercé i soldati italiani catturati e disarmati dopo l’armistizio dell’8 Settembre 1943;
- non riconoscere per legittimo il governo del re, fuggito al Sud, in territorio occupato dagli Alleati;
- pretendere che fosse lo stato fantoccio di Salò a “prendere interesse e tutela dei prigionieri in Germania“.

Così agendo, Hitler impedì di fatto ogni intervento da parte della Croce Rossa, sia italiana sia Internazionale, a nostro favore. Ripeto qui che l’unico organismo umanitario internazionale di cui potei usufruire l’assistenza è stato il “Fond éuropeen de sécours aux étudiants prisonnier de guerre en Allemagne“, di Ginevra. Tutti gli altri, Vaticano compreso, non ebbero mai libero accesso nei lager della mia esperienza di prigionia.
Lino Monchieri